

Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e sui temi essenziali della gestione amministrativa nel 2005 del 15 febbraio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo il Rapporto di gestione 2005.

Il presente documento comprende il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e il decreto federale che approva le due parti summenzionate. Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (parte II) sarà pubblicato separatamente.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Indice

| | |
|---------------------------------------|----|
| Importanza e novità | 7 |
| Sulla situazione della Svizzera | 10 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 1. Capitolo 1: | | |
| Punti principali della gestione del Consiglio federale | 16 | |
| 1. Promovimento della crescita e della competitività | 17 | |
| 2. Stabilizzazione delle finanze federali | 20 | |
| 3. Consolidamento e risanamento delle assicurazioni sociali | 22 | |
| 4. Consolidamento dei rapporti con l'Europa | 24 | |
| 5. Ulteriore sviluppo della politica di sicurezza | 26 | |
| | | |
| 2. Capitolo 2: | | |
| Programma di legislatura 2003–2007: Rapporto del 2005 | 30 | |
| | | |
| 1 | Accrescere il benessere e assicurare la sostenibilità | 31 |
| | | |
| 1.1 | Ricerca e formazione | 31 |
| 1.1.1 | Obiettivo 1: | |
| | → Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sui brevetti d'invenzione | |
| | → Consultazione relativa a una nuova legge sulle scuole universitarie | |
| | → Messaggio sulla partecipazione ai programmi di formazione, formazione professionale e ai programmi per la gioventù e la partecipazione al 7° programma quadro di ricerca dell'UE | |
| | → Consultazione sull'articolo costituzionale e la legge federale sulla ricerca sull'essere umano | |
| | → Revisione dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali; coordinamento a livello nazionale delle scuole universitarie professionali nei settori Edilizia, Scienze della vita e Design; Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sull'offerta di studi nelle scuole universitarie professionali | |
| | → Consultazione relativa a una legge federale sulle professioni della psicologia e decisione sulla procedura ulteriore | 31 |
| | | |
| 1.2 | Economia | 32 |
| 1.2.1 | Obiettivo 2: | |
| | → Consultazione relativa all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero | |
| | → Consultazione relativa al diritto delle società anonime | |
| | → Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di effetti contabili | |
| | → Messaggio concernente la Convenzione dell'Aia sui titoli di credito | |
| | → Messaggio concernente la Convenzione dell'Aia sui trust | |

| | | |
|------------|--|-----------|
| | → Consultazione e messaggio sull'attuazione delle 40 Raccomandazioni rivedute del GAFI | |
| | → Consultazione sull'attuazione delle nuove prescrizioni sui fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II) | |
| | → Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari, risultati della consultazione sul secondo rapporto parziale e procedura ulteriore concernente la vigilanza prudenziale | |
| | → Messaggio concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale | |
| | → Legge federale sugli averi non rivendicati | |
| | → Messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano | |
| | → Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza reciproca in materia doganale | 32 |
| 1.2.2 | Obiettivo 3: | |
| | → Decisione riguardante i provvedimenti supplementari relativi al pacchetto di misure per una politica di crescita | |
| | → Consultazione sulla politica agricola 2011 | |
| | → Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori e le relative leggi settoriali | |
| | → Partecipazione della Confederazione a Swisscom e obiettivi strategici per Swisscom 2006–2009 | |
| | → Obiettivi strategici per La Posta 2006–2009 | |
| | → Rapporto sulla tematica Cassis de Dijon | 35 |
| 1.3 | Politica finanziaria e finanze della Confederazione | 37 |
| 1.3.1 | Obiettivo 4: | |
| | → Messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle imprese II | |
| | → Consultazione concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto | |
| | → Rapporto sul piano di rinuncia a determinati compiti dell'Amministrazione | |
| | → Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (primato delle prestazioni) e misure per il consolidamento finanziario di PUBBLICA | |
| | → Messaggio sulla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successioni e introduzione dell'autodenuncia esente da pena | |
| | → Consultazione concernente l'introduzione del conteggio annuo dell'imposta sul valore aggiunto | |
| | → Rapporto sui provvedimenti di politica familiare | |
| | → Consultazione concernente le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi | |
| | → Messaggio sull'introduzione delle misure concernenti la messa in atto e l'applicazione delle disposizioni vigenti relative all'armonizzazione fiscale II | |
| | → Rapporto concernente il riesame dei sussidi federali | |
| | → Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia di imposta federale diretta | |
| | → Politica dei rischi | 37 |
| 1.4 | Ambiente e infrastruttura | 39 |
| 1.4.1 | Obiettivo 5: | |
| | → Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste | |
| | → Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio | |
| | → Decisione relativa alla tassa sul CO ₂ e messaggio sull'aliquota della tassa | |

| | | |
|------------|---|-----------|
| | → Rapporto sulle ripercussioni del riscaldamento climatico nelle regioni di montagna | |
| | → Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali | |
| | → Messaggio sulla revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli | |
| | → Ulteriori ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici | |
| | → Rapporto sugli effetti in superficie dei depositi finali per scorie nucleari | |
| | → Consultazione relativa alla legge sulla responsabilità civile in materia nucleare | |
| | → Bilancio intermedio e ulteriore procedura per la prevenzione dei sismi in Svizzera | 39 |
| 1.4.2 | Obiettivo 6: | |
| | → Messaggio concernente il sostegno dell'infrastruttura dei trasporti | |
| | → Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sul recepimento delle direttive sull'interoperabilità | |
| | → Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea | |
| | → Decisioni relative alle modalità di attuazione della politica di sicurezza in materia di traffico stradale | |
| | → Messaggio concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali | |
| | → Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento | |
| | → Messaggio concernente la legge federale sulla riorganizzazione della sorveglianza sulla sicurezza | |
| | → Consultazione relativa alla legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare | |
| | → Rapporto sul finanziamento preliminare del progetto «Porta Alpina» | 41 |
| 1.5 | Società dell'informazione, statistica e media | 43 |
| 1.5.1 | Obiettivo 7: | |
| | → Strategia per una società dell'informazione in Svizzera dopo il 2005 | |
| | → Messaggio sull'armonizzazione dei registri ufficiali di persone | |
| | → Messaggio concernente la legge federale sull'identificatore federale di persone | |
| | → Decisione di principio relativa al censimento della popolazione 2010 | |
| | → Consultazione relativa alla legge sulla geoinformazione | |
| | → Messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbligazioni e della legge federale sulla concorrenza sleale (protezione dei consumatori) | |
| | → Approvazione di progetti pilota in materia di voto elettronico | 43 |
| 1.6 | Istituzioni dello Stato | 45 |
| 1.6.1 | Obiettivo 8: | |
| | → Secondo messaggio NPC (legislazione d'esecuzione) | |
| | → Rapporto concernente il concetto di una riforma amministrativa | |
| | → Messaggio e disegni concernenti un Codice di procedura penale svizzero e una legge sulla procedura penale minorile | |
| | → Messaggio concernente l'introduzione di un'iniziativa popolare generica | |
| | → Sistema strategico di controllo della gestione del personale nell'Amministrazione federale | |
| | → Identità visiva della Confederazione | |
| | → Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni | 45 |
| 1.7 | Organizzazione del territorio | 47 |
| 1.7.1 | Obiettivo 9: | |
| | → Consultazione e messaggio sulla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio | |
| | → Consultazione relativa alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (misure accompagnatorie in relazione all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero) | |

| | | | |
|------------|---|--|-----------|
| | → | Messaggio concernente la legge federale sulla politica regionale | |
| | → | Consultazione e ulteriore procedura concernente la revisione parziale del diritto di locazione | 47 |
| 2 | | Gestire le sfide demografiche | 48 |
| 2.1 | | Sicurezza sociale e sanità | 48 |
| 2.1.1 | | Obiettivo 10: | |
| | → | Consultazione e messaggi concernenti l'undicesima revisione dell'AVS | |
| | → | Previdenza professionale: provvedimenti immediati volti a ottimizzare la vigilanza; consultazione sulla modifica del sistema di vigilanza; consultazione sull'adeguamento dell'aliquota di conversione della rendita | |
| | → | Messaggi concernenti la 5ª revisione dell'assicurazione invalidità | |
| | → | Decisione preliminare su una revisione della legge sull'assicurazione infortuni | |
| | → | Messaggio sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure | |
| | → | Rapporto sulla protezione dal fumo passivo | |
| | → | Rapporto concernente i doppioni dell'assicurazione militare | |
| | → | Pacchetto di revisione concernente la ripresa del diritto CE in materia di igiene | 48 |
| 2.1.2 | | Obiettivo 11: | |
| | → | Valutazione e messaggio concernente la continuazione del programma di impulsi per la custodia di bambini complementare alla famiglia | |
| | → | Ulteriore procedura concernente le disposizioni sugli orari fissi nelle scuole | |
| | → | Rapporto su un pacchetto di misure a favore della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani . . | 49 |
| 2.2 | | Società, cultura e sport | 50 |
| 2.2.1 | | Obiettivo 12: | |
| | → | Procedura di consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge su Pro Helvetia | |
| | → | Applicazione della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali e conclusione di una prima convenzione internazionale bilaterale | |
| | → | Riorganizzazione su GEMAP della Biblioteca nazionale svizzera e definizione del mandato di prestazioni | |
| | → | Finanziamento dell'Associazione Memoriav nel periodo 2006–2009 | |
| | → | Costituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e definizione del mandato di prestazioni | |
| | → | Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera | |
| | → | Aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti | |
| | → | Messaggio concernente la modifica del decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio 2008 | 50 |
| 3 | | Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo | 52 |
| 3.1 | | Relazioni internazionali | 52 |
| 3.1.1 | | Obiettivo 13: | |
| | → | Puntualizzazione in materia di politica esterna | |
| | → | Strategia della Svizzera in materia di politica economica esterna | |
| | → | Mandato negoziale per la sesta Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong | |
| | → | Conclusione di accordi di libero scambio e avvio di negoziati con vari Stati | |

| | | | |
|------------|---|---|-----------|
| | → | Messaggio sul finanziamento della promozione delle esportazioni per il periodo 2006–2007 | |
| | → | Esame della competenza e della procedura in caso di esportazioni di materiale bellico | |
| | → | Rapporto sul coordinamento della promozione dell'immagine nazionale | |
| | → | Ratifica dei Bilaterali II e del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone | |
| | → | Messaggio concernente un accordo con gli Stati Uniti sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale | |
| | → | Rapporto e messaggio concernenti la 91 ^a e la 92 ^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro 2005 | 52 |
| 3.1.2 | | Obiettivo 14: | |
| | → | Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo alla convenzione contro la tortura | |
| | → | Messaggio concernente la ratifica del Protocollo n. 14 (riforma del sistema di controllo) alla CEDU | |
| | → | Consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori | |
| | → | Messaggio concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali destinato alla costruzione di un nuovo immobile per l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse a Gland | |
| | → | 2° rapporto della Svizzera sull'attuazione del Patto internazionale dell'ONU concernente i diritti economici, sociali e culturali | 54 |
| 3.2 | | Sicurezza | 55 |
| 3.2.1 | | Obiettivo 15: | |
| | → | Rapporto sulle strutture di condotta dell'esercito e sui rapporti di subordinazione | |
| | → | Messaggio concernente la proroga dell'impiego della SWISSCOY dal 2006 | 55 |
| 3.2.2 | | Obiettivo 16: | |
| | → | Ulteriori passi per l'istituzione di uno stato maggiore di crisi | |
| | → | Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (misure contro la propaganda violenta e la violenza nelle manifestazioni sportive) e messaggio su una legge federale sulle misure contro il razzismo | |
| | → | Consultazione relativa alla revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna | |
| | → | Consultazione relativa alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione | |
| | → | Messaggio concernente la legge sulle misure coercitive di polizia | |
| | → | Consultazione e messaggio concernenti la revisione della legge sui documenti d'identità | |
| | → | Messaggio sull'applicazione dell'iniziativa sull'internamento | |
| | → | Messaggio concernente la revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati | |
| | → | Messaggio concernente l'accordo riveduto concluso con la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale | |
| | → | Messaggio concernente un trattato di cooperazione con EUROPOL | |
| | → | Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile | 56 |
| | | Allegati | |
| | 1 | Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2005: Bilancio a fine 2005 | 59 |
| | 2 | Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2005: Stato d'attuazione a fine 2005 | 63 |
| | 3 | Oggetti parlamentari 2003–2007: Stato d'attuazione a fine 2005 | 73 |
| | 4 | Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna | 86 |
| | 5 | Indicatori generali | 97 |

Importanza e novità

Strumenti a disposizione

Gli attuali strumenti risalgono alla ristrutturazione della presentazione del rapporto di gestione, avvenuta nel 1995. In quell'occasione il Consiglio federale aveva deciso, d'intesa con le Commissioni della gestione, di conferire un nuovo assetto al rapporto annuale sulla sua gestione. Nel 1996 è stata introdotta una pianificazione annuale a livello del Consiglio federale, a sua volta coordinata con gli obiettivi prioritari del programma di legislatura. Programma di legislatura e obiettivi annuali contribuiscono a gestire i lavori dell'amministrazione sulla base delle priorità stabilite e quindi a impostare in modo più coerente l'attività legislativa e amministrativa. Nel 1998 sono stati introdotti gli obiettivi dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale. Il nuovo strumentario consente di confrontare gli obiettivi pianificati con i risultati ottenuti. In tal modo, da un lato è stato posto il fondamento per un controlling permanente da parte del Consiglio federale e, dall'altro, è stato semplificato il controllo della gestione.

Entrata in vigore il 1° dicembre 2003, la nuova legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl) ha definito questi strumenti. Secondo l'articolo 144 LParl, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il rapporto concernente la sua gestione nell'anno precedente due mesi prima della sessione in cui dev'essere trattato. Il rapporto illustra i punti principali dell'attività del Consiglio federale nell'anno in rassegna, gli obiettivi e i provvedimenti annuali determinanti e motiva le divergenze e i progetti non programmati. Secondo l'articolo 162 capoverso 2 LParl, d'ora in poi il rapporto d'attività del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni (in precedenza Rapporto di gestione – volume III) è difeso dinanzi alle Camere e alle loro commissioni dal Tribunale federale stesso. Per questa ragione non è più trasmesso assieme al rapporto di gestione del Consiglio federale. Sempre nell'ambito della nuova legge sul Parlamento, quest'ultimo ha deciso di non far più trattare le mozioni e i postulati (rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi – ex volume IV) esclusivamente

dalle Commissioni della gestione, bensì dalle commissioni competenti (art. 122 cpv. 1 e 124 cpv. 4). Di conseguenza il presente volume è allestito in una forma nuova e viene presentato in una data posteriore come rapporto unico. Il rapporto di gestione elaborato secondo lo standard attuale, perciò, comprende ora solamente due volumi ed è strutturato nel modo seguente:

I) Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (Rapporto di gestione – volume I) comprende una presentazione dei principali temi politici della gestione del Consiglio federale e una panoramica sull'attività governativa e amministrativa alla luce del pertinente programma di legislatura. Il rapporto si ispira agli obiettivi e ai provvedimenti previsti quali sono definiti negli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in rassegna. In quest'ottica il Consiglio federale procede a un raffronto tra argomenti programmati e realizzazione effettiva. Tale raffronto è reso in modo particolarmente chiaro negli allegati del rapporto, dove il grado di realizzazione è illustrato in forma tabellare. Il rapporto si occupa ovviamente anche dei principali provvedimenti non programmati.

II) Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (Rapporto di gestione – volume II) riferisce in forma tabellare sulla realizzazione degli obiettivi annuali dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale e sui punti principali dei Dipartimenti nell'anno in rassegna.

Poiché il rapporto di gestione è allestito tenendo conto del programma di legislatura, occorre considerare un lasso di tempo che vada oltre l'anno in rassegna: dai rapporti di gestione dei singoli anni si può determinare la valutazione complessiva di una legislatura; basandosi su di essi, il Consiglio federale traccia nell'ultimo rapporto in ordine di tempo, sempre nell'introduzione, un bilancio riassuntivo (l'ultima volta nel Rapporto di gestione 2003). Su proposta della Commissione speciale del Consiglio nazionale (00.016-CN), dal 2000 il Rapporto di gestione contiene un allegato 3 che informa sullo stato di attuazione di tutti gli oggetti delle linee

direttive e di altri oggetti del programma di legislatura e che permette alle Commissioni della gestione di esercitare più facilmente l'alta vigilanza sull'intera legislatura. Nel contempo è agevolato anche il lavoro delle future commissioni speciali. Su

richiesta delle Commissioni della gestione delle Camere federali, nel 2000 è stato introdotto anche un allegato 4 che contiene le più importanti verifiche dell'efficacia realizzate.

Novità nel periodo di legislatura 2003–2007

Il 1° dicembre 2003 è entrata in vigore la legge sul Parlamento (LParl). In applicazione del nuovo diritto, il 25 febbraio 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il Rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 (FF 2004 969) e un progetto di decreto federale semplice sugli obiettivi della legislatura (art. 146 cpv. 1 LParl). Su questa base, durante la sessione estiva 2004 il Parlamento ha deliberato sugli obiettivi strategici per la politica federale della legislatura 2003–2007, in Consiglio nazionale il decreto federale semplice è stato tuttavia respinto. Il Rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 2003–2007 rimane perciò l'orientamento determinante per il Consiglio federale, e per questa legislatura non risultano modifiche nel rendiconto.

Il 3 novembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto del Rapporto del gruppo di contatto interdipartimentale «Verifica dell'efficacia»¹ e deciso diverse misure di attuazione dell'articolo 170 della Costituzione federale. Esso ha tra l'altro deciso che vuole determinare un maggior numero di punti principali nell'ambito del programma di legislatura o della pianificazione annuale, che la Cancelleria federale deve fare in modo

che le verifiche dell'efficacia e i loro risultati siano maggiormente integrati nel processo di pianificazione e che il Consiglio federale deve informare in merito ai principali risultati delle verifiche dell'efficacia nel Rapporto di gestione. Con lettera del 15 dicembre 2005, la Conferenza delle presidenze delle commissioni e delegazioni di vigilanza ha invitato il Consiglio federale a informare come intende controllare e presentare l'esecuzione delle misure e delle raccomandazioni decise. Il Consiglio federale veglierà annualmente sull'esecuzione nell'ambito del Rapporto di gestione e informerà una prima volta sullo stato dell'attuazione nel Rapporto di gestione 2006.

Con decreto del 19 gennaio 2005, il Consiglio federale ha deciso che verranno fornite informazioni sulla politica del rischio della Confederazione nell'ambito del Rapporto di gestione. Nel capitolo 2 numero 131 si trova il relativo contributo per il 2005.

Con lettera del 9 novembre 2004, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha invitato il Consiglio federale a tenere conto degli indicatori, sviluppati nel contesto del programma di legislatura 2003–2007², nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi e a trarne un primo

¹ Rapporto del gruppo di contatto interdipartimentale «Verifica dell'efficacia» alla Conferenza dei segretari generali della Confederazione Svizzera del 14 giugno 2004 e decreto del Consiglio federale del 3 novembre 2004 «Attuazione dell'articolo 170 Cost. – consolidamento della verifica dell'efficacia»: http://www.ofj.admin.ch/bj/it/home/themen/staat_und_buerger/evaluation/umsetzung_art_170.html

² Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 «Indicatori quali strumenti di condotta strategica della politica», in risposta al postulato «Elaborazione di un sistema di indicatori quali strumenti di gestione» (00.3225) della Commissione del programma di legislatura del Consiglio nazionale (00.016 CN). Pubblicato dalla Cancelleria federale e dall'Ufficio federale di statistica, Berna e Neuchâtel 2004. http://www.admin.ch/ch/i/cf/rg/indikatoren04/Indikatoren_04.pdf

bilancio nel Rapporto di gestione 2004. Nell'introduzione, è stato dunque aggiunto un nuovo capitolo che informa sulle considerazioni politiche del Consiglio federale; gli indicatori generali corrispondenti sono raccolti in un nuovo allegato 5. Con il Rapporto di gestione 2005 vengono integrati per la prima volta in forma appropriata anche i rimanenti indicatori. Da quest'anno tutti gli indicatori vengono aggiornati annualmente sul portale delle statistiche della Confederazione³. Questo sistema di indicatori fornisce nel complesso anche un importante contributo al rilevamento periodico della situazione della Svizzera, così come chiesto al Consiglio federale nell'articolo 187 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale: gli indicatori offrono una

visione d'insieme sullo stato di importanti strumenti di condotta – quali la crescita economica, la disoccupazione, l'aliquota statale o la quota destinata alla socialità – agevolando il Consiglio federale e il Parlamento nell'analisi della situazione. In settori in cui esistono importanti obiettivi politici quantificati – per esempio la legge sul CO₂, la legge sul trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, l'aiuto pubblico allo sviluppo – essi forniscono informazioni sul raggiungimento degli obiettivi. Durante la legislatura 2003–2007 verranno approfondite questioni di metodo, analizzate le esigenze degli utenti e ottimizzata la gestione degli indicatori.

³ Sito internet sul portale delle statistiche dell'UST:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/die_schweiz_in_ueberblick/fuehrungsgroessen/einleitung.html

Sulla situazione della Svizzera

Evoluzione generale

Il contesto economico mondiale ha nuovamente conosciuto una fase di ripresa soprattutto nel secondo semestre. Negli Stati Uniti la ripresa era già in uno stadio avanzato ed è proseguita con vivacità fino all'ultimo. Nella zona dell'euro, dalla metà del 2005 si è consolidata la ripresa congiunturale, dapprima incerta, pur se la congiuntura interna (in particolare nei grandi Paesi membri) è rimasta meno solida. L'economia giapponese beneficia nuovamente di una corrente ascendente e, in numerosi Paesi emergenti, in particolare Cina e Paesi esportatori di greggio, continua la crescita economica. I prezzi del petrolio storicamente alti, mediamente di circa 55 dollari USA al barile non hanno soffocato la ripresa congiunturale mondiale. Nel corso del 2005, soprattutto da metà anno, la congiuntura in Svizzera si è nettamente ripresa. L'ascesa è stata sostenuta soprattutto dalle esportazioni, dagli investimenti edili e, nonostante l'ancora debole mercato del lavoro, dal consumo privato. In seguito all'evoluzione economica positiva negli ultimi trimestri, la Svizzera ha potuto nuovamente registrare una crescita dell'1,8 per cento circa. Con il 3,8 per cento nella media annuale, il tasso di disoccupazione (depurato dei valori stagionali) si situava leggermente al di sotto dell'anno prima (3,9%). Per la prima volta dal 2001 le medie annuali inerenti al numero dei disoccupati e al relativo tasso sono state inferiori ai valori dell'anno precedente.

Le prospettive di crescita a lungo termine della Svizzera sono per contro caratterizzate dal rischio di una flessione strutturale: innanzitutto l'invecchiamento comporterà probabilmente un incremento soltanto minimo dell'offerta di lavoro. Inoltre, negli ultimi decenni la Svizzera si è spesso classificata agli ultimi posti tra i Paesi dell'OCSE per quanto riguarda l'aumento della produttività del lavoro rife-

rita all'economia in generale. Considerate queste sfide, il Consiglio federale ha anteposto tre linee guida, collegate dal profilo materiale, al suo programma di Governo. La linea guida 1 si intitola «Accrescere la prosperità e assicurare la sostenibilità», la linea guida 2 «Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica» e la linea guida 3 «Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo».

Esiste tra l'altro un nesso diretto tra la garanzia del benessere e la posizione della Svizzera a livello mondiale. Diventa sempre più evidente che possiamo assicurare a lungo termine il nostro benessere, ma anche le nostre basi vitali, solamente se riusciamo a fare rispettare i nostri interessi a livello internazionale in veste di partner fidato disposto a cooperare. Nel 2005 numerosi sviluppi internazionali sono stati significativi al riguardo. In Europa il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, è già stato ratificato da tredici Stati membri (in Spagna e Lussemburgo mediante referendum), che rappresentano la metà dell'intera popolazione dell'UE. Altri due Paesi l'hanno invece respinto, la Francia il 12 maggio e i Paesi Bassi il 1° giugno. Il Consiglio d'Europa del 16/17 giugno 2005 ha quindi deciso di non mettere in dubbio il proseguimento della procedura di ratifica, ma di introdurre una fase di riflessione sull'Unione Europea, i suoi obiettivi e i suoi contenuti. A seguito di ciò diversi Stati (Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Svezia) hanno annunciato il differimento del loro processo di ratificazione. Nel primo semestre del 2006 il Consiglio d'Europa intende decidere in merito all'ulteriore prosieguo di tale processo. Il 3 ottobre 2005 sono iniziati i negoziati di adesione con la Croazia e la Turchia. L'ulteriore sviluppo dell'UE rimane molto importante per la Sviz-

zera. Dopo l'approvazione del Popolo al cammino bilaterale, il Consiglio federale ha perciò fatto il punto della situazione in merito alla sua politica europea (cfr. capitolo 1 punto principale 4). Anche nell'anno in rassegna il processo di globalizzazione⁴ è proceduto a livello mondiale e, cinque anni dopo l'approvazione della sua strategia di politica estera nel Rapporto sulla politica estera 2000⁵, il Consiglio federale ha fatto il punto della situazione in merito alla sua politica estera (cfr. capitolo 2 numero 311). Dalla primavera del 2005 si è potuta osservare un'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria verso occidente e nell'ottobre del 2005 sono comparsi i primi casi di H5N1 in Europa orientale. In rari casi il virus è stato trasmesso anche all'essere umano. Nell'anno in rassegna, in Svizzera il virus dell'influenza aviaria non è comparso né negli effettivi del pollame né nei volatili selvatici. Non si registrano casi neppure tra gli esseri umani.

Dal 21 al 23 agosto 2005, forti precipitazioni in Svizzera hanno portato a enormi danni. In pratica è stato interessato l'intero versante nordalpino, dal Cantone di Vaud passando per la Svizzera centrale

fino al Cantone dei Grigioni. Intere vallate sono state sommerse, torrenti hanno travolto le case, fiumi sono esondati, ad esempio il Lago di Sarnen, il Lago di Brienz e il Lago di Thun. Anche la galleria del Gottardo, la strada del Passo del Gottardo e la galleria del Lötschberg sono state chiuse. In tutto sono perite sei persone. La somma dei danni complessivi in Svizzera è stimata a oltre 2,5 miliardi di franchi. Le inondazioni sono state dunque il più grave evento singolo mai registrato, la cui analisi, dalla quale si possono trarre conseguenze e insegnamenti, sarà pronta tra circa due anni. Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto del Rapporto sugli eventi legati alle inondazioni 2005 e deciso di partecipare con 251 milioni di franchi ai costi complessivi di 511 milioni di franchi nel settore pubblico.

A parte la reazione a questi sviluppi internazionali e a eventi impreveduti e in sintonia con le tre linee guida del programma di legislatura, il Consiglio federale ha portato avanti o approvato importanti progetti previsti. Ne viene dato conto nei capitoli 1 e 2.

Valutazione di importanti strumenti di condotta⁶

Affinché la Svizzera possa mantenere la sua posizione ancora buona nel contesto internazionale è necessario aumentare le spese destinate all'intero settore dell'educazione e della ricerca (cfr. indicatori 1.1.1 e 1.1.6). Nel quadro delle misure di risanamento delle finanze federali (PSg 03 e PSg 04), il Consiglio federale e il Parlamento hanno perciò dato la priorità al settore della formazione e della

ricerca fondamentale; le spese in termini nominali crescono del 3,4 per cento all'anno negli anni 2005–2009. Questo è così il settore di compiti dalla crescita maggiore nelle finanze federali, fatta eccezione per il settore dei trasferimenti «Finanze e imposte».

La crescita strutturale della Svizzera è fra le più basse d'Europa e dell'OCSE (cfr. indicatore 1.2.1).

⁴ Per una presentazione dettagliata del processo di globalizzazione vedi: Stato maggiore di prospettiva dell'Amministrazione federale. Sfide 2003–2007 Tendenze e possibili temi futuri della politica federale. Edito dalla Cancelleria federale svizzera. Berna 2003. Cfr. <http://infobk-a.bfi.admin.ch/ch/i/cf/herausforderungen/documents/0gesamtbericht.pdf>

⁵ Vedi FF 2001 201

⁶ Questo capitolo si basa sull'allegato 5 e considera la successione dei singoli indicatori. Le cifre tra parentesi si riferiscono ai numeri degli indicatori di cui all'allegato 5; la numerazione corrisponde al Rapporto del CF in adempimento al Postulato di cui alla nota 2, che contempla tutti i circa 100 indicatori.

Nel raffronto internazionale, la posizione della Svizzera è peggiorata soprattutto negli anni Novanta. Per di più, le prospettive di crescita a medio e lungo termine sono insoddisfacenti. Per tali ragioni, nel suo programma di legislatura 2003–2007 il Consiglio federale ha dichiarato obiettivo primario l'incremento della crescita economica e il 18 febbraio 2004 ha definito un pacchetto di 17 misure a favore della crescita. Da allora, il Consiglio federale prende atto ogni anno dello stato di attuazione e decide in merito a eventuali misure supplementari (cfr. anche *Evoluzione generale*, cap. 1 punto principale 1).

Il Gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione parte da un leggero miglioramento sul mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione medio è stimato al 3,5 per cento per il 2006 e al 3,2 per cento per il 2007 (cfr. indicatore 1.2.8). La creazione di posti di lavoro è sostenuta da una politica orientata sulla crescita economica e dal miglioramento delle condizioni quadro per l'economia (cfr. capitolo 1 punto principale 1). Occorre preservare l'elevata flessibilità sul mercato del lavoro. L'assicurazione contro la disoccupazione deve garantire l'indennità di disoccupazione e l'aiuto al reinserimento.

Quanto alla disparità nella distribuzione del reddito, tra il 1998 e il 2003 non si sono praticamente verificati spostamenti (cfr. indicatore 1.2.1.4). Le prestazioni sociali riducono notevolmente le differenze, il che significa che l'odierno sistema di sicurezza sociale esplica effetti sensibilmente compensativi. Per il Consiglio federale non vi è perciò attualmente alcuna necessità di intervento.

Se le spese pubbliche crescono più in fretta dell'economia, aumenta l'aliquota statale, il che andrebbe in senso contrario alle linee direttrici delle finanze federali. L'aliquota statale della Confederazione è aumentata dal 9,7 (1990) all'11,6 per cento

(2004) (cfr. indicatore 1.3.1). In base alle più recenti stime di bilancio e nonostante i due programmi di sgravio 2003 e 2004, questo coefficiente aumenterà nuovamente all'11,6 per cento nel corso degli anni 2007–2009 del piano finanziario rispetto al preventivo 2006 (11,3%), il che è riconducibile in particolare alle entrate dal previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto che verranno trasferite completamente all'AI e che secondo il principio degli importi lordi vengono anche iscritte al passivo. Facendo astrazione da questo flusso di pagamenti con l'AVS e l'AI, l'aliquota statale regredisce leggermente all'11,2 per cento dell'anno 2009 del piano finanziario. Con il freno all'indebitamento, che si è concretizzato per la prima volta nel preventivo 2003, e le citate misure di risanamento si contribuisce dunque a stabilizzare e ridurre a lungo termine predetta aliquota. (Cfr. anche cap. 1 punto principale 2).

Tra il 1990 e il 2005 l'aliquota fiscale della Confederazione è aumentata dall'8,8 al 10,4 per cento (cfr. indicatore 1.3.3). Facendo astrazione dalle percentuali dell'imposta sul valore aggiunto destinate all'AVS, secondo le più recenti stime di bilancio nei prossimi anni (preventivo 2006 e piano finanziario 2007–2009) l'aliquota fiscale dovrebbe oscillare su un valore del 10,5 per cento. Il Consiglio federale ritiene che vi sia necessità d'intervento nell'imposizione delle famiglie, nell'imposizione delle imprese e nelle semplificazioni, in particolare dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. cap. 1 punto principale 1 e cap. 2 cn. 1.3.1). Il quadro finanziario di queste novità deve tuttavia rimanere entro limiti ristretti.

Oggi l'insieme delle emissioni di CO₂ è all'incirca uguale a quello del 1990 (cfr. indicatore 1.4.6). Gli attuali scenari prevedono per il 2010 un divario di 2,9 milioni di tonnellate rispetto a quanto indicato dalla legge sul CO₂. Il 22 giugno 2005, al fine di rispettare gli obiettivi di riduzione, il Consiglio fede-

rale ha deciso di introdurre una tassa sul CO₂ sui combustibili fossili e di proporre al Parlamento un'aliquota di 35 franchi per tonnellata di CO₂. Per quanto riguarda i carburanti, il centesimo per il clima, che dovrebbe essere riscosso dal settore petrolifero e i cui introiti saranno versati a una fondazione privata, dovrebbe essere adottato a titolo sperimentale fino alla fine del 2007. Se dalla verifica del reale contributo fornito da questa misura emergerà che il centesimo per il clima non ha prodotto gli effetti auspicati entro il 2010, occorrerà introdurre una tassa sul CO₂ anche per la benzina (cfr. anche cap. 2, cn. 1.4.1).

Nel 2005 la concentrazione di ozono è stata nella media degli anni precedenti e quindi in parte nettamente sopra il valore limite stabilito dalla legge (cfr. indicatore 1.4.9). Così, ad esempio, il valore medio orario di 120 µg/m³ è stato superato regolarmente presso tutte le stazioni di misurazione. Per raggiungere i valori limite di immissione stabiliti nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, occorre ridurre ancora di almeno la metà le attuali emissioni di inquinanti precursori dell'ozono (NO_x, VOC).

Per far fronte in maniera sostenibile al crescente volume di traffico bisogna aumentare la quota del trasporto pubblico rispetto al traffico viaggiatori (cfr. indicatore 1.4.18). La realizzazione dei grandi progetti ferroviari svolge un ruolo importante in tal senso. Nella sessione estiva 2005 il Parlamento ha deciso modifiche nel finanziamento di questi progetti, che rende necessaria una verifica complessiva di tutti i progetti ancora in fase di elaborazione. Nella legge federale sul raccordo RAV, il Parlamento ha stabilito che il relativo messaggio doveva essere presentato nel 2007. Alla fine del 2006 il Consiglio federale invierà in consultazione un progetto che dovrebbe mostrare dove occorre fissare le priorità per il futuro sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.

Il 23 novembre 2005, nel quadro dell'adozione dei suoi obiettivi per il 2006, il Consiglio federale ha deciso di rappresentare nel futuro progetto relativo al traffico merci l'obiettivo del trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi (cfr. indicatore 1.4.20) e le basi legali per le misure necessarie al suo raggiungimento. Un trasferimento duraturo del traffico merci dalla strada alla ferrovia è un compito di portata europea che non potrà essere raggiunto con i soli sforzi della Svizzera.

Dall'inizio della formula magica nel 1959, l'adesione media alla posizione del Governo e del Parlamento in occasione delle votazioni è del 62,4 per cento (media sopra tutti i valori medi della legislatura; cfr. indicatore 1.6.5). Durante le ultime quattro legislature (dal 1987 a oggi) si è potuto osservare un costante aumento del sostegno, passato dal 57,8 al 66,8 per cento. Nel 2004 si è al contrario segnato un netto crollo: nelle votazioni sui dodici oggetti, in media soltanto il 47,4 per cento dei votanti ha aderito alla proposta delle autorità. In quelle sui referendum facoltativi il crollo è stato minore ma pur sempre netto. Nel 2005 il tasso di adesione è cresciuto di nuovo: ai cinque oggetti, tra i quali i due decreti federali di politica europea di associazione a Schengen e Dublino e di estensione della libera circolazione delle persone (cfr. cap. 1 punto principale 4), ha aderito il 52,5 per cento dei votanti. In quelle sui referendum facoltativi l'adesione, pari al 54,8 per cento, è stata stranamente addirittura superiore. Il Consiglio federale continuerà a osservare da vicino gli ulteriori sviluppi di questi indicatori.

Il 28 novembre 2004, accogliendo la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti, Popolo e Cantoni hanno creato anche importanti presupposti affinché dopo l'entrata in vigore, presumibilmente nel 2008, per le persone fisiche non continuino a crescere le differenze cantonali del carico fiscale legato alle impo-

ste dirette (cfr. indicatore 1.7.3). Il nuovo sistema di perequazione sarà orientabile in funzione delle esigenze politiche: quanto più generoso sarà il Parlamento nel dotare finanziariamente i singoli meccanismi di compensazione, tanto maggiore sarà il potenziale di riduzione delle differenze cantionali relative alla capacità finanziaria e al carico fiscale. Il 7 settembre 2005 il Consiglio federale ha presentato il messaggio concernente la legislazione esecutiva che concretizza le modifiche nei singoli settori di compiti. (cfr. cap. 1 punto principale 2)

Le quote destinate alla socialità (CGSS) sono in aumento dal 1990 (cfr. indicatore 2.1.1). Mentre nel 1990, con circa il 20 per cento, la Svizzera si trovava al di sotto degli Stati dell'UE e dell'AELS con le più basse quote di spese sociali, nel 2003, con circa il 30 per cento, si trovava già nettamente al di sopra della media dei Paesi dell'UE-15. A causa del peggioramento della posizione svizzera, occorre osservare attentamente l'indicatore, tenendo conto che la crescita economica lo condetermina in maniera decisiva (prodotto interno lordo rivalutato nel denominatore; ripercussioni della crescita sull'assicurazione contro la disoccupazione, sull'assicurazione invalidità e sull'assistenza sociale). Questa tendenza negativa indica necessità di riforma nelle assicurazioni sociali (cfr. cap. 1 punto principale 3).

Nell'aiuto pubblico allo sviluppo (cfr. indicatore 3.1.1), al centro degli sforzi vi sono gli obiettivi di sviluppo per il millennio concordati nel 2000 dalla comunità internazionale e attuazione del Consenso di Monterrey (2002). Queste obbligazioni programmatiche sono state confermate in occasione del Vertice del Millennio +5 del settembre 2005. La Svizzera è invitata a fornire un contributo, conforme nel raffronto internazionale, per il conseguimento di questi obiettivi di sviluppo. Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha deciso di adeguare il metodo di calcolo della Svizzera ai criteri applicati dalla maggioranza degli Stati membri dell'OCSE. Nel 2004 sono stati computati anche i costi per i richiedenti l'asilo provenienti dai Paesi in sviluppo durante il primo anno di soggiorno. Nel 2004 l'aiuto pubblico allo sviluppo della Svizzera si è così situato a 1,5 miliardi di dollari USA o 0,41 per cento del suo prodotto nazionale lordo (PNL) e il nostro Paese ha occupato l'ottavo posto tra i 22 Paesi donatori dell'OCSE/DAC. Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha inoltre deciso di decidere successivamente in merito all'ulteriore sviluppo del volume dell'aiuto allo sviluppo svizzero per il periodo a partire dal 2009.

1

Punti principali della gestione del Consiglio federale

1. Promovimento della crescita e della competitività

Le 17 misure del pacchetto governativo per il promovimento della crescita sono state attuate secondo programma nel 2005, per quanto rientrassero nelle competenze decisionali del Consiglio federale. Il popolo ha inoltre approvato, in una votazione referendaria (punto principale 4), l'estensione della libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE (misura 7). Nell'anno in rassegna, il Consiglio federale non ha deciso – come annunciato – misure supplementari inerenti il pacchetto per il promovimento della crescita, poiché i lavori preparatori sono stati molto più impegnativi di quanto previsto. Di seguito vi informiamo sulle decisioni del Consiglio federale concernenti le misure previste per il 2005 (misure 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17).

Dal 14 settembre al 16 dicembre 2005, il Consiglio federale ha condotto una consultazione sui futuri sviluppi della politica agricola (misura 5). La politica agricola 2011 deve proseguire con coerenza nella riforma a tappe attuata finora, in modo tale che l'agricoltura possa adempiere i compiti costituzionali anche in caso di ulteriori aperture del mercato. Per rafforzare la competitività della produzione di derrate alimentari, i sussidi all'esportazione e più della metà dei mezzi finanziari destinati al sostegno del mercato dovrebbero essere trasformati in pagamenti diretti non vincolati ai prodotti. Il progetto contiene anche una riforma del diritto fondiario rurale e del diritto in materia di affitto agricolo.

Il 2 dicembre 2005, il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto sullo stato della liberalizzazione dei servizi in Svizzera in confronto all'UE (misura 6). Il rapporto giunge alla conclusione che, nei confronti del cosiddetto Stato «Best-Practice» (ossia lo Stato UE con la normativa attualmente più liberale in un determinato settore), la Svizzera evidenzia un importante ritardo nella liberalizzazione di settori come quello dell'approvvigio-

namento di energia elettrica, delle telecomunicazioni, dei servizi postali e del traffico ferroviario viaggiatori. Nei settori del commercio al dettaglio e all'ingrosso, dei servizi assicurativi, della sanità e della formazione, il nostro Paese evidenzia soltanto un leggero ritardo mentre si situa alla pari per quanto riguarda il traffico merci su rotaia e i servizi alle imprese. Per quanto concerne il disciplinamento dei servizi bancari, la Svizzera è designata Stato «Best-Practice». Tre studi quantitativi presentati nel quadro del rapporto sono giunti inoltre alla conclusione che un potenziale di crescita significativo potrebbe essere sfruttato se fossero attuate strategie di liberalizzazione vincenti nel settore dei servizi. A tale proposito la liberalizzazione in Svizzera sarebbe decisiva proprio per il raggiungimento di vantaggi economici.

Il 22 giugno 2005, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo alla riforma II dell'imposizione delle imprese (misura 8). Elementi centrali della riforma sono l'attenuazione della doppia imposizione economica nonché misure mirate a favore delle piccole e medie imprese (PMI), segnatamente per le imprese di persone. Un terzo aspetto riguarda la liquidazione parziale indiretta, la trasposizione e il quasi commercio di titoli, fattispecie per le quali è previsto un disciplinamento legislativo chiaro a beneficio anche di un miglioramento della certezza del diritto.

Il 26 gennaio 2005, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sui possibili miglioramenti nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (misura 9). Questo rapporto presenta da un lato le proposte di riforma che possono essere attuate nel contesto dell'attuale sistema di imposta sul valore aggiunto. Le modifiche della prassi che potevano essere oggetto di provvedimenti immediati, sono entrati in vigore già il 1° gennaio 2005. Gli adeguamenti della

prassi che necessitavano ancora di un approfondimento – in particolare da parte delle cerchie economiche interessate – sono entrati in vigore il 1° luglio 2005. Nel contempo il Consiglio federale ha deciso di intraprendere una riforma basilare della legge sull'imposta sul valore aggiunto con l'obiettivo di abolire le 25 eccezioni per giungere a un tasso unico. Contrariamente a quanto pianificato, la consultazione non ha più potuto essere avviata nel corso dell'anno in rassegna. Dal momento che il progetto è molto complesso dal profilo politico e materiale, è stato istituito un comitato presieduto da un incaricato esterno. Vi collaborano rappresentanti dell'economia, della scienza e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il comitato è chiamato a promuovere l'accettazione del progetto. L'importante mole di lavoro che tale compito implica ha imposto un adeguamento delle scadenze.

L'attuazione della misura 10, l'abbattimento del deficit strutturale delle finanze federali e il contenimento dell'aumento della quota d'incidenza della spesa pubblica sono trattati nel punto 2.

Il 9 dicembre 2005, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto concernente le misure per la salvaguardia di un alto tasso d'attività dei lavoratori più anziani (misura 12) e ha deciso a tale proposito un pacchetto di misure che, mediante tre obiettivi concreti, si prefigge di aumentare la partecipazione dei lavoratori più anziani al mercato del lavoro. Innanzitutto la legislazione sull'assicurazione sociale dovrebbe essere adeguata in modo tale che eventuali riduzioni del tasso di occupazione e un cambiamento di funzione nonché la prosecuzione dell'attività lavorativa non abbiano ripercussioni negative sull'età di pensionamento. In futuro deve poter essere vantaggioso lavorare più a lungo. Il

Consiglio federale intende elaborare un progetto corrispondente da porre in consultazione. D'altro canto, altre misure dovrebbero migliorare le opportunità di accesso al mercato del lavoro da parte dei lavoratori più anziani e adeguare le condizioni lavorative alle loro modificate esigenze.

La misura 13 (5ª revisione dell'Al) è presentata nel punto 3. La revisione del diritto delle società anonime, che prevede un insieme di misure per migliorare il Corporate Governance (misura 16), e la ratifica e l'attuazione della Convenzione dell'Aia sui trust (prima parte della misura 17) sono presentate nel capitolo 2 (n. 1.2.1).

Il Consiglio federale ritiene che la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero non sia oggi più necessaria e debba quindi essere abrogata (seconda parte della misura 17). Questo potrebbe dare importanti impulsi all'economia nazionale. Per evitare ripercussioni negative nella costruzione di alloggi di vacanza, che potrebbero farsi sentire in particolare nelle regioni turistiche, il Consiglio federale prevede misure di accompagnamento nell'ambito della pianificazione del territorio. Il 2 novembre 2005, ha posto in consultazione le rispettive proposte sotto forma di due avamprogetti separati.

L'11 marzo 2005, il Consiglio federale ha deciso di trattare a tappe la revisione parziale della legge federale sui brevetti d'invenzione (quarta parte della misura 17). Un primo messaggio del 18 maggio 2005 concerne l'approvazione di due trattati internazionali relativi al sistema di brevetto europeo, con i quali s'intende modernizzare tale sistema salvaguardando i principi comprovati e ridurre i costi dei brevetti europei. Il secondo messaggio del 23 novembre 2005 adegua la legge sui brevetti al pro-

gresso tecnologico e agli sviluppi internazionali. Pone l'accento sulla garanzia di un'adeguata protezione brevettuale delle invenzioni nel campo biotecnologico, dal momento che le opportunità offerte dalla biotecnologia possono essere sfruttate soltanto se anche le invenzioni in questo promettente campo sono adeguatamente protette. Tutta una serie di limiti deve sia impedire di recare pregiudizio alla ricerca e allo sviluppo ulteriore delle invenzioni sia creare il miglior equilibrio possibile fra gli interessi antitetici della società, dell'etica, della ricerca e dell'economia. Inoltre dovrebbe essere iscritto il vigente principio dell'esaurimento nazionale che permette al titolare del brevetto di difendersi, entro i limiti del diritto in materia di cartelli, dalle importazioni parallele. A tale proposito l'importazione parallela ammessa di prodotti protetti da un diritto di marchio o d'autore non deve essere impedita dal fatto che una parte accessoria del prodotto in questione è protetta da un brevetto. Infine, nel decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti figurano gli adeguamenti della legge sui brevetti, necessari alla ratifica di tale Trattato. Il previsto terzo messaggio, che mira a unificare la giurisdizione in materia di brevetti e a istituire un regolamento professionale per gli agenti di brevetti, non ha potuto essere licenziato nel corso dell'anno in rassegna. In confronto agli altri aspetti della revisione, il miglioramento dei rimedi giuridici in materia di brevetti si è rivelato meno urgente. Dopo la consultazione erano disponibili soltanto proposte di soluzione. Prendere in considerazione tali proposte nelle prime due fasi avrebbe comportato quindi un notevole ritardo negli altri ambiti tematici. Il miglioramento dei rimedi giuridici in materia di brevetti deve inoltre essere armonizzato

con l'introduzione di un ordinamento federale di procedura civile.

In sintonia con l'orientamento del pacchetto per il promovimento della crescita, la politica regionale va reimpostata. Il 16 novembre 2005, il Consiglio federale ha approvato il corrispondente messaggio concernente la legge federale sulla nuova politica regionale che prevede, a partire dal 2008, la messa a disposizione di 70 milioni di franchi per il potenziamento delle capacità innovative e concorrenziali delle regioni. Queste prestazioni provenienti da un fondo per lo sviluppo regionale (da costituirsi) sarebbero garantite dal recupero dei prestiti d'aiuto agli investimenti e dai 30 milioni che saranno versati annualmente dalla Confederazione. La nuova legge federale sulla politica regionale subentrerà, a partire dal 2008, a quattro atti normativi disciplinanti misure di sostegno di politica regionale (aiuto agli investimenti nelle regioni montane, promovimento delle zone di rilancio economico, Regioplus e Interreg). Essa costituisce la base per programmi pluriennali di realizzazioni concrete. La nuova politica regionale è incentrata sul promovimento delle regioni di montagna, delle altre aree rurali e delle regioni periferiche. L'accento è posto, oltre che sull'offerta di manodopera qualificata e di infrastrutture di elevata qualità, sempre di più su altri fattori come ad esempio un atteggiamento di apertura delle istituzioni nei confronti delle imprese, lo spirito imprenditoriale, le reti regionali o l'accesso alle conoscenze. Il Consiglio federale fa presente inoltre la possibilità di agevolazioni fiscali per chi volesse creare un'impresa in queste regioni.

2. Stabilizzazione delle finanze federali

La Costituzione (freno all'indebitamento) prescrive che l'equilibrio delle finanze federali sia garantito nel tempo – al di là quindi di un periodo congiunturale – e ciò dovrebbe contribuire a ribaltare le sorti dell'economia nazionale svizzera. Il Consiglio federale intende perseguire questo obiettivo con una strategia di risanamento che contempla, da un lato, misure immediate volte ad annullare entro il 2007 il deficit strutturale (uno degli obiettivi prioritari del Consiglio federale nel corso della presente legislatura) e, dall'altro, riforme strutturali supplementari a media e lunga scadenza. Durante l'anno in rassegna sono stati effettuati o avviati importanti passi in questa direzione.

Le misure immediate comprendono i programmi di sgravio 2003 e 2004 nonché il piano di rinuncia a determinati compiti dell'Amministrazione.

Il 30 novembre 2005, il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore, il 1° gennaio 2006, il programma di sgravio 2004 (sgravi annui per 1,9 miliardi di franchi; volume totale raggiunto a partire dal 2008) che il Parlamento aveva approvato nella sessione estiva 2005 e dopo che il termine di referendum era scaduto inutilizzato. Un'altra significativa parte delle misure immediate è entrata così nella fase realizzativa. Già con il programma di sgravio 2003 vennero decisi sgravi per 3 miliardi di franchi (volume totale raggiunto a partire dal 2006) che sono entrati progressivamente in vigore a partire dal 1° aprile 2004. Con queste premesse il Consiglio federale ha potuto inserire per la prima volta nel suo preventivo 2006, licenziato il 24 agosto 2005, tutte le misure immediate previste nel quadro della strategia di risanamento: le finanze federali miglioreranno complessivamente di oltre 4 miliardi di franchi. Circa 3,8 miliardi di sgravi sono ottenuti grazie a minori uscite, mentre 400 milioni da maggiori entrate.

Già durante la seduta speciale dell'11 e 12 giugno 2004, il Consiglio federale aveva deciso, nel quadro di un piano di rinuncia a determinati compiti, di ridurre del 5 per cento entro il 2008 le spese interne all'Amministrazione (spese per il personale e il materiale, investimenti). Il 13 aprile 2005 ha quindi adottato le misure necessarie allo scopo. Grazie ad esse, le finanze federali saranno sgravate per circa 190 milioni di franchi, 45 per cento dei quali sarà costituito da risparmi nelle spese per il personale. Una parte importante delle misure proposte riguarda il settore ristretto dell'amministrazione e persegue la semplificazione delle procedure. Sono inoltre previste anche importanti rinunce a compiti come la riduzione dell'orario d'apertura dei musei o la soppressione di diverse pubblicazioni. Invece del rapporto separato annunciato negli obiettivi 2005, il Consiglio federale ha informato sul piano di rinuncia a determinati compiti nel suo rapporto sul piano finanziario 2007–2009.

Nell'ambito delle misure a lungo termine, il Consiglio federale intende avviare riforme strutturali al fine di evitare nei prossimi anni programmi di risparmio a breve scadenza. Fra queste misure rientrano un esame sistematico dei compiti, il risanamento delle casse pensioni della Confederazione, la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni, nonché la riforma dell'Amministrazione federale 2005–2007.

Il 31 agosto 2005, il Consiglio federale ha deciso di riunire tutti i compiti della Confederazione in un portafoglio di compiti e in seguito di esaminare sistematicamente tutte le attività e le prestazioni. Su tale base deciderà quindi in quali settori sarà sempre necessario l'intervento dello Stato e dove potranno essere ottenuti evidenti e durevoli risparmi grazie a riforme e alla rinuncia di importanti com-

piti. Le prime discussioni dovrebbero aver luogo in seno allo stesso Consiglio federale, mentre l'Amministrazione sarà coinvolta soltanto successivamente per attuare gli indirizzi della riforma decisi dall'Esecutivo. Si rinuncerà anche all'impiego di esperti esterni. I risultati di questo esame dovrebbero essere integrati nel programma di legislatura 2007–2011.

Il 23 settembre 2005, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione, adempiendo così al mandato parlamentare di presentare entro la fine del 2006 un progetto che preveda il primato dei contributi per la previdenza della Confederazione. La previdenza professionale del personale della Confederazione dovrebbe essere fundamentalmente ristrutturata con il passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi. Nel contempo la cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA viene consolidata durvolmente per il tramite di diversi provvedimenti. Anche gli assicurati devono contribuire a questo consolidamento, versando in parte contributi più elevati e percependo rendite decurtate in caso di pensionamento anticipato volontario, dal momento che le pensioni subiscono una riduzione prettamente attuariale affinché possano essere eliminati i deficit di finanziamento riscontrati sinora. Esclusi i beneficiari di rendite AI, le persone già pensionate al momento dell'entrata in vigore della revisione totale della legge dovrebbero essere trasferite in un ente previdenziale chiuso, la cosiddetta cassa dei pensionati. In merito la Confederazione dovrebbe garantire che questi 40'000 assicurati circa percepiranno le pensioni di vecchiaia loro assicurate. In generale è stabilito che il nuovo sistema previdenziale della Confederazione non debba sostenere costi maggiori rispetto a quelli sopportati finora.

Dopo che il progetto di modifica costituzionale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni è stato approvato il 28 novembre 2004 in votazione popolare, il 7 settembre 2005 il Consiglio federale ha presentato il messaggio che accompagna la legislazione d'esecuzione. Poiché le leggi federali da adeguare costituiscono parte di una riforma coerente del federalismo e circa la metà è da intendersi come una conseguenza a livello legislativo delle norme costituzionali approvate, tali leggi sono riunite in un atto legislativo mantello. Quest'ultimo sottostà al referendum facoltativo e prevede modifiche in diversi settori di compiti. In alcuni settori sono state proposte unicamente modifiche puntuali, mentre in altri settori politici la portata delle modifiche è molto ampia.

Il 27 aprile 2005, il Consiglio federale ha approvato il piano della riforma dell'Amministrazione federale 2005–2007 e nominato il «delegato del Consiglio federale per la riforma dell'Amministrazione». Il 7 settembre 2005 ha accolto nove progetti trasversali per l'intera Amministrazione e ha preso atto di 24 progetti dipartimentali. Gli obiettivi concreti sono la semplificazione delle strutture di condotta, l'ottimizzazione della gestione del personale nonché l'aumento dell'efficienza mediante la riduzione della densità normativa, lo snellimento delle procedure e l'eliminazione dei doppioni. Non è stato presentato alcun rapporto al Parlamento, poiché con l'insediamento del delegato il progetto è stato rielaborato. Diverse commissioni parlamentari (CdG, CIP, CdF) sono state informate sullo stato del progetto.

3. Consolidamento e risanamento delle assicurazioni sociali

Nonostante una diminuzione del numero di nuove rendite nel 2005, il totale delle rendite in corso continua a crescere e il deficit dell'assicurazione invalidità (AI) si mantiene alto (1,2 miliardi di franchi nella prima metà del 2005). Se non si corre ai ripari, il Fondo di compensazione dell'AVS/AI sprofonderà nelle cifre rosse a partire dal 2010, poiché una parte importante dei suoi averi sarà costituita da crediti nei confronti dell'AI. In vista di una profonda riforma dell'AI e allo scopo di trovare nuove fonti d'entrata, il Consiglio federale ha adottato tre messaggi. In quello del 22 giugno 2005 concernente la quinta revisione dell'AI, ha proposto di ridurre del 20 per cento (rispetto al 2003) il numero delle nuove rendite mediante misure come il rilevamento tempestivo delle persone inabili al lavoro e il loro rapido reinserimento nel mondo del lavoro, nonché di conseguire dei risparmi, in particolare sopprimendo le rendite complete in corso e il supplemento di carriera. Gli assicurati dovrebbero inoltre essere tenuti a collaborare maggiormente all'integrazione. La definizione più restrittiva del concetto d'invalidità e una normativa più chiara concernente il diritto alla rendita dovrebbero inasprire le condizioni che permettono oggi di percepire una rendita AI. Inoltre, la revisione prevede misure volte a correggere incentivi finanziari che attualmente rendono a volte più interessante per un assicurato vivere con una rendita AI anziché essere professionalmente attivo nel limite delle sue possibilità. L'aliquota di contribuzione AI dovrebbe passare dall'1,4 all'1,5 per cento. Queste misure dovrebbero permettere il miglioramento dei conti dell'AI di 596 milioni di franchi all'anno fino al 2025. Nell'altro messaggio concernente il finanziamento aggiuntivo dell'AI presentato anche il 22 giugno 2005, il Consiglio federale propone un aumento dell'IVA dello 0,8 per cento a beneficio dell'AI. Questa misura dovrebbe comportare entrate annue supplementari

per 2,5 miliardi di franchi fra il 2008 e il 2025. Nel suo messaggio del 4 maggio 2005, il Consiglio federale ha proposto inoltre di semplificare la procedura di materia di assicurazione invalidità al fine di scoraggiare la propensione degli assicurati a utilizzare tutti i rimedi giuridici, evitando così di prolungare le procedure e di sovraccaricare i tribunali.

La situazione finanziaria dell'AVS dipende in larga misura dall'evoluzione demografica. Se attualmente per un pensionato vi sono 3,6 contribuenti, nel 2035 i contribuenti saranno soltanto 2,3. Dopo l'affossamento dell'11ª riforma dell'AVS, il 30 giugno 2004 il Consiglio federale ha deciso di riformare l'assicurazione a tappe. Il 23 febbraio e il 2 novembre 2005 ha preso atto dei risultati delle consultazioni precisando le decisioni sul modo di procedere e il contenuto della seconda versione dell'11ª revisione dell'AVS. Dopo che, il 16 maggio 2004, il primo progetto è stato respinto in votazione popolare, le condizioni quadro non hanno subito importanti cambiamenti. Già nel 2011 i mezzi del Fondo AVS – senza tenere conto dei debiti dell'AI da esso coperti – scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite annuali e continuerà poi a calare. Se si prendono in considerazione i debiti dell'AI, la situazione è ancora più difficile: fino alla fine del 2010 l'AVS disporrà in realtà soltanto di mezzi liquidi per un ammontare di circa il 15–20 per cento delle uscite annuali (inclusa la 5ª revisione dell'AI, senza ulteriori entrate provenienti dall'IVA e senza l'oro della Banca nazionale). Il 21 dicembre 2005, il Consiglio federale ha pertanto licenziato i due messaggi concernenti l'11ª revisione dell'AVS, quale prima fase della riforma. Il primo prevede un'età di pensionamento uniforme di 65 anni per uomini e donne e l'estensione della normativa vigente relativa alla riscossione anticipata e al rinvio della rendita di vecchiaia. Il grado di copertura minimo del Fondo di compensazione dell'AVS è fissato al 70

per cento delle uscite annuali. Qualora dovesse scendere sotto questo limite, le rendite AVS saranno adeguate soltanto a determinate condizioni. Se il grado di copertura dovesse scendere al di sotto del 45 per cento, le rendite non verranno più adeguate. Per le misure concernenti le prestazioni il Consiglio federale rinuncia alla soppressione della rendita vedovile per le donne senza figli, proposta nella procedura di consultazione. Il messaggio prevede inoltre misure volte a facilitare l'esecuzione dell'assicurazione, in particolare la soppressione della franchigia per pensionati attivi. Il secondo messaggio introduce una prestazione di prepensionamento per determinate categorie di persone. La nuova prestazione è destinata agli assicurati di età compresa tra i 62 e i 65 anni che adempiono a determinate condizioni di reddito, basate sul sistema delle prestazioni complementari. Essa permette ad un gruppo di assicurati che ne ha particolarmente bisogno di usufruire di un pensionamento flessibile. Le due componenti della revisione sgravano ogni anno l'AVS di 341 milioni (media del periodo 2009–2020). L'Al dovrà sopportare maggiori uscite per un ammontare di 58 milioni di franchi, mentre nell'ambito delle prestazioni complementari saranno realizzati risparmi per 11 milioni di franchi. Entrambi i progetti mirano a garantire a breve scadenza l'equilibrio finanziario dell'assicurazione.

L'aumento della speranza di vita e quindi della durata di versamento delle rendite ha imposto una riduzione dell'aliquota di conversione nella previdenza professionale. Con la prima revisione della LPP si è deciso di ridurre, sull'arco di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2005, l'aliquota dal 7,2 al 6,8 per cento. Al fine di adeguare l'aliquota di conversione alla prospettata diminuzione dei rendimenti sui mercati finanziari, il 16 novembre 2005 il Consiglio federale ha dato l'incarico di elaborare un nuovo progetto da porre in consultazione all'inizio

del 2006. Anche il saggio minimo d'interesse sugli averi di vecchiaia dipende dal rendimento degli investimenti usuali sul mercato. Il 31 agosto 2005, il Consiglio federale ha deciso di mantenere invariato (al 2,5%) nel 2006 il saggio minimo di interesse. Per il 2007 lo riesaminerà e lo adeguerà qualora l'evoluzione delle possibilità di investimento renderà necessario tale adeguamento per gli istituti di previdenza. Le perdite subite da diversi istituti di previdenza sui mercati finanziari impongono un rafforzamento della sorveglianza. Sulla base di un rapporto del 2004 di una commissione di esperti, il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha emanato alcune modifiche a livello di ordinanza quali misure immediate che non richiedono adeguamenti legislativi. Il 1° luglio 2005 inoltre, le raccomandazioni della commissione di esperti sono state trasposte in una istruzione secondo la quale istituti collettivi e comuni parzialmente o interamente autonomi di nuova fondazione dovranno possedere un capitale minimo e una garanzia bancaria. Il Consiglio federale inoltre ha incaricato un gruppo di esperti di elaborare un avamprogetto di modifica dell'organizzazione della sorveglianza. La relativa procedura di consultazione non ha potuto essere avviata nel 2005 come previsto, poiché i lavori del gruppo di esperti sono terminati soltanto il 19 dicembre. Il Consiglio federale ha infine condotto la consultazione sulla terza ed ultima fase dell'attuazione della prima revisione della LPP e, il 10 giugno 2005, ha emanato le modifiche a livello di ordinanza che fissano in particolare a 58 anni (con eccezioni) l'età minima per poter beneficiare anticipatamente della previdenza professionale. Inoltre viene definito in modo più preciso il concetto di previdenza professionale e viene disciplinato il riscatto di anni assicurativi. Con diverse normative si intende evitare che assicurati privilegiati si procurino eccessivi vantaggi fiscali grazie al secondo pilastro.

4. Consolidamento dei rapporti con l'Europa

In occasione dell'adozione degli Accordi bilaterali II e del Protocollo aggiuntivo che approva l'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE da parte delle Camere federali nella sessione invernale 2004, venne deciso che sette di tali accordi e il Protocollo avrebbero dovuto essere sottoposti a referendum facoltativo. Alla scadenza del termine referendario, ossia il 31 marzo 2005, erano stati domandati due referendum. Il primo, tenutosi il 5 giugno 2005, verteva sulla partecipazione della Svizzera agli accordi di Schengen/Dublino. Tale partecipazione è stata accettata dal 54,6 per cento dei votanti. Il secondo referendum riguardava il Protocollo sul estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE e sulle misure collaterali decise dal Consiglio federale allo scopo di evitare abusi nel mercato del lavoro. Il referendum si è svolto il 25 settembre 2005 e l'oggetto è stato approvato dal popolo con il 56 per cento di sì.

Nella sua seduta dell'11 maggio 2005, il Consiglio federale ha approvato il calendario per la ratifica degli accordi bilaterali concernenti la fiscalità delle risparmio, l'ambiente, le statistiche, le pensioni e MEDIA. La ratifica dei primi quattro accordi è stata notificata all'UE nel corso del mese di maggio e quella concernente l'Accordo MEDIA nell'ottobre 2005. Una parte degli accordi bilaterali II è entrata in vigore nel corso del 2005. Si tratta degli accordi sui prodotti agricoli trasformati (marzo), sulle pensioni (maggio) e sulla fiscalità delle risparmio (luglio). Non sono stati invece ratificati nel 2005 gli Accordi sull'associazione della Svizzera a Schengen e Dublino e l'Accordo sulla lotta contro le frodi. Nel caso di Schengen il ritardo nella ratifica è dovuto da un lato al fatto che mancava la ratifica da parte dell'UE (riserve espresse dal Parlamento di

diversi Stati membri), d'altro lato al fatto che in Svizzera si doveva ancora procedere ai lavori preparatori per la messa in vigore. Anche per quanto concerne l'Accordo sulla lotta contro le frodi (accordo misto) manca ancora la ratifica dell'UE e dei suoi Stati membri. Non è stato possibile ratificare come previsto entro la fine del 2005 il Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone a causa delle divergenze interne all'UE sulla chiave di riparto del contributo svizzero alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata. Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale, con la modifica di tre ordinanze emanate dal Parlamento nel 1999, ha precisato e rafforzato l'attuazione di misure collaterali relative alla libera circolazione. Si tratta dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera, l'ordinanza di esecuzione della legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri e l'ordinanza sul collocamento.

In 26 ottobre 2005 il Consiglio federale ha tenuto una seduta speciale («seduta di clausura») dedicata alla politica europea. Questa seduta aveva lo scopo di fare il punto sulla situazione in materia di politica europea dopo i due referendum sopra menzionati e di determinare i prossimi passi in questo settore. In tale occasione, il Consiglio federale ha deciso di proseguire nella via bilaterale nelle sue relazioni con l'UE. A tale scopo, ha deciso di mettere quanto prima in vigore l'insieme degli Accordi bilaterali II e il Protocollo sul estensione della libera circolazione delle persone. Inoltre proseguirà i colloqui per sondare possibili interessi comuni che potranno essere in futuro oggetto di negoziato. Il Consiglio federale ha poi confermato la sua intenzione di contribuire alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata. Proseguirà dunque le misure preparatorie per l'attuazione di questo contributo affinché sia possibile farlo comin-

ciare alla fine del 2006. In quest'ottica, firmerà con l'UE un Memorandum of Understanding e concluderà in seguito accordi quadro bilaterali con ciascuno dei nuovi Stati membri. Inoltre, il Consiglio federale ha confermato la sua posizione, più volte ribadita, in merito alla domanda di adesione della Svizzera: non ritirerà la domanda di adesione. L'adesione all'UE è un'opzione a lungo termine. Il Consiglio federale ha deciso che un dibattito di fondo su questa questione e sull'orientamento futuro della politica europea della Svizzera sarà condotto sulla base

del rapporto sulle opzioni in materia di politica europea. Annunciato nel programma di legislatura 2003–2007, tale rapporto sarà presentato prima della pausa estiva 2006 e analizzerà le diverse vie possibili per la Svizzera, nonché i vantaggi, gli inconvenienti e le conseguenze di ognuna di queste opzioni rispetto ai diversi temi chiave. Nel corso di questa seduta, il Consiglio federale ha inoltre dato la sua autorizzazione alla prossima apertura a Berna di una delegazione della Commissione europea.

5. Ulteriore sviluppo della politica di sicurezza

Per risolvere questioni organizzative di dettaglio, il Consiglio federale ha istituito il 22 giugno 2005 uno Stato maggiore di crisi della Giunta in materia di sicurezza, allo scopo di ottimizzare la cooperazione nazionale in materia di sicurezza e di rafforzare la condotta in materia di politica di sicurezza. Già il 22 dicembre 2004, aveva deciso di sostenere nelle sue funzioni direttive la politica federale in materia di sicurezza – costituita dalla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dall’Organo direttivo in materia di sicurezza – attraverso l’istituzione di uno stato maggiore permanente di crisi, di dimensioni ridotte. Questo stato maggiore di livello superiore, disponibile in permanenza è finalizzato all’individuazione tempestiva, alla sorveglianza della situazione e alla gestione di eventi e di crisi di rilievo nell’ambito della politica di sicurezza. Esso ha il compito di appoggiare la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e l’Organo direttivo in materia di sicurezza nell’assunzione dei rispettivi ruoli di consulenza e di preparazione delle basi decisionali destinate al Consiglio federale e di assicurare l’organizzazione della condotta politica in questo settore. È direttamente subordinato al capo della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. La scelta del personale e la sua organizzazione sono avvenute in tempi brevi; la nuova struttura ha dunque iniziato la sua attività il 1° ottobre 2005. Grazie a queste misure, il Consiglio federale dispone di uno strumento efficace per gestire le situazioni di crisi nazionali e per la collaborazione con i partner coinvolti.

Al fine di realizzare le misure avviate già nel 2004 per ottimizzare la politica federale in materia di sicurezza, il Consiglio federale ha deciso il 22 giu-

gno di intensificare la collaborazione tra i servizi d’informazione del DDPS e del DFGP. In futuro il Servizio informazioni strategico (SIS) del DDPS e il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) del DFGP coopereranno in modo più stretto nella trattazione delle tematiche attinenti al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla proliferazione. A tale scopo hanno creato piattaforme comuni di valutazione e analisi, che sono operative dal gennaio 2006. La stretta collaborazione nelle piattaforme consentirà di evitare eventuali difficoltà di delimitazione dei compiti, conflitti di competenze e doppioni. Il Consiglio federale ha inoltre deciso che, per determinate attività in seno ai servizi d’informazione, devono essere istituzionalizzate le intese tra il SIS e il SAP. Nello stesso pacchetto di misure rientra l’istituzione di un’interfaccia tra il DFAE (CPSI) e il DDPS (SIS) che si prefigge di evitare doppioni e creare sinergie nel settore delle analisi in materia di politica estera. L’interfaccia è operativa dal 1° gennaio 2006. I particolari relativi alla collaborazione sono stati disciplinati in una convenzione sulle prestazioni. I compiti principali dell’interfaccia sono costituiti da uno scambio più intenso di informazioni e da una migliore coordinazione dell’analisi tra DFAE e SIS in ambito internazionale. La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza esaminerà periodicamente l’opportunità e l’efficacia delle misure decise per quanto concerne l’efficienza e l’efficacia del lavoro dei servizi d’informazione e, se del caso, presenterà al Consiglio federale proposte di miglioramento.

Nell’ambito delle attuali discussioni sul ruolo dell’ONU e sulle riforme che sono necessarie in questo campo, la Svizzera si è impegnata a favore

di una rivitalizzazione del sistema di sicurezza collettiva, previsto dalla Carta dell'ONU per garantire il rispetto del diritto internazionale pubblico in caso di impiego della forza militare e la competenza centrale del Consiglio di sicurezza quando si tratta di decidere misure per il mantenimento della pace e della sicurezza collettiva. Il Consiglio federale constatata con soddisfazione che anche il documento finale del vertice ONU di metà settembre 2005 sostiene questi principi, di importanza cruciale per l'autorità delle Nazioni Unite. Per quanto concerne la riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU in particolare, la Svizzera si è dichiarata favorevole a un allargamento del Consiglio di sicurezza basata su criteri obiettivi quali l'entità dei contributi a favore delle attività dell'ONU forniti dai singoli membri. Ha tuttavia sottolineato che l'allargamento non deve comportare una concessione del diritto di veto a nuovi Stati membri, poiché una simile soluzione complicherebbe il processo decisionale nel Consiglio di sicurezza riducendone la capacità d'azione. La Svizzera si è inoltre impegnata a favore di un miglioramento dei metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza. A tal fine ha presentato – assieme ad altri Paesi – una serie di proposte concrete intese a migliorare la trasparenza e a rafforzare le possibilità di partecipazione di tutti i Paesi membri dell'ONU.

L'11 maggio 2005, il Consiglio federale ha concretizzato con la fase di sviluppo Esercito 2008/2011 le sue decisioni dell'8 settembre 2004 per l'attuazione della riforma dell'esercito. Entro il quadro tracciato nel rapporto sulla politica di sicurezza 2000 e nel concetto direttivo Esercito XXI, queste decisioni permetteranno all'esercito di essere meglio in grado di fornire le prestazioni che

oggi da esso si pretendono e nel contempo di tenere conto della pressione finanziaria che grava sul settore militare. Inoltre saranno ridotte le capacità per la difesa contro le aggressioni militari classiche, mantenendo e sviluppando però la competenza (nel senso del «savoir-faire»), in modo che, se si dovesse delineare una concreta minaccia militare per la Svizzera, si possa di nuovo potenziare l'esercito. I mezzi dell'esercito, prioritariamente orientati a impieghi di sicurezza (sicurezza del territorio, ma anche sostegno sussidiario alle autorità civili in materia di sicurezza interna) – in risposta alla richiesta di prestazioni e alla situazione di rischio attuale e probabile in futuro – verranno rafforzati. Inoltre, in questa fase di sviluppo verrà realizzata la capacità di mettere a disposizione, in caso di bisogno e dopo il necessario periodo di preparazione, circa 500 militari per la promozione militare della pace. In questa fase di sviluppo non verranno toccati i compiti, il sistema di milizia e l'effettivo complessivo dell'esercito. Anche la riserva rimarrà intatta, poiché è parte del sistema di allerta modulata ed è la conseguenza di una concezione dell'esercito fondata sulla capacità di aumentare il numero degli effettivi. Il Consiglio federale non vede per il momento nessun motivo di chiedere al Parlamento un aumento della quota di militari in ferma continuata prevista dalla legge (15% di una classe di reclute).

Emanando l'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 2002 sull'organizzazione dell'esercito (OEs) il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di allestire un rapporto sulle strutture di comando e sui rapporti di subordinazione entro due anni dall'entrata in vigore dell'OEs (1° gennaio 2004). Il Consiglio federale ha licenziato il rapporto il 2

dicembre 2005. Il mandato di riferire al Parlamento traeva origine della discussione sulla struttura dell'esercito nel quadro del dibattito sul concetto direttivo Esercito XXI. Era particolare controversa la questione se le Forze terrestri dovessero essere organizzate in unità fisse a livello di divisione accanto alle quattro regioni territoriali (modello della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati) oppure dovessero essere direttamente subordinate alle brigate terrestri, dalle quali a seconda dei compiti andavano formate unità di impiego su misura (modello delle cosiddette «task-force» secondo il concetto direttivo Esercito XXI). Il rapporto del Consiglio federale mostra che le strut-

ture attuali dell'esercito, che si fondano sul modello delle «task-force», hanno dato buoni risultati, poiché offrono un considerevole grado di flessibilità. La dimostrazione sono stati negli ultimi due anni gli impieghi nel WEF di Davos e le esercitazioni di stato maggiore. Inoltre si è dimostrato che le quattro regioni territoriali svolgono un ruolo importante per il radicamento territoriale dell'esercito e per la garanzia dei collegamenti con le autorità civili nei Cantoni. Nei prossimi anni si dovrà verificare se, nel quadro della fase di sviluppo Esercito 2008/2011 occorra adeguare le strutture, senza per questo che vada perduta la necessaria flessibilità di formare unità di impiego su misura.

2

Programma di legislatura 2003–2007: Rapporto del 2005

1 Accrescere il benessere e assicurare la sostenibilità

1.1 Ricerca e formazione

1.1.1 Obiettivo 1: Rafforzare la formazione e la ricerca

- Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sui brevetti d'invenzione
- Consultazione relativa a una nuova legge sulle scuole universitarie
- Messaggio sulla partecipazione ai programmi di formazione, formazione professionale e ai programmi per la gioventù e la partecipazione al 7° programma quadro di ricerca dell'UE
- Consultazione sull'articolo costituzionale e la legge federale sulla ricerca sull'essere umano
- Revisione dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali; coordinamento a livello nazionale delle scuole universitarie professionali nei settori Edilizia, Scienze della vita e Design; Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sull'offerta di studi nelle scuole universitarie professionali
- Consultazione relativa a una legge federale sulle professioni della psicologia e decisione sulla procedura ulteriore

Della revisione del diritto dei brevetti viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 1).

Diversamente da quanto aveva previsto per il 2005, il Consiglio federale non ha potuto avviare la consultazione relativa alla nuova legge quadro sulle scuole universitarie, perché il progetto di detta legge richiedeva, sia dal profilo contenutistico che da quello temporale, un'armonizzazione con il progetto di articolo costituzionale sulla formazione con la collaborazione dei Cantoni.

Il Consiglio federale non ha potuto presentare, come previsto per il 2005, il messaggio sulla partecipazione svizzera ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e la partecipazione al 7° programma quadro di ricerca dell'UE. Dato che la decisione di stanziare il budget per detti programmi a livello di Unione europea è stata rinviata, la necessità da parte della Svizzera non è ancora stata appurata.

Contrariamente a quanto previsto, il Consiglio federale non ha potuto avviare nel 2005 la consultazione sull'articolo costituzionale e la legge federale sulla ricerca sull'essere umano per mancanza di risorse personali.

Il 14 settembre 2005, il Consiglio federale ha adottato la revisione parziale dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali, rivelatasi necessaria in seguito alla revisione parziale della legge

sulle scuole universitarie professionali. Essa tiene parimenti conto degli obiettivi della riforma del «Paesaggio universitario svizzero». Le modifiche sono entrate in vigore il 5 ottobre 2005 unitamente alla revisione della legge sulle scuole universitarie professionali e di altri atti esecutivi. Al centro della revisione parziale, vi sono il passaggio alla competenza federale dei settori della salute, del lavoro sociale e dell'arte, precedentemente disciplinati a livello cantonale, l'adozione della dichiarazione di Bologna e l'accreditamento. È inoltre migliorata la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni ed è dato maggior spazio all'autonomia delle scuole universitarie professionali. È ora prevista l'introduzione di costi standard quale base di finanziamento. Il finanziamento federale in materia di perfezionamento cesserà alla fine del 2006, mentre in futuro i cicli di studio per il perfezionamento non saranno più sottoposti a una procedura di riconoscimento da parte della Confederazione.

Il Consiglio federale non ha potuto, come previsto per il 2005, presentare il rapporto della Commissione federale delle scuole universitarie professionali sul coordinamento delle scuole universitarie professionali a livello nazionale nei settori dell'edilizia, delle scienze della vita e del design, il cui approntamento è stato rinviato in seguito a lunghe discussioni tra i responsabili.

Nell'anno in rassegna, non è stato possibile concludere la Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sui principi dell'offerta di studio alle scuole universitarie professionali. I lavori, in particolare l'armonizzazione con il paesaggio universitario, la questione delle necessità e la ricerca comune (con i Cantoni) di criteri praticabili per una procedura d'approvazione semplice e di facile presa, richiedono più tempo del previsto.

Dal 22 giugno al 31 ottobre 2005, il Consiglio federale ha svolto la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sulle professioni della psicologia. A tutt'oggi sono i Cantoni che regolano, con modalità diverse, l'autorizzazione e l'esercizio di tali professioni. L'avamprogetto si prefigge un disciplinamento unificato a livello federale inteso a garantire la qualità della formazione e del perfezionamento nelle professioni della psicolo-

gia e a migliorare la protezione dei consumatori. In futuro le prestazioni in materia di psicologia dovranno basarsi su una formazione universitaria nel campo della salute. Per l'esercizio indipendente della professione sarà prescritto un titolo di perfezionamento federale riconosciuto che potrà essere acquisito soltanto mediante cicli di studio accreditati. Sarà inoltre necessario presentare un'autorizzazione cantonale. Prima di avviare la procedura di consultazione sono state definite le conseguenze finanziarie dei singoli disciplinamenti del progetto. Entro la fine dell'anno non è tuttavia stato possibile concludere la valutazione dei dati raccolti, poiché era necessario dare la priorità a lavori più urgenti legati all'influenza aviaria. Per questo motivo, il Consiglio federale non ha potuto prendere atto dei risultati della procedura di consultazione né decidere in merito alla procedura ulteriore.

1.2 **Economia**

1.2.1 Obiettivo 2: Rafforzare la fiducia nell'economia mediante migliori condizioni quadro e il governo d'impresa

- Consultazione relativa all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
- Consultazione relativa al diritto delle società anonime
- Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di effetti contabili
- Messaggio concernente la Convenzione dell'Aia sui titoli di credito
- Messaggio concernente la Convenzione dell'Aia sui trust
- Consultazione e messaggio sull'attuazione delle 40 Raccomandazioni rivedute del GAFI
- Consultazione sull'attuazione delle nuove prescrizioni sui fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II)
- Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari, risultati della consultazione sul secondo rapporto parziale e procedura ulteriore concernente la vigilanza prudenziale
- Messaggio concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
- Legge federale sugli averi non rivendicati
- Messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano
- Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza reciproca in materia doganale

In merito all'avvio della consultazione sull'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è riferito nel capitolo 1 (punto principale 1).

La revisione del diritto della società anonima, che prevede un pacchetto completo di misure inte-

se a migliorare il governo d'impresa, corrisponde alla misura 16, mentre la ratifica e l'applicazione della Convenzione dell'Aia sui trust è trattata nella prima parte della misura 17 del pacchetto di misure per il promovimento della crescita del Consiglio federale (cfr. cap. 1 punto principale 1), su cui viene

riferito qui di seguito a complemento del capitolo 1.

Il 2 dicembre 2005, il Consiglio federale ha aperto la consultazione concernente l'ampia revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. Il pacchetto di revisione intende migliorare il governo d'impresa e riformare le norme relative alla struttura del capitale, al diritto contabile e alle disposizioni concernenti lo svolgimento dell'assemblea generale. Nell'ambito del governo d'impresa occorrerà potenziare i diritti degli azionisti, nonché disciplinare la rappresentanza istituzionale nell'assemblea generale (in part. il diritto di voto su titoli in deposito) e la responsabilità dei revisori. Il principio della pubblicità degli stipendi dei manager delle società pubbliche dovrà essere esteso anche alle società private. La procedura di aumento e di riduzione del capitale verrà resa più flessibile, mentre sarà soppressa l'azione al portatore, sempre più esposta a critiche a livello internazionale. Per quanto riguarda l'assemblea generale, le disposizioni sullo svolgimento della stessa saranno rivedute e verrà ammesso l'impiego di mezzi elettronici allo scopo di promuovere e agevolare la partecipazione attiva degli azionisti all'assemblea generale.

Il 7 settembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla legge federale sulla custodia e il trasferimento di titoli contabili (legge sui titoli contabili) e sulla Convenzione dell'Aia sui titoli di credito e fissato la procedura ulteriore. Il 9 dicembre 2005 ha deciso di sottoscrivere la Convenzione dell'Aia sui titoli di credito. La nuova legge sui titoli contabili ad ammodernare la normativa sulla custodia e la gestione di titoli in vigore dal 1936 istituendo, in particolare, le basi legali necessarie all'attuale custodia mediata dei titoli. La Convenzione dell'Aia sui titoli di credito armonizza le norme di diritto applicabili nei rapporti internazionali per quanto riguarda la conservazione di titoli, contribuendo ad incrementare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. Sia il disegno di legge sui titoli contabili sia la Convenzione dell'Aia sui titoli di credito sono prevalentemente di natura tecnica, motivo per cui all'inizio dell'anno si è

proceduto a un'indagine conoscitiva anziché a una consultazione. Sul principio entrambi i progetti sono stati accolti positivamente. Occorrerà ridiscutere in modo approfondito le norme proposte di storno e di tutela della buona fede. Inoltre al momento non è ancora dato sapere quando entrerà in vigore la Convenzione dell'Aia sui titoli di credito. Il Consiglio federale ha pertanto intenzione di riprendere le norme di tale Convenzione nella legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). Questo moderno dispositivo sarà pertanto applicabile come diritto autonomo fino all'entrata in vigore della Convenzione, contribuendo ad accrescere la certezza giuridica della piazza finanziaria svizzera. Per questi motivi il messaggio concernente la modifica della LDIP e la ratifica della Convenzione dell'Aia sui titoli di credito, nonché il messaggio concernente la legge sui titoli contabili (il testo di legge ha dovuto essere rielaborato in seguito all'indagine conoscitiva) hanno subito ritardi.

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (Convenzione dell'Aia sui trust). Grazie a tale Convenzione, il riconoscimento di trust stranieri, un istituto giuridico di «common law» originario soprattutto dell'area anglosassone, poggia ormai in Svizzera su una base giuridica affidabile. Il messaggio del Consiglio federale prevede un adeguamento della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), che non contiene ancora disposizioni speciali sul trust. Questa modifica di legge rende possibile l'interazione tra la Convenzione e la LDIP. D'altro canto, nella LDIP sono introdotte segnatamente disposizioni sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento di decisioni straniere. Inoltre viene completata la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per poter tener conto della separazione, prevista nel diritto dei trust, tra il patrimonio personale del trustee e il patrimonio secondo la procedura svizzera di esecuzione forzata. Anche questo progetto è inteso a potenziare la piazza finanziaria svizzera.

Il Consiglio federale ha preso atto il 30 settembre 2005 del risultato della consultazione sull'attuazione delle 40 Raccomandazioni rivedute del Groupe d'Action Financière (GAFI; in inglese: Financial Action Task Force – FATF). Quasi tutti i partecipanti alla consultazione approvano il Consiglio federale nella sua difesa di una piazza finanziaria svizzera pulita e integra che, di conseguenza, deve disporre di un dispositivo giuridico agibile e credibile per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, molti partecipanti hanno criticato le misure proposte per potenziare tale dispositivo in generale o in singoli settori, ritenendole troppo invasive e onerose dal profilo amministrativo. Le critiche concernevano in particolare la procedura troppo rapida nell'applicazione delle Raccomandazioni GAFI, la regolamentazione eccessiva in generale e la mancanza di raffronti con le regolamentazioni corrispondenti di altri Paesi comparabili. È stato altresì criticato l'ampliamento proposto dei principali obblighi di diligenza in talune branche del commercio. Il Consiglio federale non ha potuto adottare nel 2005, come aveva pianificato, il messaggio concernente l'attuazione delle 40 Raccomandazioni rivedute del GAFI. Questo perché si doveva tener conto dei risultati del rapporto sui Paesi del GAFI e del rapporto destinato al Parlamento in adempimento ai postulati Stähelin (05.3175, 05.3456).

Il 30 settembre 2005 la Commissione federale delle banche ha aperto l'indagine conoscitiva pubblica relativa al disegno della nuova ordinanza sui fondi propri. La consultazione si è conclusa il 31 dicembre 2005. Alla fine di giugno del 2004, il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha adottato il nuovo Accordo di Basilea sul capitale (Basilea II). L'obiettivo di questo dispositivo giuridico internazionale è quello di rafforzare la stabilità del sistema finanziario internazionale e di migliorare la parità di trattamento delle banche – mediante l'armonizzazione delle richieste di fondi propri – nella concorrenza internazionale. L'applicazione di Basilea II nel diritto svizzero non richiede alcuna modifica della legge sulle banche. Come finora, le decisioni fondamentali, le

ponderazioni standard dei rischi e l'aliquota di copertura pari all'8 per cento sono state stabilite dal Consiglio federale per via d'ordinanza. L'integrazione di una scelta differenziata di menù per le banche prevalentemente operative a livello nazionale o internazionale sarebbe andata oltre il quadro dell'ordinanza sulle banche, attualmente già sovraccarica. Tutta la materia concernente Basilea II dovrà quindi essere disciplinata in un'ordinanza autonoma del Consiglio federale sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (ordinanza sui fondi propri).

Il 29 giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa al secondo rapporto parziale della Commissione di esperti sulle sanzioni nella vigilanza dei mercati finanziari. Basandosi su tale rapporto, ha deciso di integrare le disposizioni relative alle sanzioni nella nuova legge federale concernente l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN), la quale prevede l'istituzione di un'autorità di vigilanza integrata sui mercati finanziari denominata «autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN)». Il Consiglio federale non ha potuto licenziare nel 2005 il messaggio concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, poiché i lavori necessari alla stesura del messaggio si sono rivelati più complessi di quanto preventivato. Basandosi sul terzo rapporto parziale della Commissione di esperti sull'estensione della vigilanza prudenziale, il Consiglio federale ha inoltre deciso, il 19 ottobre 2005, di rinunciare per ora all'introduzione di una vigilanza prudenziale sugli amministratori indipendenti di patrimoni. L'attuale prassi di autorizzazione della Commissione federale delle banche e la nuova legge federale sugli investimenti collettivi di capitale costituiscono una soluzione per i problemi che si pongono attualmente in questo contesto.

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (titolo precedente: legge federale sui fondi d'investimento). Da un lato, la legge riveduta sugli investimenti col-

lettivi di capitale ripristina la compatibilità con la legislazione dell'UE in materia in importanti settori. Dall'altro, la revisione attuata dal Consiglio federale mira a istituire, mediante una maggiore trasparenza, una protezione degli investitori solida e differenziata. Il Consiglio federale intende incrementare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera anche con tale revisione e migliorare la competitività dei fornitori di fondi svizzeri in Europa. Ciò avviene grazie all'ampliamento del campo d'applicazione della legge a forme cooperativistiche degli investimenti collettivi di capitale (società di investimento con capitale variabile, società di investimento con capitale fisso, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale per la promozione di capitale di rischio). In futuro saranno pertanto ammesse società di capitali collettivi sia chiuse che aperte e saranno sottoposte alla vigilanza statale.

Il 4 maggio 2005, il Consiglio federale ha definito i parametri fondamentali per la prevista legge federale sugli averi non rivendicati. Va esaminata l'alternativa della rinuncia a una legislazione speciale proponendo invece l'emanazione di singole disposizioni nel diritto privato. In ogni caso, occorre attribuire grande importanza ai meccanismi di autoregolazione delle banche e alla loro responsabilità in caso di accettazione e gestione di denaro, nonché all'intrattenimento di relazioni costanti con la clien-

tela, a prescindere dal fatto che si opti per una regolamentazione in una legge specifica o nel diritto privato. Occorre inoltre riesaminare in modo approfondito la questione del diritto transitorio inerente alle modalità di trattamento degli averi non rivendicati delle vittime dell'Olocausto che risultano da un confronto tra banche USA.

Il messaggio sulla revisione della vigente Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non ha potuto essere presentato, come annunciato, nel 2005. Da parte dell'UE rimane da chiarire la questione se si tratti di una competenza esclusivamente comunitaria o se si debba accogliere anche una competenza degli Stati membri dell'UE. Fintanto che la Corte europea di giustizia di Lussemburgo, presso cui la fattispecie è pendente dal 14 ottobre 2002, non avrà preso posizione a questo proposito, le trattative non potranno essere concluse.

Il messaggio sull'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza reciproca in materia doganale (la cosiddetta Convenzione di Johannesburg dell'Organizzazione mondiale delle dogane), la cui presentazione era prevista per il 2005, non ha potuto essere licenziato poiché sino alla fine del 2005 erano pochi gli Stati che avevano aderito a detta Convenzione.

1.2.2

Obiettivo 3: Istituire maggiore concorrenza e trasparenza sul mercato interno

- Decisione riguardante i provvedimenti supplementari relativi al pacchetto di misure per una politica di crescita
- Consultazione sulla politica agricola 2011
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori e le relative leggi settoriali
- Partecipazione della Confederazione a Swisscom e obiettivi strategici per Swisscom 2006–2009
- Obiettivi strategici per La Posta 2006–2009
- Rapporto sulla tematica Cassis de Dijon

Della decisione concernente i provvedimenti supplementari relativi al pacchetto di misure per una politica di crescita e i progetti relativi alla politica agricola 2007–2011, che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 14 settembre, è riferito nel

capitolo 1 (punto principale 1).

In seguito ai risultati controversi della prima consultazione, il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha incaricato due gruppi di lavoro di proseguire i lavori legislativi nei due settori meno conte-

stati relativi all'informazione dei consumatori e alla sicurezza dei prodotti. Il 29 giugno 2005 ha quindi avviato la procedura di consultazione concernente la prima parte della revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori. L'avamprogetto prevedeva nuove disposizioni minime per l'informazione dei consumatori sui prodotti e i servizi, un diritto all'azione e di revoca, nonché un inasprimento delle sanzioni penali. Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati, anch'essi molto controversi, decidendo di rinunciare alla revisione. Mentre una parte delle cerchie consultate riteneva che fosse necessario migliorare l'informazione dei consumatori, per la maggioranza degli ambienti economici e dei partiti politici le richieste erano troppo estese. Essi temevano oneri amministrativi eccessivi e difficoltà nell'esecuzione. Il 9 novembre il Consiglio federale ha inoltre deciso di rinunciare anche a una più ampia protezione dei consumatori nelle operazioni commerciali elettroniche e alla relativa revisione del Codice delle obbligazioni (cfr. n. 1.5.1). Il Consiglio federale è infine giunto alla conclusione che al momento il diritto in materia di informazione dei consumatori non richieda alcuna revisione.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha definito i parametri fondamentali per la cessione della partecipazione maggioritaria detenuta dalla Confederazione in Swisscom e gli obiettivi strategici di Swisscom per gli anni 2006–2009. Affinché la Confederazione possa ridurre la sua partecipazione in Swisscom al di sotto del 50 per cento, occorrerà adeguare la legge sulle telecomunicazioni. In caso di referendum, anche il popolo potrà esprimersi in merito. Nei nuovi obiettivi strategici di Swisscom sono stati in particolare integrati i decreti del 23 novembre e del 2 dicembre 2005 concernenti la distribuzione di fondi liberi e le limitazioni degli investimenti esteri. I nuovi obiettivi prevedono che Swisscom non possa detenere partecipazioni all'estero in imprese di telecomunicazione con un mandato di servizio universale. A prescindere da ciò,

sono possibili investimenti esteri se sostengono l'attività principale in Svizzera o se presentano una logica strategico-industriale diversa. Vi rientrano, per esempio, impegni intesi a ridurre direttamente i costi in Svizzera o che poggiano su vantaggi specifici dell'impresa. Nel contempo le riserve che possono essere distribuite dovranno essere ridotte a un miliardo di franchi al massimo. Per ulteriori investimenti e acquisizioni l'impresa potrà indebitarsi al massimo fino a una volta e mezza l'EBITDA (risultato d'esercizio al netto di interessi, imposte, ammortamenti su immobilizzazioni materiali e ammortamenti su beni immateriali), il che corrisponde, sulla base dell'attività attuale, a circa cinque miliardi di franchi. Così facendo, la flessibilità dell'impresa è sì limitata ma le rimangono pur sempre alcune possibilità di crescita, in particolare anche gli investimenti necessari a lungo termine per l'infrastruttura in Svizzera.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha presentato anche gli obiettivi strategici per la Posta 2006–2009. Il Consiglio federale si attende che la Posta riduca progressivamente la sua dipendenza dal settore di monopolio sviluppando nuovi prodotti e aprendo nuovi mercati. Inoltre dovranno essere razionalizzati ulteriormente i costi e sviluppati nuovi settori commerciali. Il Consiglio federale si aspetta inoltre dalla Posta che continui a ottenere risultati adeguati e un incremento del valore dell'impresa. In vista di ulteriori aperture dei mercati, la Posta deve avere la possibilità di costituire sufficiente capitale proprio con mezzi da essa conseguiti, nonché intraprendere un risanamento della cassa pensioni.

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla tematica Cassis de Dijon in cui sono esposte – in adempimento al postulato 04.3390 – varie opzioni per l'applicazione del principio Cassis de Dijon. Per quanto concerne i rapporti tra la Svizzera e la CE, l'attuale strategia del Consiglio federale mira a ridurre gli ostacoli tecnici al commercio armonizzando nel miglior modo possibile le prescrizioni svizzere in materia di prodotti

con il diritto europeo e a garantire mediante accordi l'accesso dei prodotti nazionali al mercato della CE. Questa possibilità è tuttavia preclusa laddove nell'UE esistono soltanto prescrizioni a livello dei singoli Stati membri. L'adozione del principio Cassis de Dijon consentirebbe di aprire anche il mercato svizzero ai prodotti che possono circolare liberamente nella CE, rimuovendo in tal modo ulteriori ostacoli al commercio. A tal fine occorre modificare la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, da cui il Consiglio federale si aspetta un contributo per ravvivare la concorrenza nazionale, nonché per ridurre i costi per le imprese e i prezzi al consu-

mo, rafforzando in particolare gli effetti delle nuove disposizioni della legge sui cartelli. Tuttavia, come accade nella CE, sono fatte salve le misure a tutela della salute, dell'ambiente o dei consumatori qualora esse siano espressamente previste nel diritto svizzero.

Il 27 novembre 2005 Popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche».

Il 27 novembre 2005 il Popolo ha accettato la modifica della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro).

1.3 **Politica finanziaria e finanze della Confederazione**

1.3.1 Obiettivo 4: Assicurare l'equilibrio durevole delle finanze federali

- Messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle imprese II
- Consultazione concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto
- Rapporto sul programma di rinuncia a determinati compiti dell'Amministrazione
- Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (primato delle prestazioni) e misure per il consolidamento finanziario di PUBBLICA
- Messaggio sulla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successioni e introduzione dell'autodenuncia esente da pena
- Consultazione concernente l'introduzione del conteggio annuo dell'imposta sul valore aggiunto
- Rapporto sui provvedimenti di politica familiare
- Consultazione concernente le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi
- Messaggio sull'introduzione delle misure concernenti la messa in atto e l'applicazione delle disposizioni vigenti relative all'armonizzazione fiscale II
- Rapporto concernente il riesame dei sussidi federali
- Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia di imposta federale diretta
- Politica dei rischi

Per il messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle imprese II e la consultazione concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto si veda il capitolo 1 (punto principale 1). Lo stesso vale per il rapporto sul programma di rinuncia a determinati compiti dell'Amministrazione e per la revisione totale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (punto principale 2).

Malgrado le previsioni, non è stato possibile pre-

sentare il messaggio sulla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successioni e introduzione dell'autodenuncia esente da pena; sono infatti intervenute questioni di una certa complessità che andavano chiarite.

Il 27 aprile 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione concernente l'introduzione del conteggio annuo dell'imposta sul valore aggiunto. Sulla base di tali risultati ha deciso

di rinunciare all'elaborazione di un messaggio separato; nel quadro del progetto che sarà posto in consultazione concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto terrà tuttavia in considerazione la volontà generale di effettuare semplificazioni amministrative (cfr. cap. 1 punto principale 1).

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto concernente le misure pendenti nell'ambito della politica familiare e le loro ripercussioni finanziarie. Dal rapporto risulta che la Confederazione già oggi partecipa in misura considerevole al finanziamento di prestazioni a favore di famiglie e che a livello federale non sono disponibili risorse per finanziare nuovi impegni in questo settore.

Sempre il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione le misure immediate con le quali intende eliminare l'onere supplementare fiscale dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini che conseguono lo stesso reddito, ciò che crea una situazione anticostituzionale in materia di imposta federale diretta. L'avamprogetto prevede di aumentare la deduzione fissa in vigore per i coniugi: da 7600 franchi al 50 per cento del reddito più basso conseguito da un coniuge, ma fino a un importo massimo di 55 000 franchi. Se tale misura potrà entrare in vigore il 1° gennaio 2007, le minori entrate ammonteranno a 750 milioni di franchi nell'anno di piano finanziario 2009. Il minor gettito che ne deriverà dovrà essere compensato da un aumento della tariffa per le persone sole e le coppie di concubini, da effetti di crescita e un aumento dell'efficienza, come pure da misure di risparmio.

Contrariamente a quanto previsto, nel 2005 non è stato possibile licenziare il messaggio sull'introduzione delle misure concernenti la messa in atto e l'applicazione delle disposizioni vigenti relative all'armonizzazione fiscale II. L'11 aprile 2005 il Consiglio federale ha posto in consultazione il rapporto della Commissione di esperti. I pareri in merito sono stati assai controversi. In particolare è stata scartata la proposta di istituire una commissione di controllo per l'osservanza dell'armonizzazione

fiscale formale. Per questo motivo il progetto ha subito un ritardo.

Contrariamente a quanto previsto, nel 2005 non è stato possibile licenziare il rapporto concernente il riesame dei sussidi federali (secondo esame dei sussidi); per la sua elaborazione non era infatti disponibile sufficiente personale.

Il 27 aprile 2005 il Consiglio federale ha deciso di compensare dall'anno fiscale 2006 gli effetti della progressione a freddo in materia di imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche. La Costituzione obbliga il Consiglio federale a compensare periodicamente e interamente tali effetti; la compensazione deve essere effettuata quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato almeno del 7 per cento dall'ultimo adeguamento. Determinante è lo stato dell'indice di dicembre; la compensazione esplicherà i suoi effetti nel periodo fiscale successivo. Oggetto di adeguamento sono le tariffe e le deduzioni in franchi operate sul reddito. Le tariffe e le deduzioni sono state adeguate l'ultima volta alla fine del mese di dicembre 1995 (stato dell'indice: 142,3 punti). Alla fine di dicembre 2004 l'indice aveva registrato un aumento del 7,6 per cento, situandosi a 153,1 punti. Per questi motivi, nel quadro della tassazione annua postnumerando verrà operata una nuova compensazione a partire dall'anno fiscale 2006. Le minori entrate dovute a questa compensazione sono stimate a circa 770 milioni di franchi, di cui 540 milioni a scapito della Confederazione e 230 milioni dei Cantoni. Il piano finanziario tiene già conto di queste perdite.

Con decreto del 19 gennaio 2005 il Consiglio federale ha incaricato i Dipartimenti e la Cancelleria federale di applicare le basi, fissate dallo stesso Consiglio federale, per il risk management della Confederazione, conformemente alle loro risorse di personale e di fornire informazioni sullo stato del risk management per la prima volta nel Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2005. La politica assicurativa della Confederazione deve essere definita e attuata in modo uniforme. Occorre partire dal fatto che, in linea di principio, la Confederazione

assume essa stessa il rischio per i danni causati ai suoi beni patrimoniali e per le conseguenze di responsabilità civile della sua attività. Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di istituire un'applicazione informatizzata per il risk management destinata a tutti i Dipartimenti, da gestire a livello centrale e applicare in modo uniforme. I lavori per l'istituzione del sistema informatico, per la sua parametrizzazione e per l'istruzione all'uso si sono conclusi nel 2005. Le strutture dei Dipartimenti sono state inserite nel sistema secondo le loro disposizioni. Come aiuto iniziale, sono stati registrati i rischi dei Dipartimenti inventariati sulla base dell'analisi condotta nel 2002/03. Dall'agosto 2005 il risk management informatizzato è a disposizione degli utenti. Ciascun Dipartimento e la Cancelleria federale hanno designato un responsabile del processo per il risk management. Ognuno di essi ha stabilito, per il settore

che gli compete, le strutture e l'organizzazione del risk management a seconda delle dimensioni e della struttura dei Dipartimenti e dei relativi compiti più o meno uniformi. Per quel che riguarda i rischi inseriti nel sistema, i vari incarichi (responsabile dei rischi, responsabile delle misure) sono stati assegnati alle persone responsabili. In una prima fase si è proceduto a esaminare la validità attuale dei rischi individuati nell'analisi del periodo 2002/03, a determinare con chiarezza le cause dei rischi e a pianificare le misure che si impongono. Inoltre gli strumenti di risk management già disponibili nei vari servizi sono stati integrati nella nuova applicazione. Nell'ambito di un processo continuo si cercherà di individuare e analizzare nel modo più completo possibile i rischi connessi all'attività dei vari Dipartimenti con le relative cause e di stabilire eventuali misure per evitare o ridurre i danni.

1.4 Ambiente e infrastruttura

1.4.1 Obiettivo 5: Salvaguardare le basi vitali naturali

- Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste
- Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
- Decisione relativa alla tassa sul CO₂ e messaggio sull'aliquota della tassa
- Rapporto sulle ripercussioni del riscaldamento climatico nelle regioni di montagna
- Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali
- Messaggio sulla revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli
- Ulteriori ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici
- Rapporto sugli effetti in superficie dei depositi finali per scorie nucleari
- Consultazione relativa alla legge sulla responsabilità civile in materia nucleare
- Bilancio intermedio e ulteriore procedura per la prevenzione dei sismi in Svizzera

Il 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla revisione parziale della legge sulle foreste. Si tratta di distinguere in modo chiaro tra interessi pubblici e privati e di versare i rispettivi sussidi federali. La riveduta legge sulle foreste deve inoltre istituire condizioni quadro che rendano efficiente l'economia forestale e redditizia la filiera del legno quale fonte di valore aggiunto. In tal modo è possibile sostenere anche l'utilizzazio-

ne della materia prima legno, rinnovabile e indigena. Da ultimo, nel progetto sono elencate le soluzioni possibili per utilizzare la superficie forestale in continua espansione. L'elaborazione e il licenziamento del messaggio hanno subito un ritardo a causa della presentazione dell'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera».

Il 23 febbraio 2005, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione par-

ziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. La Svizzera deve istituire nuovi parchi di importanza nazionale: parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani. Il Parlamento ha invitato espressamente il Consiglio federale ad adottare il messaggio dopo che quest'ultimo l'aveva stralciato dal programma di legislatura per motivi di natura finanziaria.

Dopo aver posto in consultazione quattro varianti, che dovrebbero consentire di raggiungere gli obiettivi definiti nella legge sul CO₂, il Consiglio federale ha preso atto il 23 marzo 2005 dei risultati scaturiti dalla consultazione e ha deciso di introdurre una tassa sul CO₂ per adempiere l'obiettivo di ridurre i combustibili fossili. Per quanto riguarda i carburanti, il «centesimo per il clima», che dovrà essere prelevato dall'industria petrolifera sulla base dell'economia privata, ha una durata limitata sino alla fine del 2007, periodo durante il quale sarà verificato l'effetto di tale provvedimento. Se quest'ultimo non esplicherà l'effetto auspicato entro il 2010, dovrà essere introdotta una tassa sul CO₂ anche sulla benzina. Il 22 giugno 2005, il Consiglio federale ha adottato un messaggio concernente l'approvazione dell'aliquota della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili di 35 franchi per tonnellata di CO₂. Contemporaneamente, ha emanato un'ordinanza relativa alla tassa sul CO₂, ha fissato l'aliquota e l'oggetto della tassa e ne ha disciplinato la riscossione, la redistribuzione e l'esenzione. La tassa sul CO₂ è una tassa d'incentivazione i cui proventi sono redistribuiti alla popolazione attraverso gli assicuratori malattie e all'economia attraverso le casse di compensazione dell'AVS. Le imprese possono essere esentate dal pagamento di tale tassa per salvaguardare la propria competitività se concordano con la Confederazione obiettivi di riduzione e ricevono i rispettivi diritti di emissione, che possono anche scambiare reciprocamente. In un'altra ordinanza, il Consiglio federale ha stabilito in che misura e a quali condizioni possono essere computate le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero rispetto agli obiettivi di riduzione delle imprese e alla fondazione «Centesimo per il clima».

Contrariamente a quanto previsto, il rapporto sulle ripercussioni del riscaldamento climatico nelle regioni di montagna (in adempimento del postulato 01.3615 presentato dal gruppo socialista) non ha potuto essere licenziato nel 2005 per mancanza di risorse umane, tuttavia nell'ambito del quarto rapporto della Svizzera alla Convenzione sul clima è stato pubblicato un riassunto degli effetti del riscaldamento climatico. Da allora, si sono svolti diversi lavori di approfondimento.

Modificando la legge sull'imposizione degli oli minerali, il Consiglio federale intende promuovere mediante incentivi fiscali i combustibili di materie prime rinnovabili nonché il gas naturale e il gas liquido. Gli obiettivi di questi provvedimenti, che non incidono sui redditi, sono la riduzione delle emissioni di CO₂ e dell'inquinamento atmosferico e l'aumento della sicurezza in materia di approvvigionamento. Nella consultazione sono state sollevate diverse questioni che hanno comportato chiarimenti su vasta scala. Pertanto, solo il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati scaturiti dalla procedura di consultazione e ha conferito il mandato di elaborare il messaggio. Per tale motivo, non è stato possibile presentare il messaggio nel 2005 come previsto.

Il 23 novembre 2005, il Consiglio federale ha deciso di non adottare il messaggio concernente la revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli poiché ritiene che l'effetto di incentivazione sia insufficiente. Per tale motivo, tutti gli autoveicoli continueranno a essere tassati in maniera unitaria del 4 per cento. Il messaggio si prefiggeva di promuovere l'acquisto di autoveicoli poco o non inquinanti mediante una differenziazione delle aliquote d'imposta secondo criteri ecologici o un sistema bonus-malus.

Dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza PIC sul commercio internazionale di prodotti chimici all'inizio del 2005, il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha adottato le altre ordinanze fondate sul nuovo diritto in materia di prodotti chimici e le ha messe in vigore il 1° agosto 2005. Tali ordinanze contengono le necessarie disposizioni rilevanti dal profilo

sanitario e ambientale per proteggere l'essere umano e l'ambiente dai prodotti chimici pericolosi. Salvaguardando il livello di protezione esistente, il diritto svizzero si fonda su una base moderna ed eurocompatibile, che sopprime gli ostacoli al commercio con l'UE ed è più conforme alla piazza industriale svizzera quale importante polo chimico.

Il rapporto sugli effetti in superficie dei depositi finali per scorie nucleari (in adempimento del postulato Fehr Hans-Jürg 03.3279) non ha potuto essere sottoposto al Consiglio federale nel 2005, come previsto, a causa dei ritardi accumulati dalla ditta appaltatrice.

Il 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla revisione totale della legge sulla responsabilità civile in materia

nucleare. Tale revisione si prefigge di migliorare la protezione delle vittime in caso di danni nucleari. A tale scopo, occorre aumentare di un miliardo l'attuale copertura assicurativa obbligatoria per gli impianti nucleari, portandola a 2,25 miliardi di franchi. Devono inoltre essere ratificate le convenzioni internazionali relative alla responsabilità civile in materia nucleare.

In seguito agli effetti devastanti del terremoto in Asia, il 12 gennaio 2005 il Consiglio federale ha allestito un bilancio intermedio per la prevenzione dei sismi in Svizzera e ha definito la procedura da seguire fino al 2008. Le misure antisismiche già adottate in campo edilizio dovranno essere sviluppate ulteriormente.

1.4.2 Obiettivo 6: Mantenere un'infrastruttura dei trasporti efficiente e collegata alla rete europea e migliorare la sicurezza dei trasporti

- Messaggio concernente il sostegno dell'infrastruttura dei trasporti
- Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sul recepimento delle direttive sull'interoperabilità
- Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea
- Decisioni relative alle modalità di attuazione della politica di sicurezza in materia di traffico stradale
- Messaggio concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali
- Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento
- Messaggio concernente la legge federale sulla riorganizzazione della sorveglianza sulla sicurezza
- Consultazione relativa alla legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare
- Rapporto sul finanziamento preliminare del progetto «Porta Alpina»

Il 2 dicembre 2005, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il sostegno dell'infrastruttura dei trasporti. Il progetto contempla proposte di soluzione per i tre settori traffico degli agglomerati, completamento e funzionalità della rete delle strade nazionali e integrazione delle regioni periferiche e di montagna. Negli agglomerati e sulla rete delle strade nazionali l'incremento del traffico causa viepiù colonne e collassi, pregiudicando sul lungo periodo la competitività dell'economia e lo sviluppo del Paese. Il Consiglio federale intende finanziare i progetti principali relativi a un fondo infrastrutturale che sarà introdotto nel 2008. Esso sarà alimentato con un primo inve-

stimento di 2,2 miliardi di franchi provenienti dalle riserve e dai proventi dell'imposizione degli oli minerali. Limitando il periodo a 20 anni, il fondo infrastrutturale comprenderà complessivamente 20 miliardi di franchi (8,5 miliardi per il completamento della rete stradale nazionale, 5,5 miliardi per garantirne la funzionalità e 6 miliardi per l'ammmodernamento delle strutture nel traffico di agglomerato). Contemporaneamente all'introduzione del fondo infrastrutturale, il Parlamento libererà una parte delle risorse del fondo. 2,3 miliardi di franchi saranno impiegati per i progetti urgenti del traffico di agglomerato pronti per essere realizzati entro il 2008. Per preservare il valore e la sostanza delle

infrastrutture esistenti, le regioni periferiche e di montagna riceveranno più mezzi finanziari provenienti dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e dai fondi per le strade principali della Confederazione, ossia complessivamente circa 45 miliardi di franchi all'anno.

Il 23 febbraio 2005, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la riforma delle ferrovie 2 e il recepimento delle direttive sull'interoperabilità. Il progetto si basa sulle esperienze raccolte nelle fasi precedenti e comprende, in particolare, l'armonizzazione e il nuovo ordinamento del finanziamento dell'infrastruttura, la garanzia dell'accesso indiscriminato alla rete, la parità di trattamento delle imprese di trasporto, i complementi delle riforme precedenti e il nuovo ordinamento del servizio di sicurezza. Le direttive sull'interoperabilità dell'UE rappresentano le condizioni quadro per un sistema ferroviario europeo efficiente. Da un lato, si tratta di sopprimere gli ostacoli che pregiudicano la sicurezza della circolazione ferroviaria transfrontaliera in Europa mediante una regolamentazione tecnica uniforme, dall'altro di sopprimere gli ostacoli tecnici al commercio per il materiale ferroviario.

Il 25 maggio 2005, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza della navigazione aerea (EASA). Quest'ultima scioglie la «Joint Aviation Authorities, JAA», di cui la Svizzera ha fatto parte sin dalla sua istituzione nel 1990. L'Agenzia è competente dell'attuazione uniforme degli standard di sicurezza nell'aviazione civile europea. Per aderire all'EASA, la Svizzera deve modificare alcuni articoli della legge sulla navigazione aerea. Nell'ambito della revisione di tale legge, il Consiglio federale propone inoltre di istituire una base giuridica per un sistema di segnalazione impunito di eventi particolari che sopraggiungono nella navigazione aerea e di trasferire l'autorizzazione per il rilascio delle concessioni di rotta dal DATEC all'UFAC.

Il 23 novembre 2005, il Consiglio federale ha dibattuto il programma «Via sicura» confermando la sua volontà di aumentare ulteriormente la sicurezza stradale in Svizzera. Entro dieci anni, intende ridurre in maniera significativa il numero dei morti per incidenti stradali e dei feriti gravi. Il DATEC è stato incaricato di presentare al Consiglio federale un pacchetto di provvedimenti con diverse varianti.

Contrariamente a quanto pianificato, non è stato possibile presentare il messaggio concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali poiché si sono resi necessari ulteriori chiarimenti concernenti un eventuale cambiamento di sistema.

Il rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (in adempimento del postulato Aeschbacher Ruedi 01.3402) non ha potuto essere presentato nel 2005 come previsto. Dopo aver effettuato un'indagine conoscitiva sul progetto delle linee guida sul traffico lento, si è rivelato necessario chiarire le questioni relative al finanziamento, alla ripartizione dei compiti fra Confederazione, Cantoni e privati e alla costituzionalità dei singoli settori d'intervento.

Il messaggio concernente la legge federale sulla riorganizzazione della sorveglianza sulla sicurezza non ha potuto essere licenziato nel 2005. La sua rielaborazione richiede più tempo del previsto, poiché è necessario adeguarlo alle decisioni scaturite dalle deliberazioni del Parlamento su progetti che sono parallelamente in corso (riforma delle ferrovie, legge sugli impianti a fune, ecc.).

Nell'ambito dell'energia nucleare, occorre riorganizzare la sorveglianza tecnica sulla sicurezza attribuendo un'autonomia giuridica alla divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari. In tal modo saranno adempiuti gli obiettivi della Convenzione sulla sicurezza nucleare e della legge sull'energia nucleare. Il 21 dicembre 2005, il Consiglio federale ha avviato la relativa procedura di consultazione concernente il progetto di legge federale sull'Ispektorato federale della sicurezza nucleare.

Il 19 ottobre 2005, il Consiglio federale ha deciso di sostenere il progetto territoriale San Gottardo e il progetto Porta Alpina e di partecipare nella misura del 50 per cento agli investimenti preliminari di 15 milioni di franchi. La stazione di emergenza multifunzionale di Sedrun, prevista nell'ambito della galleria di base del San Gottardo, sarà trasformata in una stazione permanente per i viaggiatori. In que-

sto modo, sarà possibile raggiungere direttamente la Surselva per mezzo di un ascensore. Dal progetto «Porta Alpina» dovranno scaturire impulsi economici non solo nella Surselva, ma anche nelle regioni periferiche dei Cantoni del San Gottardo. Il 23 novembre 2005, il Consiglio federale ha presentato alle Camere un rapporto in tal senso.

1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media

1.5.1 Obiettivo 7: Organizzare e promuovere la società dell'informazione

- Strategia per una società dell'informazione in Svizzera dopo il 2005
- Messaggio sull'armonizzazione dei registri ufficiali di persone
- Messaggio concernente la legge federale sull'identificatore federale di persone
- Decisione di principio relativa al censimento della popolazione 2010
- Consultazione relativa alla legge sulla geoinformazione
- Messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbligazioni e della legge federale sulla concorrenza sleale (protezione dei consumatori)
- Approvazione di progetti pilota in materia di voto elettronico

Il settimo rapporto del Gruppo di coordinamento Società dell'informazione e l'attualizzazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera dopo il 2005 non hanno potuto essere presentati nel 2005, contrariamente a quanto pianificato, a causa dei ritardi accumulati nel coordinamento con altri affari correlati.

Il 23 novembre 2005, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio e il disegno di legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali di persone. Il disegno disciplina in modo vincolante l'armonizzazione dei registri degli abitanti nei Cantoni e nei Comuni. L'obiettivo del progetto è di agevolare alcuni ambiti. Da un lato, l'uso dei dati del registro per fini statistici: in tal modo, i registri cantonali e comunali degli abitanti e i grandi registri federali di persone (p.es. nel settore dell'asilo o in materia di stato civile) possono essere usati in modo coordinato per i futuri rilevamenti statistici della popolazione. Dall'altro, lo scambio di dati tra i registri ufficiali di persone della Confederazione e dei Cantoni:

in tal modo, il nuovo numero di assicurato, che dal 2008 sostituirà il numero AVS, dovrà essere gestito sul piano federale, cantonale e comunale quale elemento comune nei registri di persone definiti nella legge sull'armonizzazione dei registri.

Il 10 giugno 2005, il Consiglio federale ha deciso che il nuovo numero di assicurato deve fungere da identificatore di persone per tutti i registri. Finora, non esiste alcun coordinamento dei registri a livello comunale, cantonale e federale: ciò impedisce lo scambio automatico dei dati tra i registri, causa doppioni e provoca interruzioni dei sistemi elettronici. L'introduzione di un unico numero di identificazione personale per scopi amministrativi deve avvenire salvaguardando la protezione dei dati. Con la decisione di introdurre il nuovo numero di assicurato quale numero di identificazione personale per tutti i registri, il messaggio concernente la legge federale sull'identificatore federale di persone, previsto inizialmente, non ha più alcuna ragione di essere. Il progetto concernente la

modifica della legge sull'AVS, presentato il 23 novembre 2005 dal Consiglio federale, contiene invece una clausola che definisce le condizioni in cui il numero di assicurato può essere utilizzato al di fuori del contesto descritto e chiaramente precisato. La condizione principale è l'istituzione, a tale scopo, di una base giuridica ad hoc per ogni caso. Nel caso dell'identificatore di persone, si tratta del progetto relativo all'armonizzazione dei registri, il quale stabilisce le modalità di gestione a livello comunale, cantonale e federale del nuovo numero AVS nei registri di persone.

In una decisione di principio, il Consiglio federale ha stabilito, il 10 giugno 2005, di riorganizzare il censimento della popolazione 2010. La rilevazione generale mediante questionari sostituirà il censimento effettuato unicamente a partire dai registri, per il quale saranno utilizzati direttamente i dati relativi alla popolazione contenuti nei registri degli abitanti cantonali e comunali. A titolo complementare, sono previsti rilevamenti periodici per campione negli anni compresi tra il 2010 e il 2019. L'imperativo per l'attuazione del censimento della popolazione unicamente a partire dai registri è l'armonizzazione dei registri cantonali e comunali degli abitanti.

Dal 22 giugno al 30 novembre 2005, il Consiglio federale ha svolto la consultazione relativa al disegno di una nuova legge federale sulla geoinformazione. La nuova legge istituisce una base giuridica unitaria per la misurazione nazionale, la misurazione ufficiale e tutte le altre informazioni inerenti a beni fondiari rilevate sulla base di diversi atti legislativi federali. In particolare, si tratta di garantire alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché all'economia, alla società, alla scienza e alla ricerca, ai fini di un'ampia utilizzazione, la disponibilità duratura, nella qualità corretta e a prezzi sostenibili, di geodati aggiornati concer-

nenti il territorio svizzero. Il loro notevole potenziale, sia dal profilo politico sia da quello economico, fa delle geoinformazioni un bene economico di importanza fondamentale.

Il 9 novembre 2005, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alle revisioni parziali del codice delle obbligazioni e della legge federale sulla concorrenza sleale. Il progetto intendeva migliorare la protezione dei consumatori, in particolare negli acquisti online in Internet, nei quali il consumatore dovrebbe avere diritto, fra l'altro, di revocare un contratto entro sette giorni. La revisione della legge prevedeva inoltre disposizioni più severe sull'obbligo di garanzia. Il Consiglio federale ha rinunciato al progetto dopo aver esaminato ulteriormente il diritto vigente, i risultati controversi scaturiti dalla procedura di consultazione e gli interessi in gioco, poiché è giunto alla conclusione che il diritto vigente tutela adeguatamente i consumatori anche nel commercio elettronico. Migliorando ulteriormente la protezione dei consumatori si causerebbe invece un rincaro della produzione e delle vendite, che graverebbe i consumatori e nuocerebbe alla piazza economica svizzera.

Dopo i progetti pilota svolti in precedenza nel Cantone di Ginevra in materia di voto elettronico, il 22 giugno 2005 e il 30 settembre 2005 il Consiglio federale ha autorizzato i Cantoni di Neuchâtel rispettivamente di Zurigo e Neuchâtel a effettuare altri progetti pilota in questo ambito. Il Consiglio federale ha posto alcune condizioni allo svolgimento di tali progetti, quali la garanzia del controllo della legittimazione di voto, del segreto di voto e dello spoglio di tutti i voti nonché l'esclusione di qualsiasi abuso. L'esecuzione dei progetti pilota serve a verificare la fattibilità del voto elettronico in Svizzera. Complessivamente, dal 2003 sono state effettuate cinque prove in tre Cantoni per quattro votazioni federali e tutte hanno avuto luogo senza intoppi.

1.6 Istituzioni dello Stato

1.6.1 Obiettivo 8: Semplificare la collaborazione tra gli organi statali

- Secondo messaggio NPC (legislazione d'esecuzione)
 - Rapporto concernente il concetto di una riforma amministrativa
 - Messaggio e disegni concernenti un Codice di procedura penale svizzero e una legge sulla procedura penale minorile
 - Messaggio concernente l'introduzione di un'iniziativa popolare generica
 - Sistema strategico di controllo della gestione del personale nell'Amministrazione federale
 - Identità visiva della Confederazione
 - Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni
-

Il capitolo 1 è dedicato al secondo messaggio NPC (legislazione d'esecuzione) e alla riforma dell'Amministrazione (punto principale 2).

Il 21 dicembre 2005 Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'unificazione della procedura penale, assieme a due disegni di legge. I due disegni di Codice di diritto processuale svizzero e di legge federale di diritto processuale penale minorile sostituiscono i 26 codici di procedura penale cantonali e la procedura penale federale. In futuro i reati saranno dunque perseguiti e giudicati in Svizzera non soltanto in virtù di un codice penale unico, bensì anche conformemente a norme procedurali uniformi. L'unificazione della procedura persegue un aumento dell'uguaglianza giuridica e della certezza del diritto, nonché una maggiore efficacia nel perseguimento penale. I due disegni si ispirano agli ordinamenti processuali che hanno dato prova di efficacia, ma prevedono anche norme finora sconosciute o adottate soltanto in taluni Cantoni. Tra queste figura l'introduzione di un principio di opportunità più esteso che consente alle autorità di rinunciare all'azione penale in determinati casi, o la possibilità di un accordo tra l'autore del reato e la vittima per mezzo di una conciliazione o di una mediazione. Sebbene l'organizzazione giudiziaria rimanga, come finora, fondamentalmente di competenza dei Cantoni, l'unificazione della procedura richiede

l'adozione di un modello di perseguimento penale unitario. Caratteristica di tale modello è l'assenza di un giudice istruttore: è infatti il pubblico ministero che dirige l'intera procedura penale, conduce l'istruzione penale, promuove l'accusa e la sostiene in giudizio. Anche nell'ambito della procedura penale minorile, il perseguimento penale è affidato, in tutte le sue fasi, a un'autorità giudiziaria specializzata: il giudice dei minorenni. Queste innovazioni consentono di raggiungere un elevato grado di efficienza del perseguimento penale. Ulteriori innovazioni sono rappresentate dal rafforzamento dei diritti della difesa, dall'ampliamento di taluni diritti della vittima, dall'estensione delle misure di protezione dei testimoni e dal nuovo provvedimento coercitivo della sorveglianza delle relazioni bancarie. Nel complesso, i due disegni propongono soluzioni equilibrate che consentono un giusto equilibrio tra gli opposti interessi delle persone e delle autorità implicate nel procedimento penale.

Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione concernente l'introduzione dell'iniziativa popolare generale e ha conferito il mandato di elaborare il relativo messaggio. Non è stato possibile licenziare il messaggio entro il 2005 poiché dalla consultazione è emersa una chiara necessità di semplificare notevolmente il disegno. Il gruppo di lavoro interdipartimentale si è dunque nuovamente adoperato per

trovare possibilità di semplificazione e di abbreviazione, stralciando un quarto delle disposizioni proposte nell'avamprogetto. Tuttavia, questo ha richiesto un testo di commento più lungo nel messaggio, affinché le molteplici possibilità di sviluppo della procedura relativa all'iniziativa popolare generale non siano esposte all'arbitrio togliendo efficacia a questa istituzione. Questi lavori hanno occupato la seconda metà del 2005.

Nel 2002, la legge sul personale federale ha conferito all'Amministrazione federale un ampio mandato di reporting (art. 5). Finora l'attività di reporting si limitava alla presentazione retrospettiva degli sviluppi dei vari indicatori (p. es. il numero di collaboratori in base al sesso, alla lingua o al grado di occupazione). Mancavano dunque uno sguardo rivolto verso il futuro e la definizione di valori obiettivo. Il 21 dicembre 2005, il Consiglio federale ha così definito quattro valori obiettivo concreti per il sistema strategico di controllo della gestione del personale nell'Amministrazione federale, da raggiungere entro la fine del 2011: evoluzione degli stipendi (secondo il rincaro medio annuo dell'anno precedente), personale in formazione (quota del 4%), quota delle donne (aumento del 30% nelle classi di stipendio superiori, nelle

restanti classi di stipendio a un terzo dell'organico complessivo) e gruppi linguistici (rappresentanza in tutti gli ambiti di attività e a tutti i livelli gerarchici dell'Amministrazione federale proporzionale alla rispettiva quota della popolazione residente di nazionalità svizzera).

Il 6 aprile e il 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha preso importanti decisioni nell'ambito della definizione di un'identità visiva della Confederazione. La decisione di principio di conferire all'Amministrazione federale un'identità visiva corrispondente allo stemma svizzero quale logo risale all'anno 2003.

Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato la nuova ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Per principio, l'ottenimento di pubblicazioni su carta o supporto dati nonché tramite abbonamenti elettronici (notifiche mediante posta elettronica) sottostà all'obbligo di versare emolumenti, sebbene siano possibili regolamentazioni speciali. Tuttavia, al fine di garantire l'accesso all'informazione a prezzi modesti anche in futuro, la consultazione di pubblicazioni elettroniche, accessibili a chiunque su Internet, rimane gratuita.

1.7 Organizzazione del territorio

1.7.1 Obiettivo 9: Garantire uno sviluppo del territorio equilibrato e durevole

- Consultazione e messaggio sulla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio
- Consultazione relativa alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (misure accompagnatorie in relazione all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero)
- Messaggio concernente la legge federale sulla politica regionale
- Consultazione e ulteriore procedura concernente la revisione parziale del diritto di locazione

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa alla revisione parziale del diritto sulla pianificazione del territorio, licenziando il messaggio corrispondente. Le prescrizioni in materia di pianificazione del territorio sono flessibilizzate in modo da consentire alle aziende agricole di migliorare il proprio reddito dedicandosi ad attività accessorie, quali l'agriturismo. In particolare, devono essere privilegiate le attività che hanno uno stretto legame con l'attività agricola. In futuro, chi intende avviare una siffatta azienda accessoria non agricola sarà esentato dal presentare la prova che l'azienda agricola può sopravvivere soltanto grazie a un reddito supplementare.

Il capitolo 1 riferisce sull'avvio della consultazione relativa alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (misure accompagnatorie in relazione all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero) nonché sul messaggio concernente la

legge federale sulla politica regionale (punto principale 1).

Il Consiglio federale ha potuto avviare la consultazione relativa all'avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni (locazione) soltanto il 2 dicembre 2005, avendo i lavori preliminari richiesto più tempo del previsto. La modifica riguarda le disposizioni che reggono la formazione delle pigioni. Il progetto prevede un sistema duale in base al quale le parti contraenti possono scegliere fra due modelli: il modello delle pigioni indicizzate e quello delle pigioni commisurate ai costi. Nel primo caso, la pigione è svincolata dai tassi ipotecari ed è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Il secondo modello si basa sul sistema attualmente vigente della pigione commisurata ai costi, che tuttavia è stato ottimizzato sotto diversi aspetti: gli adeguamenti sono operati in base all'evoluzione dei costi. In assenza di una convenzione tra le parti, si applicherà la pigione indicizzata.

2 Gestire le sfide demografiche

2.1 Sicurezza sociale e sanità

2.1.1 Obiettivo 10: Consolidare la previdenza per la vecchiaia e l'assicurazione invalidità

- Consultazione e messaggi concernenti l'undicesima revisione dell'AVS
- Previdenza professionale: provvedimenti immediati volti a ottimizzare la vigilanza; consultazione sulla modifica del sistema di vigilanza; consultazione sull'adeguamento dell'aliquota di conversione della rendita
- Messaggi concernenti la 5ª revisione dell'assicurazione invalidità
- Decisione preliminare su una revisione della legge sull'assicurazione infortuni
- Messaggio sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure
- Rapporto sulla protezione dal fumo passivo
- Rapporto concernente i doppioni dell'assicurazione militare
- Pacchetto di revisione concernente la ripresa del diritto CE in materia di igiene

Il capitolo 1 riferisce sulla consultazione relativa alla revisione dell'AVS, i provvedimenti immediati volti a ottimizzare la vigilanza nella previdenza professionale, la consultazione sulla modifica del sistema di vigilanza e la consultazione sull'adeguamento dell'aliquota di conversione della rendita nella previdenza professionale, nonché sui messaggi concernenti la 5ª revisione dell'assicurazione invalidità, il finanziamento supplementare dell'AI e i provvedimenti volti a snellire la procedura dell'AI (punto principale 3).

Il Consiglio federale non ha potuto prendere nel 2005 come previsto una decisione preliminare su una revisione della legge sull'assicurazione infortuni. In ragione di accertamenti dettagliati, in particolare relativi a questioni di tecnica finanziaria, che hanno richiesto molto tempo, la commissione di esperti non è riuscita a concludere l'elaborazione di basi per la revisione.

Il 16 febbraio 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sul finanziamento delle cure. Il messaggio comprende parti di entrambi i modelli di finanziamento posti in consultazione, non avendo nessuna delle due varianti ottenuto la maggioranza dei consensi. Una novità è costituita dal fatto che le

cure mediche (p. es. cambiare una fasciatura) sono rimborsate nella loro totalità dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, la quale fornisce soltanto un contributo fisso in franchi per le cure di base (prestazioni che coprono il fabbisogno essenziale giornaliero, quali l'aiuto per l'igiene personale, per vestirsi o per mangiare). Le cure a domicilio dovranno essere coperte anche mediante assegni per grandi invalidi dell'AVS, i quali saranno versati già in presenza di una grande invalidità di grado lieve. Per le persone degenti in un istituto di cura è inoltre previsto di aumentare il limite massimo annuale di 30 000 franchi circa delle prestazioni complementari.

Non è stato possibile presentare il rapporto sulla protezione dal fumo passivo (in esecuzione del po. CET-N 02.3379) nel 2005 come previsto a causa di mancanza di risorse dal profilo del personale.

Non è stato possibile presentare il rapporto concernente i doppioni nel contesto dell'assicurazione militare e di altre assicurazioni sociali (in esecuzione del po. CSS-N 04.3205) come previsto nel 2005. Il trasferimento dell'assicurazione militare alla SUVA e l'istituzione di un servizio specializzato

presso l'Ufficio federale della sanità pubblica sono avvenuti il 1° luglio 2005. Il rapporto ha potuto essere iniziato soltanto in autunno, dopo il chiarimento di diverse questioni di fondo.

Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore negli Stati membri dell'UE il nuovo diritto comunitario in materia di igiene. Il 31 agosto 2005 il Consiglio federale ha preso atto che i Cantoni e le cerchie interessate

sono, in linea di massima, favorevoli alla ripresa di tale diritto al fine di evitare che le esportazioni in provenienza dalla Svizzera verso l'UE siano ostacolate o addirittura impedita. Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato un pacchetto di revisione concernente la ripresa della legislazione comunitaria in materia di igiene nel settore delle derrate alimentari.

2.1.2 Obiettivo 11: Migliorare l'integrazione delle persone che custodiscono bambini e delle persone anziane

- Valutazione e messaggio concernente la continuazione del programma di impulsi per la custodia di bambini complementare alla famiglia
 - Ulteriore procedura concernente le disposizioni sugli orari fissi nelle scuole
 - Rapporto su un pacchetto di misure a favore della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani
-

Lo scopo della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è creare posti supplementari per la custodia diurna di bambini grazie a un programma d'incentivazione della durata di otto anni, al fine di consentire ai genitori di conciliare meglio l'attività lavorativa o la formazione con i compiti familiari. Il primo credito d'impegno di oltre 200 milioni di franchi scadrà il 31 gennaio 2007. Il Consiglio federale ha conferito il mandato di valutare l'attuazione e gli effetti del programma d'incentivazione, decidendo poi il 16 novembre 2005, in base ai risultati ottenuti, di proporre al Parlamento il proseguimento del programma. Considerati la situazione delle finanze federali e il fatto che la domanda è stata inferiore alle aspettative, esso prevede tuttavia una riduzione del credito d'impegno a 60 milioni di franchi per i secondi quattro anni. Il tempo intercorso tra la data della decisione e la fine dell'anno non è bastato per elaborare il messaggio corrispondente e presentarlo al Consiglio federale.

Nell'anno in esame il Consiglio federale non ha potuto prendere, come previsto, una decisione in merito all'ulteriore procedura concernente le disposizioni sugli orari fissi nelle scuole. Ha ritenuto necessario attendere la trattazione della mozione 03.3268, da un lato, e l'approvazione del nuovo articolo costituzionale sull'istruzione (Iv. pa. 97.419), dall'altro. Dopo che la mozione è stata tolta di ruolo il 17 giugno 2005 e considerato che il nuovo articolo costituzionale sull'istruzione non formulava un espresso mandato alla Confederazione, in questo ambito vigerà – come in altri ambiti del settore dell'istruzione – la competenza sussidiaria della Confederazione.

Il capitolo 1 riferisce sul rapporto e sul pacchetto di misure a favore della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani (punto principale 1).

2.2 Società, cultura e sport

2.2.1 Obiettivo 12: Esaminare, riorganizzare e concretizzare la politica culturale

- Procedura di consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge su Pro Helvetia
- Applicazione della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali e conclusione di una prima convenzione internazionale bilaterale
- Riorganizzazione su GEMAP della Biblioteca nazionale svizzera e definizione del mandato di prestazioni
- Finanziamento dell'Associazione Memoriav nel periodo 2006–2009
- Costituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e definizione del mandato di prestazioni
- Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera
- Aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti
- Messaggio concernente la modifica del decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio 2008

Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione concernente la legge federale sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia. Con la prima si disciplina a livello legislativo, per la prima volta nell'ambito della cultura, la collaborazione della Confederazione con Cantoni, Città e Comuni, ma anche con organizzazioni culturali e promotori culturali privati. Il disegno del Consiglio federale si prefigge di rafforzare queste collaborazioni, definire le priorità nell'ambito della promozione della cultura e snellire i compiti e le competenze dei diversi attori federali. Il progetto prevede piani quadriennali per la promozione federale della cultura in tutti gli ambiti culturali, permettendo così di avere una panoramica sistematica e una valutazione dell'attività di promozione federale della cultura. L'obiettivo principale della revisione della legge su Pro Helvetia consiste nel modernizzare le strutture organizzative della Fondazione Pro Helvetia. L'attività del consiglio di fondazione dovrà limitarsi essenzialmente a un ruolo strategico; verrà in tal modo soppressa la sovrapposizione di compiti strategici e di gestione aziendale. Inoltre il numero dei membri del consiglio di fondazione sarà ridotto da 25–35 a nove.

Il 13 aprile 2005 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza relativa alla legge federale sul trasfe-

rimento internazionale dei beni culturali; legge e ordinanza sono entrate in vigore il 1° giugno 2005. La legge sul trasferimento dei beni culturali disciplina l'importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, l'esportazione e il rimpatrio dalla Svizzera. Con l'entrata in vigore della legge, la Svizzera adempie i suoi impegni scaturiti dalla Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali. L'ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali contiene in particolare gli obblighi di diligenza che i mercanti d'arte e le case d'aste sono tenuti a rispettare dal 1° giugno 2005 nell'ambito del commercio di beni culturali. Sono state avviate le trattative in vista dell'adozione di convenzioni internazionali sull'importazione e il rimpatrio dei beni culturali (Messico, Italia); esse non si sono tuttavia ancora concluse.

Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha deciso che dal 1° gennaio 2006 la Biblioteca nazionale svizzera sarà gestita sulla base di un mandato di prestazioni e di un budget globale (GEMAP). Nel contempo ha fissato il mandato di prestazioni della Biblioteca nazionale per il periodo 2006–2008, inviandolo per consultazione alle commissioni competenti delle Camere federali. Dal 2006 la Bibliote-

ca nazionale tiene una contabilità analitica che consente di documentare il risultato ottenuto per ambiti e singoli prodotti. Un rapporto annuo all'attenzione del Consiglio federale, del Parlamento e dell'utenza informerà sulle sue attività.

Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha licenziato un messaggio concernente una legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav. Il Consiglio federale, per permettere a Memoriav di continuare a sussistere e svolgere un importante compito di utilità pubblica, chiede di autorizzare un limite di spesa di 11,7 milioni di franchi per gli anni 2006–2009. Fra i principali obiettivi dell'Associazione, fondata nel 1995, vi è quello di migliorare la salvaguardia, l'accessibilità e la mediazione dei documenti audiovisivi della Svizzera, oggi come in passato seriamente minacciati.

Nella sessione invernale il Consiglio degli Stati ha respinto la legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero; per questo motivo il Consiglio federale non ha potuto procedere all'istituzione, prevista per il 2005, di questa nuova fondazione né ha potuto stabilire il mandato di prestazioni per il periodo 2006–2009. Su richiesta della competente commissione del Consiglio degli Stati, è stato elaborato un rapporto sulla politica dei musei, che il 2 novembre 2005 è stato approvato dal Consiglio federale.

Durante l'anno in rassegna non è stato possibile licenziare il Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera (in adempimento del Po. C. SSS-N 03.3426). Dal 22 giugno al 1° novembre 2005 il Consiglio federale ha posto in consultazione il relativo progetto. Il tempo concesso fino alla fine del-

l'anno non è stato sufficiente per valutare i risultati della consultazione e sottoporre il rapporto al Consiglio federale.

Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale si è detto disposto a sostenere finanziariamente un progetto d'investimento del Museo svizzero dei trasporti per un ammontare di 10 milioni di franchi e ha incaricato l'Amministrazione di preparare il relativo messaggio.

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica del decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione ai Campionati europei di calcio 2008 (UEFA EURO 2008). Il nuovo messaggio – in confronto al precedente in materia, risalente al 2002 – si basa su un concetto sostanzialmente nuovo e di carattere globale, che riporta tutte le misure elaborate dai poteri pubblici per garantire la sicurezza in collaborazione con i Cantoni e le località ospitanti. Tali misure sono state estese anche ai campi delle infrastrutture e dei trasporti, per le comunicazioni e per la coordinazione del progetto. In complesso, le maggiori spese con incidenza sul budget per quel che attiene a pianificazione, preparazione e svolgimento di UEFA EURO 2008 per i poteri pubblici in Svizzera (Confederazione, Cantoni, località ospitanti) ammontano a circa 180 milioni di franchi. Il Consiglio federale chiede al Parlamento l'approvazione di un credito d'impegno pari a 72 milioni di franchi.

Il 5 giugno 2005 la legge federale sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali è stata accettata in votazione popolare.

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

3.1.1 Obiettivo 13: Salvaguardare le opportunità delle esportazioni svizzere e intensificare i rapporti con l'Unione europea

- Puntualizzazione in materia di politica esterna
- Strategia della Svizzera in materia di politica economica esterna
- Mandato negoziale per la sesta Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong
- Conclusione di accordi di libero scambio e avvio di negoziati con vari Stati
- Messaggio sul finanziamento della promozione delle esportazioni per il periodo 2006–2007
- Esame della competenza e della procedura in caso di esportazioni di materiale bellico
- Rapporto sul coordinamento della promozione dell'immagine nazionale
- Ratifica dei Bilaterali II e del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Messaggio concernente un accordo con gli Stati Uniti sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- Rapporto e messaggio concernenti la 91^a e la 92^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro 2005

Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha adottato una puntualizzazione in materia di politica esterna. Per quel che riguarda le relazioni con Stati, regioni e organizzazioni internazionali, ha ribadito la sua intenzione di considerare tutti gli interessi in gioco e di procedere in modo coordinato e coerente nella difesa di tali interessi. Dopo la conclusione dei Bilaterali II con l'UE, il Consiglio federale intende intensificare la cooperazione e compiere progressi concreti anche con gli altri importanti partner della Svizzera nei settori della politica e dell'economia esterne. Il 18 maggio 2005 ha perciò adottato un nuovo documento strategico sulla politica esterna, con il quale si dovranno strutturare e sistematizzare le relazioni e la cooperazione con singoli Stati o gruppi di Stati. In una prima fase si prevede di formulare e attuare strategie nei confronti dei partner mondiali importanti per la Svizzera (USA, Cina, India, Giappone, Russia e Brasile/Mercosur tra gli altri). Occorrerà migliorare il coordinamento e la coerenza anche in settori importanti della politica esterna. A tal fine, il Consiglio federale farà in modo che fra il DFAE e i Dipartimenti responsabili dei vari settori avvenga una concertazione degli obiettivi in materia di politica esterna. Tali concertazioni concernono settori di importanza internazionale (p. es. sanità, scienza e ricerca) e mirano a migliorare, attraverso l'adozione di obiettivi comuni a medio termine e di

meccanismi interni di scambio e di intesa, il coordinamento e la coerenza della politica estera svizzera nel suo insieme.

Il 12 gennaio 2005 il Consiglio federale – nel quadro del rapporto 2004 sulla politica economica esterna – ha formulato una nuova strategia in materia di politica economica esterna. Gli sviluppi dell'economia mondiale e della politica commerciale hanno reso necessaria questa puntualizzazione: vi è infatti una tendenza sempre più diffusa a concludere accordi regionali o bilaterali, sia in campo commerciale sia per la protezione degli investimenti. Inoltre, nel corso degli ultimi decenni gli scambi internazionali di servizi e i flussi d'investimento hanno guadagnato terreno rispetto agli scambi di merci. Questa intensificazione degli scambi economici con l'estero comporta una più stretta interconnessione tra la politica economica interna e quella esterna. Per la Svizzera, nazione commerciale di medie dimensioni, gli accordi multilaterali sono il mezzo migliore per accedere ai mercati esteri. Di fronte alla proliferazione degli accordi commerciali bilaterali in atto in tutto il mondo, anche la Svizzera ha interesse a concludere simili accordi, in special modo accordi di libero scambio, con Paesi o aree economiche al di fuori dell'UE/AELS. I servizi e gli investimenti, la proprietà intellettuale, ma anche la mobilità della manodopera qualificata svolgono un

ruolo sempre più importante nella divisione del lavoro a livello internazionale. Per tale motivo, gli accordi bilaterali e multilaterali non dovranno limitarsi agli scambi di merci, ma riguardare anche e soprattutto i servizi e gli investimenti.

Il nono ciclo di negoziati economici a livello mondiale, lanciato il 14 novembre 2001 dai 147 Paesi membri dell'OMC, ha prodotto il 1° agosto 2004 i primi risultati intermedi (accordo quadro concernente l'elaborazione di modalità per l'allestimento dell'elenco nazionale degli impegni nei settori dell'agricoltura e dei prodotti industriali). Per contro, gli altri «tre temi di Singapore» (commercio e investimenti, commercio e concorrenza, nonché trasparenza degli appalti pubblici) sono stati rinviati. Nel corso del 2005, a causa delle posizioni poco flessibili assunte durante le trattative, non è stato possibile conseguire alcun risultato intermedio in preparazione alla sesta Conferenza ministeriale di Hong Kong (13–18 dicembre 2005). Le decisioni prese a Hong Kong sono state perlopiù di natura procedurale e non è stata adottata alcuna nuova modalità: per questa ragione non è stato necessario adeguare il mandato della delegazione del 27 agosto 2003.

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente gli accordi di libero scambio, sugli investimenti e agricolo con la Corea. Nel 2005 è stato possibile concludere anche le trattative nel quadro dell'AELS sull'accordo di libero scambio con l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU). L'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia verrà applicato dal 1° giugno. Con la Thailandia sono state avviate trattative per un accordo di libero scambio con l'AELS. Con l'Algeria si è concordato di avviare le trattative nel corso del 2006. I lavori per la conclusione di un accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Canada e l'Egitto sono proseguiti. Con l'Indonesia, gli Stati dell'AELS hanno elaborato uno studio in comune per un accordo commerciale preferenziale. Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha deciso di

proporre agli Stati Uniti l'avvio di colloqui esplorativi riguardo agli interessi reciproci in vista di un possibile accordo di libero scambio; i colloqui hanno preso avvio in settembre. Con il Giappone la Svizzera ha avviato i lavori per l'elaborazione di uno studio riguardante le possibilità di condurre negoziati in vista di un accordo di libero scambio tra i due Paesi.

Il 23 febbraio 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo al finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006–2007 e nel contempo ha preso atto del rapporto di valutazione sulla promozione delle esportazioni redatto nel gennaio 2005 dal Controllo federale delle finanze. Il Consiglio federale ha preso pure atto di due valutazioni della promozione delle esportazioni, svolte dall'Amministrazione per il periodo 2003–2004. Durante l'anno in rassegna si è iniziato ad attuare le raccomandazioni scaturite da tutte e tre le valutazioni e nel 2006 e 2007 ne verrà valutata l'efficacia. In considerazione delle attuali misure di risparmio applicate nel bilancio statale, il Consiglio federale ha deciso di mantenere al livello del 2004 i fondi destinati a promuovere le esportazioni.

Con riferimento alla decisione del 24 agosto 2005 concernente l'esportazione in Iraq, attraverso gli Emirati arabi uniti, di carri armati del tipo M113, il 7 settembre 2005 il Consiglio federale ha discusso l'esame della competenza e della procedura in caso di importazioni di materiale bellico e ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale. In particolare il gruppo di lavoro dovrà verificare la procedura da seguire in caso di richieste di esportazione di materiale dell'esercito in esubero. Eventuali misure da adottare saranno decise dal Consiglio federale entro fine marzo 2006.

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul coordinamento della promozione dell'immagine nazionale. In adempimento di due postulati, ha sottoposto all'esame del Parlamento quattro varianti per una migliore collaborazione.

Per la ratifica dei Bilaterali II e del Protocollo aggiuntivo si veda il capitolo 1 (punto principale 4).

Contrariamente alle previsioni, nel 2005 non è stato possibile licenziare il messaggio concernente un accordo con gli Stati Uniti sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale; le trattative con gli USA non si sono infatti ancora concluse.

Contrariamente a quanto previsto, durante l'anno in rassegna non è stato possibile presentare il rapporto e il messaggio concernenti la 91^a e la 92^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro 2005. Il 6 dicembre 2004 e il 15 marzo 2005 il Consiglio nazionale rispettivamente il Consiglio degli Stati hanno preso conoscenza del rapporto concer-

nente la 91^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro. Le due Camere hanno aderito alla proposta del Consiglio federale di non ratificare la convenzione n. 185 della Conferenza internazionale del lavoro relativa ai documenti d'identità dei marittimi. Il rapporto concernente la 92^a e la 93^a sessione si trova in consultazione presso la Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Il Consiglio federale non ha potuto approvarlo nel 2005, poiché l'OIL non ha risposto per tempo alle domande della Svizzera riguardanti le formalità per sottoporre una raccomandazione.

3.1.2

Obiettivo 14: Rafforzare la salvaguardia dei diritti umani sul piano nazionale e internazionale

- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo alla convenzione contro la tortura
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo n. 14 (riforma del sistema di controllo) alla CEDU
- Consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori
- Messaggio concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali destinato alla costruzione di un nuovo immobile per l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse a Gland
- 2° rapporto della Svizzera sull'attuazione del Patto internazionale dell'ONU concernente i diritti economici, sociali e culturali

Dal 23 settembre al 31 dicembre 2005 il Consiglio federale ha svolto la procedura di consultazione concernente la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nonché la relativa legge d'esecuzione. I lavori preliminari hanno richiesto più tempo del previsto e per questa ragione non è stato possibile licenziare il messaggio durante l'anno in rassegna. Il Protocollo facoltativo permetterà di istituire un sistema mondiale per la prevenzione della tortura. Firmato dalla Svizzera il 25 giugno 2004, il Protocollo facoltativo intende rafforzare la prevenzione della tortura, prevedendo in particolare sopralluoghi e controlli effettuati da organi nazionali e internazionali in penitenziari e istituti.

Il 4 marzo 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la ratifica del Protocollo n. 14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In seguito al drammatico aumento di ricorsi individuali pendenti presso la Corte europea di giustizia, in futuro dovrà essere possibile decidere in modo più semplice e rapido. Un giudice unico potrà infatti dichiarare irricevibile un ricorso nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame (p. es. se non è stato rispettato il termine di ricorso). In caso di ricorsi manifestamente fondati, una commissione composta da tre giudici può giudicare in una procedura sommaria se vi è stata violazione della CEDU – sempre che la questione sia oggetto di una giurisprudenza consolidata della

Corte. Un nuovo criterio di ammissibilità dovrà inoltre consentire di respingere reclami di lieve entità. Mediante una procedura per mancata applicazione, occorrerà migliorare l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia negli Stati membri, contribuendo in tal modo a ridurre il numero dei ricorsi.

Nel 2005 non è stato possibile avviare la procedura di consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori, poiché il rapporto della Commissione esterna di esperti al postulato 04.3367 «Protezione efficace dei fanciulli in caso di rapimento da parte di un genitore» è stato approntato solo alla fine del 2005. Il rapporto servirà da base per il progetto da porre in consultazione. La Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori è una versione più moderna della vecchia Convenzione dei minori del 1961. Potenziando la cooperazione transfrontaliera tra le autorità e i tribunali, essa mira a migliorare il benessere dei fanciulli.

Contrariamente a quanto previsto, nell'anno in rassegna non è stato possibile licenziare il messaggio concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali destinato alla costruzione di un nuovo immobile per l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse a Gland (VD). Trattandosi di un'organizzazione per la conservazione della natura, l'immobile deve soddisfare determinate esigenze ecologiche. La complessità di tali aspetti ha comportato un allungamento delle procedure (scelta degli architetti, elaborazione del progetto e definizione del preventivo).

Data la scarsità di risorse, nel 2005 non è stato possibile licenziare come previsto il 2° rapporto della Svizzera sull'attuazione del Patto internazionale dell'ONU del 16 dicembre 1966 concernente i diritti economici, sociali e culturali.

3.2 Sicurezza

3.2.1 Obiettivo 15: Attuare la nuova politica della sicurezza

- Rapporto sulle strutture di condotta dell'esercito e sui rapporti di subordinazione
- Messaggio concernente la proroga dell'impiego della SWISSCOY dal 2006

Per il rapporto sulle strutture di condotta dell'esercito e sui rapporti di subordinazione si veda il capitolo 1 (punto principale 5).

Il Consiglio federale già il 3 dicembre 2004 ha licenziato il messaggio e il disegno di decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza

multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR). Il Dipartimento competente, con riserva di approvazione dell'Assemblea federale, è stato quindi autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2008 l'impiego di Swisscoy, con 220 persone al massimo, a favore della KFOR.

3.2.2 Obiettivo 16: Ottimizzare le strutture interne, la prevenzione e la cooperazione internazionale nei settori giustizia e polizia

- Ulteriori passi per l'istituzione di uno stato maggiore di crisi
- Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (misure contro la propaganda violenta e la violenza nelle manifestazioni sportive) e messaggio su una legge federale sulle misure contro il razzismo
- Consultazione relativa alla revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
- Consultazione relativa alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
- Messaggio concernente la legge sulle misure coercitive di polizia
- Consultazione e messaggio concernenti la revisione della legge sui documenti d'identità
- Messaggio sull'applicazione dell'iniziativa sull'internamento
- Messaggio concernente la revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati
- Messaggio concernente l'accordo riveduto concluso con la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale
- Messaggio concernente un trattato di cooperazione con EUROPOL
- Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile

Per gli ulteriori passi per l'istituzione di uno stato maggiore di crisi si veda la capitolo 1 (punto principale 5).

Il 17 agosto 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e ha approvato il messaggio relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Il 22 dicembre 2004 esso aveva suddiviso il disegno della legge federale sulle misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta (pacchetto LMSI) in due disegni di legge separati (tendendo separato quello sul razzismo). Con il complemento e la revisione parziale della LMSI verrà rafforzata la lotta contro la propaganda violenta e la violenza nelle manifestazioni sportive. L'adozione di tali misure è necessaria soprattutto in vista dei Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008). In primo piano tra le misure proposte vi è la possibilità di effettuare una registrazione centrale dei dati concernenti le persone notoriamente violente in occasione di manifestazioni sportive. Oltre alla banca dati a livello nazionale, e in previsione dei Campionati europei di calcio che si svolgeranno nel 2008 in Svizzera e in Austria, nella LMSI saranno inserite misure preventive che permetteranno di impedire ai tifosi

notoriamente violenti di partecipare a manifestazioni sportive. Per volontà del Consiglio federale, una parte di queste misure sarà valida fino alla fine del 2008. Contrariamente a quanto previsto, nel 2005 non è stato possibile licenziare il messaggio concernente la legge federale sulle misure contro il razzismo. Da un lato, ciò è dovuto al fatto che si è voluto dare la priorità al summenzionato messaggio, considerato l'approssimarsi di EURO 2008; d'altro canto, nel corso dei lavori ci si è accorti che il miglioramento perseguito si potrà ottenere meglio attraverso una revisione del codice penale che non nel quadro del pacchetto LMSI I.

Contrariamente a quanto previsto, nel 2005 non è stato possibile mettere in consultazione la seconda parte della revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (pacchetto LMSI II) (riconoscimento preventivo e lotta contro il terrorismo). Il Dipartimento preposto ha dovuto respingere il progetto elaborato dalla commissione interna all'Amministrazione, chiedendo che venga rielaborato; ne è risultato in tal modo un ritardo.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa alla legge federale sui sistemi d'infor-

mazione di polizia della Confederazione (LSIP). La LSIP raggruppa le basi legali attualmente in vigore per i tre sistemi d'informazione di polizia gestiti a livello federale. Nel contempo la LSIP permetterà l'istituzione di un indice nazionale di polizia. Si tratta di una sorta di repertorio elettronico che consentirà alle autorità che vi hanno accesso di accertare, mediante un'interrogazione automatizzata, se e quale autorità federale o cantonale sta trattando dati su una determinata persona. Per far questo oggi è necessario rivolgersi separatamente alle varie autorità.

Il 26 ottobre 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa a una nuova legge federale sull'impiego della coercizione e delle misure di polizia nell'ambito di competenza della Confederazione e ha fissato le basi per l'elaborazione del relativo messaggio. La Confederazione è incaricata di disciplinare in modo uniforme l'impiego della coercizione di polizia in occasione del rinvio di stranieri. Controversie sono sorte in merito al campo d'applicazione e all'impiego di dispositivi che producono elettrochoc. Sulla base dei risultati della consultazione il Consiglio federale ha deciso che la nuova legge si applichi al rinvio di stranieri, al trasporto coatto di persone in Svizzera su mandato delle autorità federali nonché a tutte le autorità federali che devono impiegare la coercizione di polizia. Rinuncia inoltre a riprendere nella lista delle armi ammesse i dispositivi che producono elettrochoc. Contrariamente a quanto previsto, nel 2005 non è stato possibile licenziare il messaggio, in quanto si è integrato il parere della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP).

Il 29 giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto degli avamprogetti di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri e li ha posti in consultazione fino al 30 settembre 2005. Il progetto permetterà l'introduzione di un passaporto svizzero provvisto di dati biometrici registrati elettronicamente. La revisione dell'ordinanza costituisce la base per un progetto pilota che

permetterà di raccogliere le prime esperienze pratiche e di creare i presupposti affinché i cittadini svizzeri anche in futuro possano entrare senza visto negli Stati Uniti. Contrariamente a quanto previsto, nel 2005 non è stato possibile licenziare il messaggio, poiché il 13 aprile 2005 il Consiglio federale ha deciso di differire al settembre 2006 l'avvio del progetto pilota per l'introduzione del passaporto biometrico, inizialmente previsto nel dicembre 2005.

Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica del Codice penale (attuazione dell'art. 123a Cost. sull'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi). Con questo progetto il Consiglio federale intende proteggere meglio la società dai criminali estremamente pericolosi e refrattari alla terapia, senza violare i principi della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Viene in tal modo rispettata la volontà di popolo e Cantoni, che l'8 febbraio 2004 avevano approvato a larga maggioranza l'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia». Le modifiche del Codice penale, proposte nel disegno, stabiliscono a quali condizioni un giudice può ordinare l'internamento a vita. Sulla base di un catalogo di reati esaustivo, si specifica in particolare chi debba essere considerato un criminale sessuomane o violento estremamente pericoloso e refrattario alla terapia. Il disegno di legge disciplina inoltre la procedura per appurare, nel caso specifico, se è ancora giustificato mantenere l'internamento a vita. Il Consiglio federale rinuncia invece alla possibilità di ordinare l'internamento a vita anche a posteriori.

Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati. La revisione totale colma diverse lacune e migliora la struttura della legge. La riparazione, originariamente prevista come eccezione e disciplinata soltanto in parte, nella pratica ha avuto maggiore importanza dell'indennizzo. Le vittime di reati riceveranno anche in futuro una riparazione

morale, che però sarà delimitata da un tetto massimo (importo massimo di 70 000 franchi per le vittime e di 35 000 franchi per i congiunti). Il valore massimo per gli indennizzi sarà adeguato al rincaro e sarà pari a 120 000 franchi. Il termine per il deposito di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale passa da due a cinque anni. Per i minori vittime di reati gravi, in particolare contro l'integrità sessuale, è prevista una norma speciale. Possono infatti presentare una domanda fino al 25° anno d'età. A causa di numerosi problemi di ordine pratico (è spesso difficile accertare i fatti ecc.), in futuro saranno soppressi l'indennizzo e la riparazione morale per i reati perpetrati all'estero. Rimane tuttavia garantito il diritto di beneficiare della prestazioni fornite dai consultori.

Nel 2005 non è stato possibile licenziare il messaggio concernente l'accordo riveduto concluso con la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale. Diverse proposte ritenute importanti dalla Svizzera toccano la sovranità della Francia sul suo territorio, renden-

do necessaria una modifica della Costituzione francese. Questo fatto comporta una dilazione dei lavori a tempo indeterminato.

Il 26 gennaio 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il trattato di cooperazione tra la Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (Europol). L'accordo con Europol consente alla Svizzera di scambiare dati su persone relativi a otto categorie di delitti, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il terrorismo. L'accordo prevede inoltre lo scambio di informazioni strategiche e delle conoscenze degli esperti e permette di partecipare ad attività di formazione.

Contrariamente a quanto previsto, il Consiglio federale non ha potuto licenziare il messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile. A seguito di un caso di assistenza giudiziaria attualmente in corso, l'oggetto è stato momentaneamente sospeso. Non appena si troverà una soluzione al caso specifico, il Consiglio federale licenzierà il messaggio, che è peraltro già stato elaborato.

Allegato 1

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2005 Bilancio a fine 2005

| | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| Obiettivo 2005-1 | <ul style="list-style-type: none">→ Consultazione relativa a una nuova legge sulle scuole universitarie→ Messaggio sulla partecipazione ai programmi di formazione, formazione professionale e ai programmi per la gioventù e partecipazione al 7° programma quadro di ricerca dell'UE→ Procedura di consultazione sull'articolo costituzionale e la legge federale sulla ricerca sull'uomo→ Revisione dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali→ Coordinamento a livello nazionale delle scuole universitarie professionali nei settori Edilizia, Scienze della vita e Design→ Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sull'offerta di studi nelle scuole universitarie professionali→ Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sui brevetti d'invenzione→ Consultazione relativa a una legge federale sulle professioni della psicologia e decisioni sulla procedura ulteriore | <i>Non realizzato</i> |
| Obiettivo 2005-2 | <ul style="list-style-type: none">→ Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di effetti contabili→ Messaggio sulla Convenzione dell'Aia sui titoli di credito→ Messaggio sulla Convenzione dell'Aia sui trust→ Consultazione relativa alla revisione del diritto azionario→ Messaggio sull'attuazione delle 40 raccomandazioni rivedute del GAFI→ Consultazione sull'attuazione delle nuove prescrizioni sui fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II)→ Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari→ Messaggio relativo alla revisione totale della legge federale sui fondi d'investimento→ Consultazione relativa all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero | <i>Parzialmente realizzato</i> |
| Obiettivo 2005-3 | <ul style="list-style-type: none">→ Decisione riguardante provvedimenti supplementari relativi al pacchetto di misure per una politica di crescita→ Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori e le relative leggi settoriali→ Consultazione sulla politica agricola 2011 | <i>Parzialmente realizzato</i> |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Obiettivo 2005-4 | <ul style="list-style-type: none"> → Rapporto sul piano di rinuncia a determinati compiti dell'Amministrazione → Messaggio sulla riforma dell'imposizione delle imprese II → Messaggio relativo alla semplificazione del recupero d'imposta nei casi di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena → Consultazione concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto → Rapporto sui provvedimenti di politica familiare → Messaggio relativo all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale federale | <i>Parzialmente realizzato</i> |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| Obiettivo 2005-5 | <ul style="list-style-type: none"> → Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste → Decisione ed eventualmente messaggio sulla politica climatica → Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali → Messaggio sulla revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli → Ulteriori ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici | <i>Parzialmente realizzato</i> |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| Obiettivo 2005-6 | <ul style="list-style-type: none"> → Messaggio concernente il sostegno dell'infrastruttura dei trasporti → Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sul recepimento delle direttive sull'interoperabilità → Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea → Attuazione della politica di sicurezza in materia di traffico stradale | <i>Realizzato</i> |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| Obiettivo 2005-7 | <ul style="list-style-type: none"> → Strategia per una società dell'informazione in Svizzera dopo il 2005 → Messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone → Messaggio concernente la legge federale sull'identificatore federale di persone → Consultazione relativa alla legge sulla geoinformazione → Messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbligazioni e la legge federale sulla concorrenza sleale → Approvazione di progetti pilota in materia di voto elettronico | <i>Parzialmente realizzato</i> |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| Obiettivo 2005-8 | <ul style="list-style-type: none"> → Secondo messaggio concernente la nuova perequazione finanziaria: modifiche legali nei singoli ambiti di competenza → Messaggio concernente un Codice di procedura penale svizzero e una legge federale sulla procedura penale minorile svizzera | <i>Realizzato</i> |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Obiettivo 2005-9 | <ul style="list-style-type: none"> → Consultazione sulla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio → Messaggio concernente la legge sulla nuova politica regionale → Consultazione e ulteriore procedura concernente la revisione parziale del diritto di locazione | <i>Ampiamente realizzato</i> |
| <hr/> | | |
| Obiettivo 2005-10 | <ul style="list-style-type: none"> → Consultazione su una revisione dell'AVS → Previdenza professionale: provvedimenti immediati volti a ottimizzare la vigilanza; consultazione sulla modifica del sistema di vigilanza; consultazione sull'adeguamento dell'aliquota di conversione della rendita → Messaggi concernenti la 5ª revisione dell'AI, il finanziamento supplementare dell'AI e i provvedimenti volti a snellire la procedura dell'AI → Decisione preliminare su una revisione della legge sull'assicurazione infortuni | <i>Parzialmente realizzato</i> |
| <hr/> | | |
| Obiettivo 2005-11 | <ul style="list-style-type: none"> → Messaggio concernente la continuazione del programma di impulsi per la custodia di bambini complementare alla famiglia → Ulteriore procedura concernente le disposizioni sugli orari fissi nelle scuole → Rapporto su un pacchetto di misure a favore della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani | <i>Ampiamente realizzato</i> |
| <hr/> | | |
| Obiettivo 2005-12 | <ul style="list-style-type: none"> → Consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge Pro Helvetia → Applicazione della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali → Riorganizzazione su GEMAP della Biblioteca nazionale svizzera e definizione del mandato di prestazioni → Finanziamento dell'Associazione Memoriav nel periodo 2006-2010 → Costituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e definizione del mandato di prestazioni | <i>Ampiamente realizzato</i> |
| <hr/> | | |
| Obiettivo 2005-13 | <ul style="list-style-type: none"> → Mandato di negoziati per la sesta Conferenza ministeriale dell'OMC → Conclusione di accordi di libero scambio con vari Stati → Messaggio sul finanziamento della promozione delle esportazioni per il periodo 2006-2007 → Ratifica dei Bilaterali II e del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone | <i>Parzialmente realizzato</i> |
| <hr/> | | |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Obiettivo 2005–14 | <ul style="list-style-type: none"> → Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura → Messaggio concernente la ratifica del Protocollo n. 14 sulla riforma del sistema di controllo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali → Consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori | <i>Non realizzato</i> |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| Obiettivo 2005–15 | <ul style="list-style-type: none"> → Messaggio concernente la proroga dell'impiego della SWISSCOY dal 2006 → Rapporto sulle strutture di condotta dell'esercito e sui rapporti di subordinazione | <i>Realizzato</i> |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |
| Obiettivo 2005–16 | <ul style="list-style-type: none"> → Ulteriori passi per l'istituzione di uno stato maggiore di crisi → Messaggio concernente le revisioni parziali della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, del Codice penale e della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni concernente provvedimenti contro la propaganda che incita alla violenza, la violenza nelle manifestazioni sportive e il razzismo → Consultazione relativa alla revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna → Messaggio concernente la legge sulle misure coercitive di polizia → Consultazione e messaggio concernenti la revisione della legge sui documenti di legittimazione → Messaggio sull'applicazione dell'iniziativa sull'internamento → Messaggio concernente l'accordo riveduto concluso con la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale → Messaggio concernente un trattato di cooperazione con EUROPOL → Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile | <i>Parzialmente realizzato</i> |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | |

Allegato 2

Programma di legislatura 2003–2007

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2005 (per punti essenziali)

Stato d'attuazione a fine 2005

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

| 1.1 Ricerca e formazione | Previsto | Approvato |
|--|------------------|------------------|
| Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera ai programmi di formazione e ricerca dell'UE 2007–2013 e 2007–2011 | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente l'approvazione di due trattati relativi al sistema di brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti | 2° semestre 2005 | 18.5.2005 |
| Messaggio relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione (titolo precedente: Messaggio concernente un decreto federale relativo a tre convenzioni nel settore del diritto in materia di brevetti e a una modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione) | | 23.11.2005 |
| Rapporto sulla formazione continua orientata alla domanda (in esecuzione del Po. CSEC-CN 00.3605 Perfezionamento in base all'evolversi della domanda e del Po. CSEC-CS 00.3197) | 1° semestre 2005 | 26.10.2005 |
| Rapporto concernente le formazioni proposte dalle scuole di agricoltura (in esecuzione del Po. Fässler 01.3765) | 1° semestre 2005 | 9.12.2005 |
| Rapporto concernente le scuole universitarie professionali e il Modello di Bologna (in esecuzione del Po. Strahm 02.3627) | 2° semestre 2005 | 17.8.2005 |
| Rapporto concernente le libere professioni (in esecuzione del Po. Cina 03.3663) | 2° semestre 2005 | 10.6.2005 |
| Rapporto «Utilizziamo i nostri talenti e i nostri brevetti» (in esecuzione del Po. Fässler 03.3100) | 2° semestre 2005 | 2.11.2005 |
| Rapporto «Deduzioni per le spese di perfezionamento» (in adempimento del Po. David 03.3565) | – | 11.5.2005 |

1.2 Economia

| | <i>Previsto</i> | <i>Approvato</i> |
|--|------------------|----------------------|
| Messaggio concernente la revisione della Convenzione di Lugano | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente la Convenzione dell’Aia sui trust | 2° semestre 2005 | 2.12.2005 |
| Messaggio concernente la Convenzione dell’Aia sui titoli di credito | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di effetti contabili (legge sugli effetti contabili) | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio sull’attuazione di 40 raccomandazioni rivedute del GAFI | 2° semestre 2005 | – |
| Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (titolo precedente: Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sui fondi d’investimento) | 1° semestre 2005 | 23.9.2005 |
| Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari) | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzione concernente l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (Convenzione di Johannesburg dell’Organizzazione mondiale delle dogane) | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’informazione dei consumatori e le relative leggi settoriali | 2° semestre 2005 | 21.12.2005: rinuncia |
| Rapporto del Consiglio federale sull’organizzazione del mercato lattiero e delle misure collaterali dopo l’abolizione del contingentamento lattiero (organizzazione del mercato lattiero dal 1° maggio 2009) (secondo l’art. 187b cpv. 7 LAgr) | 1° semestre 2005 | 14.9.2005 |
| Rapporto su un pacchetto di misure a favore della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani | 2° semestre 2005 | 9.12.2005 |
| Messaggio concernente la modifica delle legge federale sulla libera circolazione degli avvocati | – | 26.10.2005 |

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

| | <i>Previsto</i> | <i>Approvato</i> |
|--|------------------|------------------|
| Messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese) (titolo precedente: Messaggio sulla riforma II dell’imposizione delle imprese) | 1° semestre 2005 | 22.6.2005 |
| Messaggio concernente la semplificazione del recupero d’imposta in caso di successione e l’introduzione della denuncia spontanea esente da pena | 2° semestre 2005 | – |

| | | |
|---|------------------|---|
| Messaggio sull'introduzione delle misure concernenti la messa in atto e l'applicazione delle disposizioni vigenti relative all'armonizzazione fiscale II | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente la legge sull'imposizione della birra | 1° semestre 2005 | 7.9.2005 |
| Messaggio concernente la legge federale sull'istituto di previdenza della Confederazione (titolo precedente: Messaggio sulla revisione totale della legge sulle casse pensioni della Confederazione relativo all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale federale) | 1° semestre 2005 | 23.9.2005 |
| Rapporto concernente le misure pendenti nell'ambito della politica familiare e le loro ripercussioni finanziarie (in adempimento del Po. CET-CS 04.3430) (titolo precedente: Rapporto concernente l'imposizione delle famiglie) | 2° semestre 2005 | 23.9.2005 |
| Rapporto sul programma di rinuncia a determinati compiti dell'Amministrazione | 2° semestre 2005 | <i>nell'ambito del rapporto sul piano finanziario 2007–2009</i> |
| Rapporto concernente il riesame dei sussidi federali (Rapporto sui sussidi, 2ª parte) | 2° semestre 2005 | – |
| Rapporto del Consiglio federale relativo alle domande poste dalla CdG-CS sulla situazione dell'Al in seno alla Confederazione | – | 17.8.2005 |
| Rapporto sulle deduzioni fiscali (chi ne trae profitto?) (in risposta all'Ip. Sommaruga 04.3429) | – | 9.11.2005 |
| Rapporto su possibili miglioramenti nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (in adempimento del Po. Raggenbass 03.3087) | – | 26.1.2005 |

1.4 Ambiente e infrastruttura

| | Previsto | Approvato |
|--|------------------|----------------------|
| Messaggio concernente le infrastrutture del traffico (segnatamente negli agglomerati) | 2° semestre 2005 | 2.12.2005 |
| Messaggio concernente una tassa sulle strade nazionali | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle foreste | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente l'approvazione dell'aliquota della tassa CO ₂ sui combustibili (titolo precedente: Messaggio sulla politica climatica) | 1° semestre 2005 | 22.6.2005 |
| Messaggio concernente la modifica dell'imposta sugli oli minerali | 1° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente la revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli ai fini della differenziazione delle aliquote d'imposta applicabili agli autoveicoli secondo criteri ecologici | 2° semestre 2005 | 23.11.2005: rinuncia |

| | | |
|---|------------------|------------|
| Messaggio concernente la riforma delle ferrovie 2 e il recepimento delle direttive di interoperabilità dell'UE | 1° semestre 2005 | 23.2.2005 |
| Messaggio concernente l'adesione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (European Aviation Safety Agency, EASA) | 2° semestre 2005 | 25.5.2005 |
| Messaggio concernente una legge federale sulla sorveglianza della sicurezza | 1° semestre 2005 | – |
| Rapporto concernente gli effetti del riscaldamento del clima nelle regioni di montagna (in esecuzione del Po. Gruppo PS 01.3615) | 2° semestre 2005 | – |
| Rapporto concernente l'importanza e il promovimento del traffico lento (in esecuzione del Po. Aeschbacher 01.3402) | 2° semestre 2005 | – |
| Rapporto sugli effetti in superficie dei depositi finali per scorie nucleari (in esecuzione del Po. Fehr Hans-Jürg 03.3279) | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio | – | 23.2.2005 |
| Rapporto concernente la firma e la ratifica della Convenzione del 4 novembre 1998 relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (in adempimento del Po. CPE-CN 00.3004) | – | 18.5.2005 |
| Rapporto del Consiglio federale sullo stato e le prospettive della lotta contro il rumore in Svizzera (in risposta al Po. CAPTE-CN 99.3389 e al Po. Leutenegger Oberholzer Susanne 00.3572) | – | 26.10.2005 |
| Rapporto «Porta Alpina Sedrun» | – | 23.11.2005 |

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

| | Previsto | Approvato |
|---|------------------|------------------------------------|
| Messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) (protezione dei consumatori) | 1° semestre 2005 | 9.11.2005: rinuncia |
| Messaggio sull'armonizzazione dei registri ufficiali di persone (titolo precedente: Messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone) | 1° semestre 2005 | 23.11.2005 |
| Messaggio concernente la legge federale sull'identificatore federale di persone (legge SPIN) | 1° semestre 2005 | 10.6.2005: caduco (cfr. sezione 2) |
| Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS) | – | 23.11.2005 |

1.6 Istituzioni dello Stato

| | <i>Previsto</i> | <i>Approvato</i> |
|---|-------------------------|-------------------|
| Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); Messaggio concernente la legislazione esecutiva (titolo precedente: Messaggio concernente la riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni [secondo messaggio: legislazione di esecuzione]) | <i>2° semestre 2005</i> | <i>7.9.2005</i> |
| Unificazione del diritto processuale penale svizzero: messaggio e disegni di Codice di diritto processuale penale svizzero e di legge federale di diritto processuale penale minorile | <i>1° semestre 2005</i> | <i>21.12.2005</i> |
| Messaggio concernente l'introduzione di un'iniziativa popolare generica | <i>2° semestre 2005</i> | – |
| Rapporto concernente il concetto di una riforma amministrativa | <i>2° semestre 2005</i> | – |
| Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» | <i>2° semestre 2005</i> | <i>29.6.2005</i> |

1.7 Pianificazione del territorio

| | <i>Previsto</i> | <i>Approvato</i> |
|--|-------------------------|-------------------|
| Messaggio concernente la legge federale sulla nuova politica regionale | <i>2° semestre 2005</i> | <i>16.11.2005</i> |
| Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna; proseguimento sino all'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria (titolo precedente: Messaggio concernente il prolungamento della durata di validità della legge federale del 20 marzo 1970 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna) | <i>2° semestre 2005</i> | <i>17.8.2005</i> |
| Messaggio su una revisione parziale del diritto sulla pianificazione del territorio | – | <i>2.12.2005</i> |

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

| 2.1 Sicurezza sociale e sanità | Previsto | Approvato |
|--|------------------|------------------|
| Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (5 ^a revisione dell'AI) | 1° semestre 2005 | 22.6.2005 |
| Messaggio concernente il finanziamento aggiuntivo dell'AI | 1° semestre 2005 | 22.6.2005 |
| Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) (titolo precedente: Messaggi concernenti la 5 ^a revisione della legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità, il finanziamento supplementare dell'AI nonché i provvedimenti volti a snellire la procedura dell'AI) | 1° semestre 2005 | 4.5.2005 |
| Continuazione del programma di impulsi per la custodia di bambini complementare alla famiglia | 2° semestre 2005 | – |
| Rapporto «Confronto tra l'AVS e la previdenza professionale (PP) dal punto di vista economico» (in esecuzione del Po. Leutenegger Oberholzer Susanne 02.3495) (titolo precedente: Rapporto comparativo fra la LPP e l'AVS) | 1° semestre 2005 | 23.3.2005 |
| Rapporto «Confronto tra l'AVS e la previdenza professionale (PP) dal punto di vista economico» (in esecuzione del Po. Strahm 03.3522) (titolo precedente: Rapporto concernente le ripercussioni del risparmio imposto istituzionalmente sulla crescita economica) | 1° semestre 2005 | 23.3.2005 |
| Rapporto sulla protezione dal fumo passivo (in esecuzione del Po. CET-CN 02.3379) | 1° semestre 2005 | – |
| Rapporto concernente le lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (in esecuzione del Po. CAG-CN 00.3178) | 2° semestre 2005 | 23.2.2005 |
| Rapporto concernente i doppioni nel contesto dell'assicurazione militare e di altre assicurazioni sociali (in esecuzione del Po. CSSS-CN 04.3205) | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base» | 1° semestre 2005 | 22.6.2005 |
| Messaggio concernente il Fondo di compensazione AVS, l'unificazione dell'età di pensionamento di uomini e donne a 65 anni, la flessibilizzazione dell'anticipazione e del rinvio della rendita, la soppressione della franchigia in favore dei pensionati attivi, le misure relative all'esecuzione dell'assicurazione | – | 21.12.2005 |
| Messaggio concernente l'introduzione di una prestazione di prepensionamento | – | 21.12.2005 |

| | | |
|---|---|------------|
| Messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure | – | 16.2.2005 |
| Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per una cassa malati unica e sociale» | – | 9.12.2005 |
| Rapporto sulla parità di trattamento in caso di libero passaggio e di liquidazione parziale di un istituto di previdenza (in adempimento del Po. CSSS-CS 02.3640) | – | 11.3.2005 |
| Rapporto «Partecipazione ai costi in caso di degenza ospedaliera» (in adempimento del Po. CSSS-CN 02.3641) | – | 23.11.2005 |

2.2 Società, cultura e sport

| | <i>Previsto</i> | <i>Approvato</i> |
|---|------------------|------------------|
| Rapporto concernente la situazione dei nomadi in Svizzera (in esecuzione del Po. CSSS-CN 03.3426) | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente una legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav e un decreto federale concernente un limite di spesa per aiuti finanziari all'Associazione Memoriav negli anni 2006–2009 | – | 18.5.2005 |
| Messaggio concernente la modifica del decreto federale su contributi e prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008) | – | 9.12.2005 |
| Rapporto «La formazione musicale in Svizzera» (in adempimento dei Po. Gysin Remo 99.3507, Danioth 99.3502, Bangerter 99.3528 e Meier-Schatz 01.3482) | – | 10.6.2005 |
| Rapporto del maggio 2005 relativo all'inchiesta sull'applicazione del diritto del divorzio presso giudici, avvocati e mediatori (in adempimento del Po. Jutzet 00.3681) | – | 29.6.2005 |
| Rapporto «Condizione della donna nella politica d'asilo – Analisi degli aspetti specifici della condizione femminile risp. della persecuzione legata al sesso nella procedura d'asilo» (in adempimento del Po. Menétrey-Savary 00.3659) | – | 26.10.2005 |

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

| | <i>Previsto</i> | <i>Approvato</i> |
|---|-------------------------|---|
| Messaggio concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali destinato alla costruzione di un nuovo immobile per l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse a Gland, VD | <i>2° semestre 2005</i> | – |
| Messaggio concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali destinato alla costruzione di un immobile per l'Organizzazione mondiale del commercio a Ginevra | <i>2° semestre 2005</i> | 9.11.2005 |
| Messaggio concernente il versamento di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa negli anni 2006–2009 | <i>1° semestre 2005</i> | <i>3.6.2005 (rinuncia al messaggio; il limite di spesa sarà proposto nel preventivo 2006)</i> |
| Messaggio concernente il finanziamento della promozione delle esportazioni per gli anni 2006–2007 e rapporto di valutazione concernente la promozione delle esportazioni (secondo decisione delle Camere federali del 25.9.03) | <i>1° semestre 2005</i> | 23.2.2005 |
| Messaggio concernente un accordo con gli Stati Uniti sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale | <i>2° semestre 2005</i> | – |
| Messaggio concernente la ratifica del Protocollo aggiuntivo n. 14 della CEDU sulla riforma del sistema di controllo | <i>1° semestre 2005</i> | 4.3.2005 |
| Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo relativo alla Convenzione contro la tortura | <i>2° semestre 2005</i> | – |
| 2° rapporto della Svizzera sull'attuazione del Patto internazionale dell'ONU del 16 dicembre 1966 concernente i diritti economici, sociali e culturali | <i>2° semestre 2005</i> | – |
| Rapporto e messaggio concernenti la 91 ^a e la 92 ^a sessione della Conferenza internazionale sul lavoro 2005 | <i>2° semestre 2005</i> | – |
| Messaggio sull'approvazione del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani | – | 11.3.2005 |
| Messaggio concernente il Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V) allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato | – | 17.8.2005 |

| | | |
|--|---|------------|
| Messaggio concernente l'estensione dell'Accordo del 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli | – | 24.8.2005 |
| Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea, l'Accordo sugli investimenti tra l'Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera e la Corea, nonché l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Corea | – | 9.12.2005 |
| Rapporto sulle prestazioni della Svizzera in favore dell'Europa (in adempimento del Po. CPE-CS 03.3584) | – | 19.10.2005 |
| Rapporto concernente i negoziati relativi all'OMC/GATS e alle deroghe nel settore dei servizi pubblici e dei pubblici sussidi (in adempimento del Po. CPE-CN 03.3456) | – | 2.12.2005 |
| Rapporto sul coordinamento della promozione dell'immagine nazionale (in adempimento del Po. CET-CS 04.3199 e del Po. CET-CN 04.3434) | – | 9.12.2005 |
| Gli Obiettivi di sviluppo del Millennio – Rapporto intermedio della Svizzera 2005 | – | 25.5.2005 |
| Rapporto «La neutralità alla prova nel conflitto in Iraq» (in adempimento dei Po. Reimann 03.3066 e Gruppo UDC 03.3050) | – | 2.12.2005 |

3.2 Sicurezza

| | <i>Previsto</i> | <i>Approvato</i> |
|--|------------------|------------------|
| Messaggio concernente il prolungamento dell'impiego della SWISSCOY a partire dal 2006 | 1° semestre 2005 | 3.12.2004 |
| Rapporto sulle strutture di condotta dell'esercito e sui rapporti di subordinazione | 2° semestre 2005 | 2.12.2005 |
| Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (Misure contro la propaganda violenta e contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive) | 2° semestre 2005 | 17.8.2005 |
| Messaggio relativo a una legge federale concernente misure contro il razzismo (titolo precedente: Messaggio concernente le revisioni parziali della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), del Codice penale (CP) e della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) concernente provvedimenti contro la propaganda che incita alla violenza, la violenza nelle manifestazioni sportive e il razzismo) | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti di legittimazione | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente un trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sui sistemi d'informazione svizzeri relativi alle impronte digitali e ai profili del DNA | 1° semestre 2005 | 13.4.2005 |

| | | |
|--|------------------|------------|
| Messaggio concernente l'applicazione di misure coercitive di polizia nell'ambito del diritto degli stranieri e del trasporto di carcerati su incarico della Confederazione (legge sulle misure coercitive di polizia) | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente un trattato sulla cooperazione con EUROPOL | 1° semestre 2005 | 26.1.2005 |
| Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile | 1° semestre 2005 | – |
| Messaggio concernente gli Accordi con la Lettonia e la Repubblica Ceca sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità (titolo precedente: Messaggio concernente la convenzione sulla cooperazione della polizia con la Lettonia e la Repubblica Ceca) | 1° semestre 2005 | 3.6.2005 |
| Messaggio concernente l'accordo riveduto concluso con la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale | 2° semestre 2005 | – |
| Messaggio sulla modifica del nCP del 13.12.2002 concernente l'applicazione dell'articolo 123a Cost. sull'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi e singole ulteriori modifiche del nuovo diritto sulle misure penali | 1° semestre 2005 | 23.11.2005 |
| Messaggio relativo al Protocollo d'emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo | – | 2.2.2005 |
| Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria | – | 26.10.2005 |
| Messaggio per la modifica della legge federale concernente l'aiuto alle vittime dei reati | – | 9.11.2005 |
| Rapporto del Consiglio federale sulle società di sicurezza e le società militari private (in risposta al Po. Stähelin 04.3267) | – | 2.12.2005 |

Allegato 3

Programma di legislatura 2003–2007

Oggetti parlamentari 2003–2007

Stato d'attuazione a fine 2005

1 Accrescere la prosperità e garantire uno sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca e formazione

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2008–2011

Messaggio su un nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie

Messaggio su una legge federale sulle scuole universitarie

Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi di formazione e di ricerca dell'UE 2006–2010

Messaggio su un decreto federale relativo a tre convenzioni nell'ambito dei brevetti e modifica della legge federale sui brevetti d'invenzioni

(nuovi titoli: Messaggio concernente l'approvazione di due trattati relativi al sistema di brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti; Messaggio relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione)

*8.5.2005;
23.11.2005*

Altri oggetti

Messaggio sulla revisione totale della legge sui PF

Messaggio su un articolo costituzionale e una legge federale relativa alla ricerca sull'uomo

Messaggio sulla revisione della legge federale sulla ricerca

Messaggio sul mandato di prestazioni dell'ambito dei PF per gli anni 2008–2011

Messaggio su una legge federale sulle professioni mediche (LPMed)

3.12.2004

Messaggio sulla legge federale sulle professioni della psicologia (LPsi)

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa e credito d'impegno nell'ambito del Messaggio relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2008–2011

Credito d'impegno per la partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell'UE

1.2 Economia

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

| | |
|--|----------------------|
| Messaggio sulla revisione della legge federale sul mercato interno | 24.11.2004 |
| Messaggio sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici | |
| Messaggio sulla revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori | 21.12.2005: rinuncia |
| Messaggio sulla politica agricola 2011 e decreto federale sui mezzi finanziari destinati all'agricoltura per gli anni 2008–2011 | |
| Messaggio sulla legge federale sulla trasparenza delle remunerazioni e delle partecipazioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione o della direzione di società (nuovo: Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni [Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione]) | 23.6.2004 |
| Messaggio su una modifica del CO (obbligo di revisione contabile), e legge sull'accreditamento e la sorveglianza dei revisori | 23.6.2004 |
| Messaggio sull'applicazione della Convenzione dell'Aia sui trust e la codificazione fiduciaria | 2.12.2005 |
| Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime | |
| Messaggio sugli investimenti nell'infrastruttura informatica in vista di semplificazioni amministrative | |
| Messaggio sul proseguimento del programma «RéusSite: Suisse» e decreto federale sul suo finanziamento negli anni 2006–2009 (nuovo: Messaggio sulla legge federale per il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera) | 17.11.2004 |
| Rapporto concernente l'organizzazione del mercato del latte dopo l'abbandono del contingentamento lattiero | 14.9.2005 |

Altri oggetti

| | |
|---|------------|
| Messaggio sulla ratifica della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali e la revisione della legge federale sulla protezione delle varietà vegetali | 23.6.2004 |
| Messaggio sull'abrogazione della legge federale sull'acquisto di immobili da parte di stranieri | |
| Messaggio sulla revisione della disposizione relativa all'assistenza amministrativa della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse) | 10.11.2004 |
| Messaggio sulla revisione totale della legge federale sui fondi di investimento (nuovo: Messaggio concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale) | 23.9.2005 |

Messaggio sull'applicazione delle raccomandazioni del GAFI e la revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro e altri atti normativi

Messaggio sulla legge federale sui beni in giacenza

Messaggio su una legge federale sulla conservazione e l'amministrazione di carte valori ed altri effetti contabili (legge sulla conservazione di titoli)
(nuovo: Messaggio sulla legge federale concernente la custodia e il trasferimento di titoli contabili [legge sui titoli contabili])

Messaggio sulla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione

Messaggio sulla revisione della legge federale sulle lotterie e le scommesse per professione

18.5.2004: sospeso

Messaggio sulla legge federale sulla sorveglianza dei mercati finanziari

Messaggio sulla revisione parziale del CC (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario)

Messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano

Messaggio sulla revisione della legge sul lavoro

(riduzione dell'età di protezione da 19 o 20 anni a 18 anni)

17.11.2004

Messaggio sull'estensione della rete di accordi di libero scambio

Rapporto sulla crescita economica

Rapporto sulle PMI (potenziale di crescita delle PMI) (in risposta al postulato Walker 02.3702)

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa – Mezzi finanziari per l'agricoltura 2008–2011

Credito d'impegno – Sportello Internet per le PMI

Credito d'impegno – Pilotaggio delle PMI

Limite di spesa – Sgravi finanziari per le PMI

Credito d'impegno – Programma «RéusSite: Suisse» 2006–2009

(nuovo: Decreto federale sul finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006–2007)

17.11.2004

1.3 Politica budgetaria e finanze federali

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

| | |
|---|-------------------------------|
| Messaggio sul programma di sgravio del budget 2004 | 22.12.2004 |
| Messaggio sulla revisione parziale della legge sulla CPC, della LFFS e della legge sull'organizzazione della Posta | 24.9.2004 (misure urgenti) |
| Messaggio sulla revisione totale della legge sulla Cassa pensione federale e relativa all'introduzione del primato dei premi nella previdenza vecchiaia del personale della Confederazione (nuovo: Messaggio sulla Cassa pensioni della Confederazione) | 23.9.2005 |
| Messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese | 22.6.2005 |

Altri oggetti

| | |
|--|---------------------|
| Messaggio sul proseguimento dell'armonizzazione fiscale formale | |
| Messaggio sull'imposizione delle opzioni dei collaboratori | 17.11.2004 |
| Messaggio sulla legge federale che regge l'imposizione della birra | 7.9.2005 |
| Messaggio sulla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successioni e introduzione della denuncia spontanea | |
| Messaggio sulla legge federale sulle finanze della Confederazione | 24.11.2004 |
| Messaggio sui metodi di contabilizzazione dell'IVA | 27.4.2005: rinuncia |
| Rapporto concernente il secondo esame dei sussidi | |
| Rapporto concernente la semplificazione del sistema dell'IVA (in risposta al Postulato Raggenbass Hansueli 03.3087 IVA. Valutazione) | 26.1.2005 |

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio su FERROVIA 2000, 2^a tappa

Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2

(nuovo: Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sulla trasposizione delle direttive dell'UE sull'interoperabilità)

23.2.2005

Messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete europea ad alta velocità

26.5.2004

Messaggio sulla riorganizzazione del settore dell'elettricità

(nuovo: Messaggio relativo alla legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole e alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico)

3.12.2004

Messaggio sull'aliquota della tassa sul CO₂

22.6.2005

Messaggio sulla revisione della legge sulle foreste

Messaggio sull'armonizzazione della legislazione svizzera sui prodotti chimici con la nuova legislazione UE

Altri oggetti

Messaggio su una legge d'applicazione dell'articolo sulla protezione delle Alpi (art. 84 Cost.)

Messaggio sul credito di studio per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri (tracciato sotterraneo) e riesame delle diverse tratte differite, ivi compreso il finanziamento dell'acquisto di terreni lungo tali tratte (NFTA 2)

(nuovo: Messaggio concernente l'analisi delle capacità degli assi nord-sud della rete ferroviaria svizzera e la garanzia dei tracciati per le tratte rinviata della NFTA)

8.9.2004

Messaggio sulla convenzione sulle prestazioni di FFS SA e il limite di spesa per gli anni 2007–2010

Messaggio sull'applicazione delle direttive sull'interoperabilità

(nuovo: Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sulla trasposizione delle direttive dell'UE sull'interoperabilità)

23.2.2005

Messaggio sulla revisione del decreto sulla rete delle strade nazionali

Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea

25.5.2005

Messaggio sull'applicazione delle raccomandazioni del rapporto NLR (parte UFAC)

Messaggio sulla ratifica della Convenzione di Aarhus e la modifica della legge sulla protezione dell'ambiente

Messaggio su una legge federale sulla sicurezza tecnica

Messaggio sulla legge federale sulle teleferiche

22.12.2004

Messaggio sulla revisione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare

Rapporto «Strategia per uno sviluppo sostenibile; valutazione della strategia 2000 e mandato per una strategia 2007–2011»

Rapporto concernente la politica federale in materia di trasporto aereo

10.12.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sulla revisione della legge federale sui diritti politici e la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (voto elettronico)

Messaggio sulla legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e altri registri ufficiali di persone

23.11.2005

Messaggio sulla legge federale sul sistema coordinato d'identificazione basato su identificatori personali settoriali e su un server di identificazione centralizzato per gli abitanti e le assicurazioni sociali

10.6.2005: *caduco*
(*cf. sezione 2*)

Altri oggetti

Messaggio su una base legale per la gestione del «guichet virtuel»

Messaggio sulla revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS) (protezione dei consumatori)

9.11.2005: *rinuncia*

Messaggio sulla revisione parziale della legge sul diritto d'autore (LDA)

Messaggio sull'applicazione della strategia d'informazione geografica, ivi compresi i lavori preliminari per la creazione dell'infrastruttura nazionale di dati geografici (INDG), e la creazione di una base legale

Rapporto concernente il programma statistico pluriennale 2003–2007

24.3.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Credito d'impegno – Preparazione del censimento della popolazione 2010

1.6 Istituzioni dello Stato

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Secondo messaggio sulla riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

7.9.2005

Messaggio sull'unificazione della procedura civile in Svizzera

Messaggio su un codice di procedura penale uniforme e una procedura penale dei minori a livello svizzero

21.12.2005

Altri oggetti

Messaggio sulle nuove norme in ambito di procedura di consultazione

(nuovo: Messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione)

21.1.2004

Messaggio relativo alla modifica della legislazione federale sui diritti politici (introduzione dell'iniziativa popolare generica)

Messaggio sulla legge federale sullo statuto della città di Berna in quanto capitale

27.10.2004: rinuncia

Messaggio sulla revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), per istituire nuove disposizioni sulle convenzioni stipulate tra Cantoni fra loro o con l'estero

3.12.2004

Messaggio sulla riorganizzazione dei compiti e l'organizzazione dei servizi federali preposti alla circolazione stradale (USTRA)

rinuncia (verrà trattato nel 2° messaggio NPC)

Messaggio su una legge federale che disciplini la procedura dinanzi alle autorità di protezione dei bambini e degli adulti

Messaggio sulla revisione totale del diritto di tutela (progetto separato: legge federale sulla procedura dinanzi alle autorità di protezione dei bambini e degli adulti)

Rapporto sul programma di legislatura 2003–2007

25.2.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

1.7 Organizzazione del territorio

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio concernente la legge sulla politica regionale 16.11.2005

Messaggio sulla nuova politica regionale: programma pluriennale e credito quadro

Messaggio sulla revisione della legge sulla pianificazione del territorio 2.12.2005
(1° messaggio)

Altri oggetti

Messaggio sugli aiuti finanziari a Svizzera Turismo 2005–2009 (nuovo: Messaggio concernente la concessione di un aiuto finanziario a Svizzera Turismo per gli anni 2005–2009) 12.3.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Credito quadro per la promozione dell'alloggio

Credito quadro per promuovere la costruzione e l'accesso alla proprietà dell'alloggio

2 Risposta alle sfide dell'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità pubblica

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sulla 12^a revisione dell'AVS
(nuovi titoli: Messaggio concernente il Fondo di compensazione AVS, l'unificazione dell'età di pensionamento di uomini e donne a 65 anni, la flessibilizzazione dell'anticipazione e del rinvio della rendita, la soppressione della franchigia in favore dei pensionati attivi, le misure relative all'esecuzione dell'assicurazione; Messaggio concernente l'introduzione di una prestazione di prepensionamento) 21.12.2005

Messaggi concernente la garanzia e lo sviluppo della previdenza professionale (LPP)

Messaggio(i) concernente la garanzia e lo sviluppo dell'assicurazione malattia (LAMal) 26.5.2004,
15.9.2004

Messaggio sul nuovo sistema di finanziamento delle cure 16.2.2005

Messaggio sulla 5^a revisione della legge sull'assicurazione contro invalidità (LAI) 22.6.2005

Messaggio sul proseguimento del programma di aiuti finanziari all'accoglienza extra-familiare per bambini (2^a fase del credito) e valutazione della 1^a fase del credito

Messaggio sull'introduzione di orari scolastici armonizzati (complemento all'art. 62 Cost.)

Altri oggetti

Messaggio sulla revisione della legge sulle derrate alimentari e il decreto federale relativo all'adesione della Svizzera alla Convenzione quadro dell'OMS del 21 maggio 2003 per la lotta contro il tabacco

Messaggio sulla revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAI) (futuro della Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortunio [CNA])

Messaggio sulla modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della legge federale sull'assicurazione militare (LAM); gestione dell'assicurazione militare da parte della CNA

12.5.2004

Messaggio sugli sgravi amministrativi nell'AVS e l'assicurazione contro gli infortuni

3.12.2004: rinuncia

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa – Riduzione dei premi 2008–2011

2.2 Società, cultura e sport

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Nessuno

Altri oggetti

Messaggio sulla legge sulle lingue

28.4.2004: rinuncia

Messaggio sulla legge sulla promozione della cultura

Messaggio sulla legge sulla fondazione Pro Helvetia

Messaggio sulla revisione totale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport e le relative disposizioni esecutive

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa per la fondazione Bibliomedica negli anni 2008–2011

Limite di spesa per la promozione del cinema negli anni 2008–2011

Limite di spesa per la fondazione Pro Helvetia negli anni 2008–2011

Limite di spesa per il Museo svizzero dei trasporti negli anni 2008–2011

Credito quadro per la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» negli anni 2007–2011

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

| | |
|---|-----------|
| Messaggio sull'allargamento ai dieci nuovi Stati membri dell'UE dell'accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone (nuovo: Messaggio concernente l'approvazione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea) | 1.10.2004 |
| Messaggio(i) concernente i nuovi accordi bilaterali conclusi con l'UE (Bilaterali II) | 1.10.2004 |
| Messaggio e credito quadro concernente il proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo 2008-2011 | |
| Messaggio sulla continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 2008-2012 | |
| Messaggio sulla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI | 31.3.2004 |
| Messaggio sul proseguimento della cooperazione rafforzata con l'Europa dell'Est e la CSI 2005-2008 | 31.3.2004 |
| Messaggio sull'approvazione e la trasposizione dei risultati del ciclo negoziale di Doha (2001-2004) | |
| Messaggio e Rapporto concernente la promozione delle esportazioni | 23.2.2005 |
| Rapporto concernente le ripercussioni di un'adesione all'UE | |
| Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO ₂ dopo il 2012 | |

Altri oggetti

| | |
|--|-----------|
| Messaggio sul Protocollo addizionale (I) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 | |
| Messaggio sulla ratifica del Protocollo 14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) relativo al meccanismo di controllo della CEDU | 4.3.2005 |
| Messaggio sulla ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia | 11.3.2005 |
| Messaggio sulla ratifica del Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura | |

| | |
|--|--|
| Messaggio sulla revisione della garanzia dei rischi all'esportazione (nuovo: Messaggio relativo alla legge federale concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni) | 24.9.2004 |
| Messaggio sulla legge federale sulla concessione di privilegi, immunità e facilità, nonché aiuti finanziari nell'ambito della politica dello Stato ospite (legge federale relativa allo Stato ospite) | |
| Messaggio sulla concessione di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa negli anni 2006–2009 | 3.6.2005: rinuncia (sarà trattato nell'ambito del preventivo 2006) |
| Messaggio sulla concessione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, in vista della costruzione di un ampliamento per l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) | 9.11.2005 |
| Messaggio sulla concessione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, in vista della costruzione di un nuovo edificio per l'Unione mondiale per la conservazione della natura (UICN) a Gland/VD, nel 2005 o 2006 | |
| Messaggio sul Protocollo addizionale alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 | |
| Messaggio sulla partecipazione della Svizzera all'aumento di capitale delle banche regionali di sviluppo | |
| Messaggio sul decreto federale di finanziamento della cooperazione monetaria internazionale | |
| Rapporto concernente gli adeguamenti dei mercati dei servizi rispetto all'evoluzione nell'UE | |
| Rapporto concernente la politica svizzera dei diritti dell'uomo durante gli anni 2003–2007 (in risposta al postulato CPE N 00.3414 Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani) | |
| Rapporto del Consiglio federale sulla promozione della pace in politica estera (linee direttive «pace») | |
| 2° rapporto della Svizzera concernente il Patto 1 dell'ONU sui diritti economici, sociali e culturali | |

Crediti d'impegno e limite di spesa

| |
|--|
| Credito quadro concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo 2008–2011 |
| Credito quadro concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale per la cooperazione allo sviluppo 2008–2012 |
| Credito quadro concernente il proseguimento dell'aiuto umanitario internazionale della Svizzera |
| Credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promozione dei diritti umani (2008–2011) |
| Credito d'impegno per la partecipazione della Svizzera all'Expo 2010 di Shanghai |

Oggetti inclusi nelle grandi linee

| | |
|--|-----------------------------|
| Messaggio sulla ratifica della Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti | 26.10.2005 |
| Messaggio sulla legge federale sulle misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta (nuovo: Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna [Misure contro la propaganda violenta e contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive]) | 17.8.2005 (1° messaggio) |
| Rapporto concernente le strutture di conduzione dell'esercito e i rapporti di subordinazione secondo l'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito | 2.12.2005 |
| Rapporto concernente il raggiungimento degli obiettivi dell'esercito e l'evoluzione di esercito XXI secondo l'articolo 149b della legge sull'esercito e l'amministrazione militare | |
| Altri oggetti | |
| Messaggio sull'adesione della Svizzera all'accordo FCE riveduto | |
| Messaggio sulla proroga dell'impegno di SWISSCOY a partire dal 2006 (nuovo: Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo [KFOR]) | 3.12.2004 |
| Messaggio sulla ratifica di una Convenzione sulla cessazione della produzione di materie fissili a fini militari (ivi compresa la legislazione esecutiva) | |
| Messaggio sulla revisione parziale della legge sulle armi | |
| Messaggio sull'adesione della Svizzera all'accordo «Open Skies» nel 2006 | rinuncia |
| Messaggio sulla conclusione e l'estensione di accordi bilaterali e multilaterali di cooperazione di polizia | |
| Messaggio sulla sorveglianza dell'Ambasciata di Svizzera ad Algeri | rinuncia |
| Messaggio sulla ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione (nuovo: Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo [Modifica del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale]) | 10.11.2004 |
| Messaggio su un accordo di cooperazione con EUROPOL | 26.1.2005 |

| | |
|--|-----------|
| Messaggio sull'emendamento della Convenzione europea per la repressione del terrorismo | 2.2.2005 |
| Messaggio sulla revisione totale della legge sull'aiuto alle vittime | 9.11.2005 |
| Messaggio sulla revisione della norma penale applicabile ai delitti d'iniziati (art. 161 CP) | |
| Messaggio su una nuova legge federale sulla polizia | |
| Messaggio sulla protezione delle rappresentanze estere in Svizzera (AMBA CENTRO) (nuovo: Messaggio a sostegno dei decreti federali concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione delle rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo [AMBA CENTRO, LITHOS, TIGER/FOX]) | 26.5.2004 |
| Messaggio sul sostegno al WEF per gli anni 2005 e seguenti (nuovo: Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il World Economic Forum 2005 [WEF 05] e il World Economic Forum 2006 [WEF 06] di Davos) | 15.9.2004 |

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

Allegato 4

Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca e formazione

Evaluation der schweizerischen Beteiligung am 5. und 6. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union sowie des Informationsnetzwerkes Euresearch

| | |
|---|---|
| Mandante: | Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca |
| Mandato legale di valutazione: | — |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Obiettivo annuale del Consiglio federale 2006–1: Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione ed educazione nel periodo 2007–2013 |
| Conseguenze politiche: | — |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | tedesco (compendio in tedesco, francese, italiano e inglese) |
| Fonti: | Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, 3003 Berna www.sbf.admin.ch/htm/services/publikationen/schriften/International/Multilaterales/evaluation_frp.pdf |

Evaluation der Maturitätsreform 95 (EVAMAR I)

| | |
|---|---|
| Mandante: | Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, Conferenza dei direttori cantionali della pubblica educazione |
| Mandato legale di valutazione: | — |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 1a) (Rafforzare formazione e ricerca – accelerare il progresso della società del sapere) |
| Conseguenze politiche: | — |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione, Cantoni |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'esecuzione |
| Lingua: | tedesco e francese (multilingue; compendio in tedesco, francese e italiano) |
| Fonti: | Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, 3003 Berna www.sbf.admin.ch/htm/services/publikationen/bildung/evamar-komplett.pdf |

1.2 Economia

Neuevaluation der Wirksamkeit der Kurzarbeitsentschädigung in der Rezession 2001–2003

| | |
|---|--|
| Mandante: | Segretariato di Stato dell'economia |
| Mandato legale di valutazione: | Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (art. 73a) |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | — |
| Conseguenze politiche: | — |
| Obiettivo: | Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | tedesco |
| Fonti: | www.seco.admin.ch/publikationen/veroeffentlichungsreihen/index.html |

Umsetzung der EBK-Geldwäschereiverordnung

| | |
|---|---|
| Mandante: | Commissione federale delle banche |
| Mandato legale di valutazione: | — |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Obiettivo annuale del Consiglio federale 2005–2: Messaggio sull'attuazione delle 40 raccomandazioni rivedute del GAFI |
| Conseguenze politiche: | — |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'esecuzione |
| Lingua: | tedesco |
| Fonti: | http://www.ebk.admin.ch/d/publik/medienmit/20051012/051012_02_d.pdf |

Ex-ante-Evaluation zur Weiterentwicklung der Milch- und Fleischproduktion bis in Jahr 2011

| | |
|---|--|
| Mandante: | Ufficio federale dell'agricoltura |
| Mandato legale di valutazione: | Legge federale sull'agricoltura (art. 187b cpv. 7) |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007 Obiettivo 1b), oggetto annunciato nelle linee direttive: Messaggio concernente la politica agricola 2011 e i mezzi finanziari per l'agricoltura nel quadriennio 2008–2011 |
| Conseguenze politiche: | — |
| Obiettivo: | Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Consiglio federale |
| Tipo di valutazione: | Valutazione ex ante |
| Lingua: | tedesco |
| Fonti: | Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna www.blw.admin.ch |

Wirkungsanalyse der allgemeinen Direktzahlungen

| | |
|---|--|
| Mandante: | Ufficio federale dell'agricoltura |
| Mandato legale di valutazione: | Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità dell'agricoltura (art. 1 segg.) |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007 Obiettivo 1b), oggetto annunciato nelle linee direttive: Messaggio concernente la politica agricola 2011 e i mezzi finanziari per l'agricoltura nel quadriennio 2008–2011 |
| Conseguenze politiche: | – |
| Obiettivo: | Resoconto, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Consiglio federale |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | Tedesco |
| Fonti: | Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna www.blw.admin.ch |

Erfüllung des Verfassungsauftrages durch die Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung ihres Beitrages zur dezentralen Besiedlung der Schweiz

| | |
|---|--|
| Mandante: | Ufficio federale dell'agricoltura |
| Mandato legale di valutazione: | Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità dell'agricoltura (art. 1 segg.) |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007 Obiettivo 1b), oggetto annunciato nelle linee direttive: Messaggio concernente la politica agricola 2011 e i mezzi finanziari per l'agricoltura nel quadriennio 2008–2011 |
| Conseguenze politiche: | – |
| Obiettivo: | Resoconto, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Consiglio federale |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | tedesco |
| Fonti: | Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna www.blw.admin.ch |

Ecologia agraria e benessere degli animali negli anni 1994–2005

| | |
|---|--|
| Mandante: | Ufficio federale dell'agricoltura |
| Mandato legale di valutazione: | Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità dell'agricoltura (art. 1 segg.) |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007 Obiettivo 1b), oggetto annunciato nelle linee direttive: Messaggio concernente la politica agricola 2011 e i mezzi finanziari per l'agricoltura nel quadriennio 2008–2011 |
| Conseguenze politiche: | – |
| Obiettivo: | Resoconto, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Consiglio federale |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità |
| Lingua: | tedesco, francese (compendio in italiano) |
| Fonti: | Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna www.blw.admin.ch/news/publikationen/index.html?lang=it |

Regulierungsfolgenabschätzung «Revision des Lebensmittelrechts»

| | |
|---|---|
| Mandante: | Ufficio federale di veterinaria |
| Mandato legale di valutazione: | Direttive del Consiglio federale concernenti la presentazione delle conseguenze per l'economia dei progetti di atti normativi federali del 15 settembre 1999 |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | – |
| Conseguenze politiche: | Recepimento della normativa europea in materia di igiene nel settore delle derrate alimentari e nuova struttura delle ordinanze d'esecuzione della legge sulle derrate alimentari (decisione del Consiglio federale del 23 novembre 2005) |
| Obiettivo: | Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Consiglio federale |
| Tipo di valutazione: | Valutazione ex ante |
| Lingua: | tedesco |
| Fonti: | www.seco.admin.ch/themen/zahlen/strukturanalysen/regulierung/unterseite00406/index.html?lang=de |

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Volkswirtschaftliche Auswirkungen der NFA – Schätzungen mit einem Gleichgewichtsmodell

| | |
|---|---|
| Mandante: | Amministrazione federale delle finanze, Conferenza dei direttori cantonali delle finanze |
| Mandato legale di valutazione: | Direttive del Consiglio federale concernenti la presentazione delle conseguenze per l'economia dei progetti di atti normativi federali del 15 settembre 1999 |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 4a), oggetto annunciato nelle linee direttive: Nuovo modello della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni |
| Conseguenze politiche: | Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) |
| Obiettivo: | Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Consiglio federale, Cantoni |
| Tipo di valutazione: | Valutazione ex ante, valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | tedesco |
| Fonti: | Amministrazione federale delle finanze, 3003 Berna |

1.4 Ambiente e infrastruttura

Evaluation der Revision des Eisenbahngesetzes vom 24.3.1995

| | |
|---|--|
| Mandante: | Ufficio federale dei trasporti |
| Mandato legale di valutazione: | – |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Obiettivo annuale del Consiglio federale 2005–6: Messaggio concernente la riforma delle ferrovie 2 e il recepimento delle direttive di interoperabilità dell'UE |
| Conseguenze politiche: | – |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | tedesco (compendio in francese e inglese) |
| Fonti: | Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna www.bav.admin.ch/index.cfm?nav=businessinfo&NavID=2,151&PageID=458&sprache=d |

Massnahmen zur Absenkung des Flottenverbrauchs: Analyse der energetischen Wirkungen

| | |
|---|---|
| Mandante: | Ufficio federale dell'energia |
| Mandato legale di valutazione: | Legge sull'energia (art. 12 cpv. 2 lett. b, art. 20) |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Obiettivo annuale del Consiglio federale 2005–5: Messaggio concernente la revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli |
| Conseguenze politiche: | Rinuncia a differenziare le aliquote d'imposta applicabili agli autoveicoli o a un sistema di bonus-malus (decisione del Consiglio federale del 23 novembre 2005) |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, valutazione ex ante |
| Lingua: | tedesco (compendio in francese) |
| Fonti: | Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna www.energie-schweiz.ch/imperia/md/content/politikundrecht/energiepolitik/ewg/77.pdf |

Evaluation der Förderung von Anschlussgleisen

| | |
|---|--|
| Mandante: | Ufficio federale dei trasporti |
| Mandato legale di valutazione: | – |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Obiettivo annuale del Consiglio federale 2005–6: Messaggio concernente la riforma delle ferrovie 2 e il recepimento delle direttive di interoperabilità dell'UE |
| Conseguenze politiche: | – |
| Obiettivo: | Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge, ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | tedesco (compendio in francese) |
| Fonti: | Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna www.bav.admin.ch/index.cfm?nav=businessinfo&NavID=2,151&PageID=452&sprache=d |

Nachbefragung und Erfolgskontrolle Investitionsprogramm Energie 2000. Schlussbericht

| | |
|---|---|
| Mandante: | Ufficio federale dell'energia |
| Mandato legale di valutazione: | Legge sull'energia (art. 12 cpv. 2 lett. b, art. 20) |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Obiettivo annuale del Consiglio federale 1997–19: Rafforzamento del programma Energia 2000 |
| Conseguenze politiche: | – |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | tedesco (compendio in francese) |
| Fonti: | Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna www.energie-schweiz.ch/imperia/md/content/energiepolitik/evaluationen/veroeffentlichungen/14.pdf |

Wirksamkeitsanalyse der Abfallpolitik des Bundes

| | |
|---|---|
| Mandante: | Ufficio federale dell'ambiente |
| Mandato legale di valutazione: | – |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Obiettivo annuale del Consiglio federale 2002–12: Nuova strategia per lo sviluppo sostenibile |
| Conseguenze politiche: | – |
| Obiettivo: | Valutazione dell'efficacia, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge, ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | 1ª parte: tedesco (riassunti in tedesco e francese), 2ª parte: tedesco e francese |
| Fonti: | Ufficio federale dell'ambiente, 3003 Berna http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/it/index.html |

La valutazione **«Piano settoriale dei trasporti: Valutazione della sostenibilità»** non ha potuto essere conclusa come previsto nell'anno in rassegna dato che i lavori relativi alla parte programmatica del Piano settoriale dei trasporti non hanno potuto essere terminati entro il 2005.

1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media

Nessuna

1.6 Istituzioni dello Stato

Expo.01/02Auftrag mit unbeschränkter Haftung.

Sonderuntersuchung zur Landesausstellung im Drei-Seen-Land

(titolo precedente: **Elaborazione delle esperienze relative a Expo 01/02**)

| | |
|---|--|
| Mandante: | Dipartimento federale dell'economia |
| Mandato legale di valutazione: | Decisione del Consiglio federale del 2 luglio 2003 |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 4b) (Consolidare la fiducia nelle istituzioni statali) |
| Conseguenze politiche: | In futuro, in occasione di esposizioni nazionali o di manifestazioni importanti analoghe, occorrerà prendere in considerazione i 20 principi formulati nel rapporto, oltre alle «Istruzioni concernenti le manifestazioni di grande portata sostenute o organizzate dalla Confederazione» emanate il 1° aprile 2003 dal Dipartimento federale delle finanze (decisione del Consiglio federale del 22 giugno 2005). |
| Obiettivo: | Resoconto |
| Destinatario: | Consiglio federale |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'esecuzione |
| Lingua: | tedesco (compendio in francese, italiano e inglese) |
| Fonti: | Controllo federale delle finanze, 3003 Berna www.efk.admin.ch/pdf/4252_Bericht-deutsch.pdf |

1.7 Organizzazione del territorio

Nessuna

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità

Wirkungsanalyse und Evaluation der Finanzhilfe für familienergänzende Kinderbetreuung

| | |
|---|--|
| Mandante: | Ufficio federale delle assicurazioni sociali |
| Mandato legale di valutazione: | Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 8) |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007 Obiettivo 6a), oggetto annunciato nelle linee direttive: Messaggio concernente la continuazione del programma di impulsi sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia |
| Conseguenze politiche: | Il Consiglio federale ha ordinato di elaborare un messaggio concernente un secondo credito d'impegno quadriennale di 60 milioni di franchi per il proseguimento del programma di impulsi (decisione del Consiglio federale del 16 novembre 2005) |
| Obiettivo: | Resoconto, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge, ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Parlamento |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia, valutazione dell'esecuzione |
| Lingua: | tedesco (compendio in francese, italiano e inglese) |
| Fonti: | Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/d/index.htm#sozial |

Wirkungsanalyse der kantonalen Spitalplanung¹

| | |
|---|--|
| Mandante: | Ufficio federale della sanità pubblica |
| Mandato legale di valutazione: | Ordinanza sull'assicurazione malattie (art. 32), Po. CdG CS 02.3175 Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007 Obiettivo 5b), oggetto annunciato nelle direttive: messaggi concernenti la revisione della LAMal |
| Conseguenze politiche: | — |
| Obiettivo: | Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Parlamento |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia, valutazione dell'esecuzione |
| Lingua: | tedesco (compendio in tedesco, francese, italiano e inglese) |
| Fonti: | Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna www.bag.admin.ch/kv/forschung/d/index.htm |

¹ Per errore figurava già nel rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2004.

Evaluation Komplementärmedizin PEK 2002–2005

| | |
|---|--|
| Mandante: | Dipartimento federale dell'interno |
| Mandato legale di valutazione: | Legge federale sull'assicurazione malattie (art. 32 cpv. 2) |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5b) (Esaminare in maniera approfondita il sistema sanitario e stabilizzare l'assicurazione invalidità) |
| Conseguenze politiche: | – |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Analisi dell'economicità |
| Lingua: | tedesco (compendio in tedesco, francese, italiano e inglese) |
| Fonti: | Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna www.bag.admin.ch/kv/forschung/d/PEK.htm |

Evaluation der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz

| | |
|---|--|
| Mandante: | Ufficio federale della sanità pubblica |
| Mandato legale di valutazione: | Legge federale sull'assicurazione malattie (art. 20 cpv. 3), ordinanza sull'assicurazione malattie (art. 32) |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5b) (Esaminare in maniera approfondita il sistema sanitario e stabilizzare l'assicurazione invalidità) |
| Conseguenze politiche: | – |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia, valutazione dell'esecuzione |
| Lingua: | tedesco (compendio in tedesco e francese) |
| Fonti: | Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna www.bag.admin.ch/kv/forschung/d/index.htm |

Rapporto di ricerca «Vergleich zwischen der AHV und der beruflichen Vorsorge (BV) aus wirtschaftlicher Sicht»

| | |
|---|--|
| Mandante: | Parlamento |
| Mandato legale di valutazione: | Po. Leutenegger Oberholzer 02.3495 Confronto tra LPP e AVS. Rapporto, Po. Strahm 03.3522 ripercussioni del risparmio imposto istituzionalmente sulla crescita economica |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5 (Garantire il buon funzionamento futuro delle assicurazioni sociali) |
| Conseguenze politiche: | Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 23 marzo 2005. |
| Obiettivo: | Resoconto, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Parlamento |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | tedesco, francese (compendio in tedesco, francese, italiano e inglese) |
| Fonti: | Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/5_05d_eBericht.pdf |

Rapporto di ricerca «Gleichbehandlung von Teilliquidation und Freizügigkeit»

| | |
|---|--|
| Mandante: | Parlamento |
| Mandato legale di valutazione: | Po. CSSS-CS 02.3640 Parità di trattamento nella liquidazione parziale e nel libero passaggio |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5a), obiettivo annunciato nelle linee direttive: Misure di stabilizzazione e di sviluppo della previdenza professionale |
| Conseguenze politiche: | Il Consiglio federale rinuncia per ora a proporre modifiche della normativa vigente; se il problema dovesse aggravarsi, esaminerà delle misure nell'ambito della prossima revisione della LPP (decisione del Consiglio federale dell'11 marzo 2005). |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Parlamento |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, valutazione ex ante |
| Lingua: | tedesco, francese (compendio in tedesco, francese, italiano e inglese) |
| Fonti: | Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/4_05d_eBericht.pdf |

Rapporto di ricerca «Soziale Anlaufstelle»

| | |
|---|--|
| Mandante: | Parlamento |
| Mandato legale di valutazione: | Po. CSSS-CN 00.3007 Centro per le questioni sociali |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5 (Garantire il buon funzionamento futuro delle assicurazioni sociali) |
| Conseguenze politiche: | — |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Consiglio federale |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'esecuzione |
| Lingua: | tedesco, francese (compendio in tedesco, francese, italiano e inglese) |
| Fonti: | Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/1_05d_eBericht.pdf |

Rapporto di ricerca «Bezug des Vorsorgekapitals aus der 2. Säule bei der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit»

| | |
|---|--|
| Mandante: | Ufficio federale delle assicurazioni sociali |
| Mandato legale di valutazione: | — |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5a) (Assicurare a lungo termine la previdenza per la vecchiaia) |
| Conseguenze politiche: | — |
| Obiettivo: | Ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | tedesco, francese (compendio in tedesco, francese, italiano e inglese) |
| Fonti: | Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/8_05d_eBericht.pdf |

2.2 Società, cultura e sport

Nessuna

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Politique fédérale de promotion des exportations. Evaluation des prestations, des coûts et de la coordination entre les acteurs

| | |
|---|---|
| Mandante: | Consiglio federale |
| Mandato legale di valutazione: | Decreto federale del 25 settembre 2003 sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2004–2007, decisione del Consiglio federale del 31 ottobre 2003 |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 8 b, oggetto annunciato nelle linee direttive: Messaggio e rapporto sulla promozione delle esportazioni |
| Conseguenze politiche: | Il Consiglio federale approva gli obiettivi proposti nel rapporto di valutazione in materia di riorientamento della promozione delle esportazioni e si impegna affinché questi obiettivi siano rapidamente raggiunti (decisione del Consiglio federale del 23 febbraio 2005). |
| Obiettivo: | Resoconto, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge |
| Destinatario: | Consiglio federale, Parlamento |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | francese (compendio in tedesco e italiano) |
| Fonti: | www.efk.admin.ch/pdf/Bericht_Exportförderung_Deutsch_Layout.pdf |

Decentralized organizational structure of SDC Country Offices

| | |
|---|---|
| Mandante: | Direzione dello sviluppo e della cooperazione |
| Mandato legale di valutazione: | – |
| Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: | Obiettivo annuale del Consiglio federale 2003–2: Rafforzamento della cooperazione allo sviluppo |
| Conseguenze politiche: | – |
| Obiettivo: | Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione |
| Destinatario: | Amministrazione |
| Tipo di valutazione: | Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia |
| Lingua: | inglese |
| Fonti: | non pubblicato |

3.2 Sicurezza

Nessuna

Segnalazione: Le valutazioni dell'efficacia svolte dal Controllo federale delle finanze (CDF) e dall'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA) non sono menzionate nel rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione. Esse sono pubblicate nel rapporto annuale dell'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (allegato al rapporto annuale delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione dell'Assemblea federale) e nel rapporto annuale del Controllo federale delle finanze.

Allegato 5

Indicatori generali

La numerazione degli indicatori corrisponde al rapporto relativo al postulato che ne contiene un centinaio:

Rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 «Indicatori quali strumenti di condotta strategica della politica», in adempimento del Po. «Elaborazione di un sistema d'indicatori quale strumento di condotta» (00.3225) della Commissione del programma di legislatura del Consiglio nazionale (00.016 CN). Edito dalla Cancelleria federale e dall'Ufficio federale di statistica, Berna e Neuchâtel 2004.

http://www.admin.ch/ch/i/cf/rg/indikatore04/Indikatoren_04.pdf

Tutti gli indicatori sono consultabili anche sul portale della statistica dell'Ufficio federale di statistica.
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/die_schweiz_in_ueberblick/fuehrungsgroessen/einleitung.html

1.1.1 Uscite pubbliche per il settore dell'educazione*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore quantifica i mezzi pubblici impiegati dall'ente pubblico per il settore dell'educazione rispetto al valore aggiunto globale prodotto dall'economia nazionale.

Definizione: Uscite annue di Confederazione, Cantoni e Comuni per il settore dell'educazione in per cento del prodotto interno lordo. Le uscite pubbliche per il settore dell'educazione si compongono delle uscite per l'istruzione pubblica (esercizio delle istituzioni scolastiche a tutti i livelli e relativi investimenti – scuola dell'obbligo sino all'università) e dei sussidi per l'istruzione privata (inclusi pagamenti di trasferimento a privati per l'istruzione, come borse di studio e prestiti).

Obiettivi politici: Il Parlamento ha deciso di aumentare il limite massimo (credito quadro) delle uscite per il settore dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007 in media del 4.8% all'anno (cfr. messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007). Nell'ambito delle misure di risanamento delle finanze federali, i parametri sono stati ridimensionati (cfr. Programma di sgravio 2003 e 2004 delle finanze della Confederazione).

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale della Svizzera

Evoluzione dal 1990: Fra il 1993 e il 2000, le uscite pubbliche per l'educazione in per cento del PIL si sono ridotte dal 5,6 al 5,3 per cento. Ciò si spiega in particolare con la stagnazione o persino con la lieve flessione delle uscite per la formazione dal 1992 e con l'aumento del PIL dal 1994. Negli anni dal 2001 al 2003, le uscite pubbliche per l'educazione sono quindi di nuovo aumentate sensibilmente rispetto al PIL.

Situazione attuale: Le uscite pubbliche complessive per il settore dell'educazione ammontavano nel 2003 al 5,9% del PIL, raggiungendo il maggior livello dal 1990.

Evoluzione futura: Non esistono al momento scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: Tra il 1995 e il 2002, nei Paesi dell'OCSE la quota media di spese pubbliche per la formazione ha registrato rispetto al PIL variazioni minime (dal 5,3% al 5,4%). Nel 1995 e nel 2002, in Svizzera questa quota era di poco al di sopra della media (5,5% rispettivamente 5,8%).


Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».


**Uscite di Confederazione, Cantoni e Comuni per il settore dell'educazione
in per cento del PIL 1990-2002**



**Uscite pubbliche per il settore dell'educazione nei Paesi OCSE
in per cento del PIL 1995**



**Uscite pubbliche per il settore dell'educazione nei Paesi OCSE
in per cento del PIL 2002**



1.1.6 Uscite per ricerca e sviluppo*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore illustra le uscite dell'ente pubblico e delle imprese private rispetto al prodotto interno lordo (PIL).

Definizione: Uscite annue per ricerca e sviluppo (R+S) della Confederazione, degli istituti universitari (università cantonali, settore dei PF, scuole universitarie professionali), organizzazioni private senza scopo di lucro e imprese private in Svizzera in per cento del prodotto interno lordo.

Obiettivi politici: Articolo 64 Cost. Legge sulla ricerca (RS 420.1): promozione della ricerca scientifica e sostegno dell'applicazione dei relativi risultati; garanzia di impiego efficace dei fondi federali per la ricerca. Il Parlamento ha deciso di aumentare il limite massimo (credito quadro) delle uscite per il settore dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007 in media del 4.8% all'anno (cfr. messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007). Nell'ambito delle misure di risanamento delle finanze federali, i parametri sono stati ridimensionati (cfr. Programma di sgravio 2003 e 2004 delle finanze della Confederazione).

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: Le uscite complessive per ricerca e sviluppo (R+S) sono rimaste relativamente costanti negli ultimi anni, con una lieve tendenza alla flessione. Una caratteristica della Svizzera è l'elevata quota di uscite dell'economia privata (grafico 1). La seconda metà degli anni Novanta è contraddistinta da un indebolimento dell'impegno pubblico.

Situazione attuale: Nel 2000, nel settore R+S la quota delle uscite complessive rispetto al PIL era del 2,57%, di cui il 74% proveniva dal settore privato.

Evoluzione futura: Non esistono attualmente scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: Nel confronto internazionale, la Svizzera si trova nel gruppo di testa (grafici 2 e 3), sebbene dal 1990 sia scivolata dal secondo posto al settimo. L'aumento massiccio della quota relativa a R+S rispetto al prodotto interno lordo in Svezia e Finlandia si basa su uscite supplementari dell'economia privata (industria delle telecomunicazioni). La quota dell'economia privata per gli investimenti nel settore R+S in Svizzera è come sempre una delle più elevate al mondo (2001: Svizzera 74%; Svezia 78%; Repubblica di Corea 76%; Giappone 74%; Belgio 74%, USA 73%, Finlandia 71%, Germania 70%, OCSE 69%, UE 65%).

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Svizzera




*PIL secondo SEC95.
UST (statistica R+S)

Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Paesi OCSE 1990*



* Oppure anno più vicino con dati disponibili.
OCSE (MSTI)

Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Paesi OCSE 2001*



* Oppure anno più vicino con dati disponibili.
OCSE (MSTI)

1.2.1 Crescita del prodotto interno lordo (PIL)*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore misura la crescita reale dei redditi di fattori nell'economia svizzera (il PIL).

Definizione: Il PIL nuovamente definito dalla contabilità nazionale secondo la norma europea SEC95 è deflazionato utilizzando i prezzi dell'anno precedente per calcolare il tasso di crescita annuale delle quantità prodotte.

Obiettivi politici: La Confederazione deve favorire la prosperità comune rispettando la libertà economica. Si vedano gli articoli 2, 94, 96, 99, 100 e 101 della Costituzione. La prima linea direttiva del CF per la nuova legislatura 2003–2007 intende accrescere e garantire durevolmente la prosperità nazionale.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970: Dopo la crisi economica del 1973, la Svizzera ha conosciuto un arresto importante del tasso di crescita strutturale. Gli anni Ottanta si sono distinti per una crescita abbastanza importante, paragonabile a quella dell'UE, ma non altrettanto durevole. Nel corso degli anni Novanta la Svizzera ha conosciuto nel complesso un periodo di stagnazione che ha confermato lo scollamento tra la crescita svizzera e quella estera.

Situazione attuale: Negli anni 2001–2003, si è registrata una lieve regressione; nel 2004, si è nuovamente osservato un aumento che tuttavia si situava, con 2,1 per cento, su un livello medio.

Evoluzione futura: Il gruppo di esperti «Previsioni congiunturali» del Seco stima la crescita per il 2005 e per il 2006 all'1,8 per cento e per il 2007 all'1,5 per cento. Gli scenari a medio termine del Seco prevedono per il periodo 2000–2010 una crescita annua media soltanto dell'1,4 per cento. Dopo il 2010, questo tasso potrebbe ancora scendere in ragione dell'evoluzione demografica. Tuttavia, i pronostici sull'evoluzione dell'economia a lungo termine sono relativamente inaffidabili.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: Il tasso di crescita strutturale della Svizzera è fra i più bassi in Europa e nella zona OCSE.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Tasso di crescita del PIL



*dati provvisori
 OCSE (principali indicatori economici)

1.2.8 Tasso di disoccupazione*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore rispecchia il rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Definizione: Rapporto tra il numero dei disoccupati registrati il giorno di riferimento e il numero delle persone attive secondo il Censimento federale della popolazione.

Persone attive: inoccupati e occupati (a partire da un'ora settimanale) secondo il Censimento federale della popolazione 2000.

Disoccupati iscritti: tutte le persone iscritte a un ufficio regionale di collocamento che non hanno un posto di lavoro e sono immediatamente collocabili, indipendentemente dal fatto che percepiscano o meno un'indennità di disoccupazione.

Obiettivi politici: Art. 41, 114 Cost., LADI art. 59 «Principi»

¹ L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

² I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a) migliorare l' idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b) promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c) diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d) offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

³ Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono: a) i presupposti del diritto secondo l' articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b) le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

⁴ I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

Valori di riferimento futuri: (Nell'ambito della revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione 2003 è stata calcolata una media a lungo termine di 100'000 persone disoccupate [2.5%]).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: L'evoluzione dell'indicatore ha seguito l'andamento congiunturale nel corso degli anni Novanta: aumento in occasione della recessione, poi diminuzione rapida al momento della ripresa.

Situazione attuale: Nel 2005, il tasso medio di disoccupazione in Svizzera era del 3,8 per cento.

Evoluzione futura: I pronostici effettuati dal gruppo di esperti «Previsioni congiunturali» della Confederazione prevedono un lento miglioramento sul mercato del lavoro: il tasso medio di disoccupazione è stimato al 3,5 per cento per il 2006 e al 3,2 per cento per il 2007.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: Soltanto l'indicatore relativo al tasso di inoccupati permette un confronto a livello internazionale (cfr. Indicatore 1.2.7).

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Tasso di disoccupati



seco (statistica del mercato del lavoro)

Disoccupati iscritti



seco (statistica del mercato del lavoro)

1.2.14 Disparità nella distribuzione del reddito*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore mostra il rapporto fra il reddito complessivo del 20% delle economie domestiche «più ricche» e quello del 20% delle economie domestiche «più povere». Questo valore è calcolato per il reddito prima e dopo i trasferimenti sociali (prestazioni AVS/AI, AD ecc.) e mostra in quale misura i meccanismi di redistribuzione statali riducano le differenze relative al reddito.

Definizione: Rapporto fra il reddito del 20% delle economie domestiche con il reddito più elevato e quello del 20% delle economie domestiche con il reddito più basso prima e dopo i trasferimenti sociali. Al riguardo occorre considerare che, per motivi metodologici, i valori estremi (le economie domestiche con le percentuali più elevate e più basse) sono stati ignorati. Base: reddito netto equivalente prima e dopo i trasferimenti sociali.

Obiettivi politici: Art. 2, 127 e 135 Cost. Non esistono attualmente obiettivi politici che si riferiscono direttamente all'indicatore.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1998: Fra il 1998 e il 2003, per quanto riguarda il rapporto fra il reddito delle economie domestiche più povere e quello delle economie domestiche più ricche non si evidenziano variazioni.

Situazione attuale: Il 20 per cento delle economie domestiche con il reddito più elevato disponeva nel 2003 di un reddito di circa 5,3 volte superiore al 20 per cento delle economie domestiche con il reddito più basso. Dopo i trasferimenti sociali la differenza si riduce a 3,8 volte.

Evoluzione futura: Non esistono attualmente scenari.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE / UE: Attualmente non è ancora possibile effettuare un confronto, dato che le definizioni di EUROSTAT non sono ancora definitive. La definizione svizzera si conformerà alle norme internazionali.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Disparità nella distribuzione del reddito

Rapporto tra i redditi netti equivalenti delle economie domestiche del quinto superiore e del quinto inferiore



UST (IRC)

* Per l'indagine sul reddito e sul consumo del 2003 è stato introdotto un nuovo modello di ponderazione (con calibratura). I valori degli anni 2000, 2001 e 2002 sono stati ricalcolati sulla base del nuovo modello di ponderazione per meglio garantire la comparabilità dei risultati.

1.3.1 Aliquota statale della Confederazione*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'aliquota statale della Confederazione stabilisce il rapporto tra le spese assunte dalla Confederazione per adempiere i propri compiti e la creazione di valore aggiunto a livello nazionale. Essa costituisce quindi un indicatore sommario degli effetti della Confederazione sull'economia di un Paese. Nel valutare l'evoluzione futura dell'aliquota statale va tenuto in considerazione l'influsso degli aumenti dell'IVA in vigore o previsti per finanziare l'AVS e l'AI, poiché questi sono trasmessi per oltre l'80 per cento direttamente al fondo di compensazione.

Definizione: Rapporto tra le spese della Confederazione e il prodotto interno lordo a prezzi correnti. Le cifre sono calcolate in base al PIL rivisto secondo il Sistema europeo dei conti (SEC95).

Obiettivi politici: Articolo 126 Cost. (freno all'indebitamento)
Linee direttive delle finanze federali (1999, pag. 9): il Consiglio federale fissa l'obiettivo di stabilizzare e, a lungo termine, di ridurre l'aliquota statale. Sono fatte salve le ripercussioni dell'evoluzione demografica.

Valori di riferimento futuri: L'aliquota statale deve restare tra le più basse dei Paesi dell'OCSE. Ogni confronto internazionale deve tuttavia tenere conto del livello di sviluppo dei Paesi presi in considerazione (Linee direttive delle finanze federali, 1999).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: La recessione degli anni Novanta ha portato con sé una debole crescita economica e un forte aumento delle spese dello Stato, segnatamente nel settore sociale. L'aliquota statale della Confederazione è così aumentata dal 9,7 per cento (1990) all'11,8 per cento (2002). In seguito tale quota è scesa sotto l'11,5 per cento e nel 2005 ha ritrovato i valori del 1993.


Situazione attuale: Nel 2005, l'aliquota statale (Confederazione) si situava all'11,2 per cento.

Evoluzione futura: Secondo le ultime previsioni di bilancio (preventivo 2006), l'aliquota statale della Confederazione nel 2006 si situa all'11,3 per cento. Nonostante i programmi di sgravio 2003 e 2004 questa aliquota raggiungerà quota 11,6 per cento negli anni del piano finanziario 2007–2009: questo incremento è da ricondurre principalmente alle entrate dovute al previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto, che è stata interamente versata all'AI e che, conformemente al principio dell'espressione al lordo, figura anche nelle spese. Escludendo i versamenti relativi ad AVS e AI, l'aliquota statale regredisce dal 10,6 per cento del consuntivo 2004 al 11,2 per cento del piano finanziario del 2009.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Aliquota statale: totale delle spese della Confederazione in % del PIL



AFF (PFBC) (SEC95) - Stato: dicembre 2005
P: preventivo 2006
PF: Piano finanziario per gli anni 2007-2009

1.3.3 Aliquota di imposizione della Confederazione*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'aliquota di imposizione della Confederazione stabilisce il rapporto tra il carico fiscale della Confederazione e la creazione di valore aggiunto a livello nazionale. Essa mostra l'importo che lo Stato riscuote al fine di finanziare i propri compiti. Nel valutare l'evoluzione futura dell'aliquota di imposizione va tenuto in considerazione l'influsso degli aumenti dell'IVA in vigore o previsti per finanziare l'AVS e l'AI, poiché questi sono trasmessi per oltre l'80 per cento direttamente al fondo di compensazione.

Definizione: L'aliquota fiscale corrisponde al rapporto tra le entrate fiscali, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e il prodotto interno lordo (PIL). L'aliquota di imposizione della Confederazione comprende invece soltanto le entrate fiscali (gruppo settoriale 50), la tassa d'esenzione dall'obbligo militare, le tasse sull'alcol e l'aliquota della Confederazione sulla tassa sulle case da gioco. Le cifre sono calcolate in base al PIL rivisto secondo il Sistema europeo dei conti (SEC95).

Obiettivi politici: Articolo 126 Cost. (freno all'indebitamento)
Linee direttive delle finanze federali (1999, pag. 29): il Consiglio federale fissa l'obiettivo di stabilizzare e di ridurre a lungo termine l'aliquota statale. Un aumento dell'aliquota di imposizione della Confederazione è ammesso a condizione che serva a finanziare i carichi ulteriori dovuti all'evoluzione demografica o le spese supplementari di un'eventuale adesione all'UE.

Valori di riferimento futuri: L'aliquota fiscale svizzera deve figurare tra le più basse dei Paesi dell'OCSE. Ogni confronto internazionale deve tuttavia tenere conto del livello di sviluppo dei Paesi presi in considerazione (Linee direttive delle finanze federali, 1999).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: Fra il 1990 e il 2002 l'aliquota di imposizione della Confederazione è salita dall'8,8 all'10,0 per cento. Nel 2000, anno caratterizzato da una forte crescita, con 11,3 per cento è stato raggiunto il valore finora più elevato, imputabile alle entrate straordinariamente alte dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo in seguito al boom borsistico. Da allora l'aliquota di imposizione è scesa al livello del 1998. Questa evoluzione è confermata dall'aliquota di imposizione del 10,4 per cento nel preventivo 2005.


Situazione attuale: Nel 2005 l'aliquota di imposizione si situava al 10,4 per cento.

Evoluzione futura: Secondo le ultime previsioni di bilancio (preventivo 2006), nel 2006 l'aliquota di imposizione della Confederazione si situa con il 10,4 per cento a un livello inferiore rispetto a quello del 2000. A partire dal 2009 dovrebbe aumentare di 0,5 punti percentuali, incremento da imputare, in particolare nel caso del previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto di 0,8 punti percentuali, al finanziamento dell'AI. Escludendo i versamenti delle quote d'imposta sul valore aggiunto destinate all'AVS, nei prossimi anni l'aliquota di imposizione dovrebbe attestarsi, con il 10,5 per cento, praticamente al livello del 2006.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

**Aliquota di imposizione della Confederazione:
entrate fiscali della Confederazione in % del PIL**



AFF (FB) (SEC95) - Stato: dicembre 2005
P: preventivo 2006
PF: Piano finanziario per gli anni 2007 - 2009

Scopo dell'indicatore

- Significato:** L'indicatore consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione stabiliti nella legge sul CO₂. Il CO₂ generato da fonti energetiche fossili contribuisce in Svizzera in ragione dell'80% circa alle emissioni di gas a effetto serra. L'elevata concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera provoca, tra le altre cose, un aumento della temperatura, la diminuzione del manto nevoso, il ritiro dei ghiacciai e l'assottigliamento del permafrost alpino, l'aumento della probabilità di precipitazioni abbondanti soprattutto in inverno, di fasi di siccità in estate ed eventualmente anche di nubifragi in Svizzera.
- Definizione:** Emissioni di CO₂ in milioni di tonnellate di CO₂ generate dallo sfruttamento energetico di combustibili e carburanti fossili (benzina, diesel, kerosene per voli interni). Il consumo di energia determinante è calcolato in base alle vendite e trasformato in fattori di emissione CO₂. Per i combustibili destinati alla produzione di calore ambientale viene effettuata una correzione climatica con gradi-giorni di riscaldamento.
- Obiettivi politici:** Conformemente alla Costituzione federale (art. 2 e 73), la Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo. La legge sul CO₂ persegue l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti) (art. 1). Se gli obiettivi di riduzione stabiliti per legge non possono essere raggiunti mediante misure volontarie e altre misure con effetto sul CO₂, il Consiglio federale è tenuto a introdurre una tassa sul CO₂ (art. 6).
- Valori di riferimento futuri:** Entro il 2010, le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili devono essere ridotte complessivamente del 10% rispetto ai valori del 1990. Per stabilire se tale obiettivo è stato raggiunto, è determinante la media degli anni 2008–2012. Le emissioni dovute allo sfruttamento a fini energetici di combustibili fossili devono essere ridotte complessivamente del 15% e quelle provenienti da carburanti fossili (senza carburanti per aerei per voli internazionali) dell'8%.

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

- Evoluzione dal 1990:** Dal 1990, le emissioni di CO₂ sono solo leggermente variate. Le emissioni di CO₂ dovute allo sfruttamento di combustibili fossili sono diminuite, mentre quelle provenienti da carburanti fossili sono aumentate. In materia di combustibili, il programma SvizzeraEnergia e gli sforzi volontari dell'economia (p. es. miglior isolamento degli edifici, ottimizzazione dei processi industriali) mostrano gradualmente i propri effetti. È inoltre in atto una sostituzione dei vettori energetici ricchi di CO₂ con vettori poveri o privi di CO₂ (p. es. sostituzione dell'olio da riscaldamento con il gas o le termopompe). Per quanto concerne i carburanti, la diminuzione dell'impiego di veicoli in atto dal 2000 è certamente in grado di controbilanciare l'aumento delle prestazioni del traffico, non è però in misura di diminuire complessivamente le emissioni di CO₂ da carburanti. La sostituzione di carburanti fossili con carburanti poveri o privi di CO₂ ha fatto per ora pochi progressi.
- Situazione attuale:** Nel 2004, le emissioni di CO₂ raggiungevano complessivamente 41,3 mio. t (1990: 41,1 mio. t), di cui 24,5 mio. t da combustibili fossili (1990: 25,6 mio. t) e 16,8 mio. t da carburanti fossili (1990: 15,5 mio. t).
- Evoluzione futura:** Il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005 sull'approvazione dell'aliquota della tassa CO₂ sui combustibili (FF 2005 4389) conferma – sulla base delle prospettive energetiche dell'Ufficio federale dell'energia aggiornate nel marzo 2005 – i dati dei lavori precedenti, secondo cui le misure volontarie, gli incentivi e le prescrizioni nell'ambito di EnergiaSvizzera e le riduzioni di CO₂ da ricondurre ad altri ambiti politici non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi della legge sul CO₂. Per quanto concerne l'obiettivo complessivo di meno 10 per cento entro il 2010, il divario restante per raggiungere tale obiettivo è valutato complessivamente a 2,9 t CO₂. Tale divario potrebbe essere annullato tramite le misure proposte al Parlamento: tassa CO₂ di 35 franchi per tonnellata di CO₂ su combustibili (-0,7 mio t CO₂), centesimo per il clima sui carburanti (-1,8 mio t CO₂), promozione dei carburanti gassosi e biologici come pure incentivi per un'imposta sugli autoveicoli (-0,4 mio t CO₂). L'ultima misura citata non sarà comunque seguita ulteriormente (DCF del 23 novembre 2005).


La Svizzera nel contesto internazionale

- OCSE / UE:** In Svizzera, le emissioni di CO₂ si situano sotto la media dei Paesi industrializzati, ma superiori a quella globale.

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali». Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Evoluzione delle emissioni di CO₂ secondo la legge sul CO₂



UFAFP (Statistica del CO₂)

Emissioni di CO₂ nel 2003: confronto internazionale



Questi dati sono stati rilevati con una metodologia leggermente diversa rispetto a quella prescritta nella legge sul CO₂ e nel Protocollo di Kyoto.
International Energy Agency (Key World Energy Statistics, 2005)

1.4.9 Concentrazione di ozono*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore evidenzia la frequenza di alte concentrazioni di ozono. L'ozono è la principale sostanza tossica presente nello smog estivo, irrita le mucose delle vie respiratorie, provoca un senso di pressione al petto, riduce la funzionalità polmonare, induce morti precoci e danneggia le piante. L'ozono troposferico (in prossimità del suolo) è un inquinante secondario che si forma, sotto l'influsso della luce solare, a partire dagli ossidi d'azoto (NOx) e dai composti organici volatili (COV). La stazione di misurazione di Berna è situata nelle immediate adiacenze di una strada con molto traffico, in cui l'alto inquinamento atmosferico induce una forte riduzione dell'ozono. La stazione Rigi-Seebodenalp è discosta da importanti fonti inquinanti, ragione per cui l'ozono non viene «consumato» ma vi si accumula portato dall'inquinamento atmosferico.

Definizione: Numero di ore all'anno in cui i valori limite per l'ozono sono superati (>120 µg/m³). I luoghi di rilevazione prescelti sono le stazioni di misurazione Berna (centro città, strada), Basilea-Binningen (agglomerato), Payerne (campagna, < 1000 m s/m) e Rigi-Seebodenalp (campagna, > 1000 m s/m).

Obiettivi politici: Sulla base della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti molesti o dannosi. Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte (art. 13 LPAmb). La Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, ratificata dalla Svizzera nel 1979, il Protocollo di Ginevra del 1991 e quello di Göteborg del 1999 perseguono parimenti la riduzione delle immissioni di ozono.

Valori di riferimento futuri: I valori limite delle immissioni previsti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) costituiscono anche valori di riferimento: il valore medio su un'ora di 120 µg/m³ può essere superato al massimo una volta all'anno. Il 98% dei valori medi su mezz'ora di un mese devono situarsi sotto i 100 µg/m³.

Se i valori limite saranno rispettati, allora le emissioni vanno ulteriormente ridotte nella misura massima consentita dal progresso tecnico e dalle possibilità economiche conformemente al principio di prevenzione (art. 11 LPAmb).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: L'evoluzione delle concentrazioni di ozono durante gli ultimi anni non mostra chiare tendenze. I valori limite registrati e il numero di ore in cui il valore massimo è superato sono rimasti pressoché invariati. Nel 2003, in ragione della canicola estiva, i valori dell'ozono sono risultati particolarmente elevati.

Situazione attuale: Il valore medio orario di 120 µg/m³ è superato presso tutte le stazioni NABEL più di una volta all'anno.

Evoluzione futura: Per ora, non sono ancora stati elaborati scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: —

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Numero di ore in cui i valori limite per l'ozono ($>120 \mu\text{g}/\text{m}^3$) sono stati superati presso le stazioni di misurazione NABEL prescelte



1.4.18 Prestazioni di trasporto nel traffico viaggiatori*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore mostra le prestazioni dei vettori di trasporto ferrovia e strada nel settore dei trasporti terrestri di viaggiatori come pure i due modi di trasporto (pubblico o privato). Non è tuttavia ancora considerato il traffico ciclistico e pedonale (traffico lento o Human Powered Mobility). Sono esclusi anche i trasporti via acqua e il traffico aereo, determinante dal profilo delle prestazioni di trasporto.

Definizione: Prestazioni di trasporto nel traffico stradale di viaggiatori: distanze percorse dal traffico stradale motorizzato privato svizzero ed estero (motoveicoli, ciclomotori, autobus e taxi compresi) e dai mezzi pubblici di trasporto stradale in Svizzera in persone-chilometri. Prestazioni nel traffico viaggiatori su rotaia: distanze percorse su treni svizzeri ed esteri sulla rete svizzera in persone-chilometri.

Obiettivi politici: Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo della Confederazione (art. 2 Cost.). Conformemente alla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002 approvata dal Consiglio federale, la quota dei trasporti pubblici e del traffico lento va aumentata (FF 2002 3558): «Soltanto a condizione di aumentare la quota di mercato della rotaia e potenziando nel loro complesso i trasporti pubblici è possibile far fronte in modo sostenibile al crescente volume di traffico». La legge sul CO₂ prescrive una riduzione delle emissioni di CO₂ dovute al traffico stradale dell'8% (rispetto ai valori del 1990) entro il 2010.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970: Negli ultimi 30 anni, la prestazione di trasporto del traffico stradale motorizzato privato è quasi raddoppiata. La prestazione del traffico su rotaia (pubblico) permane nettamente inferiore a quella del traffico stradale motorizzato privato. La prestazione del traffico stradale pubblico risulta relativamente esigua, assumendo tuttavia un ruolo importante nelle aree urbane. I motivi del forte aumento delle prestazioni di trasporto nel traffico viaggiatori registrato in questo periodo sono da ricercare innanzitutto nel processo di specializzazione e concentrazione dell'economia. Quest'ultimo ha determinato una crescente distribuzione territoriale dei settori di vita (abitazione, lavoro, formazione, approvvigionamento, svago) e quindi una sempre maggiore mobilità delle persone. Questo è il motivo per cui sono state potenziate le capacità dei diversi vettori di trasporto (della seconda metà dell'ultimo secolo). La crescita è inoltre stata favorita da un relativo abbassamento dei prezzi della mobilità rispetto al costo generale della vita, sebbene gli elevati costi esterni non siano coperti dal prezzo della mobilità (che comprende incidenti, rumore, danni agli edifici, ripercussioni sulla salute, sulla natura, sul paesaggio e sul clima). Il processo economico di specializzazione e di concentrazione provoca una mobilità (traffico privato) crescente legata alle attività economiche e ai corrispondenti stili di vita. Negli ultimi anni, inoltre, in ragione dello sviluppo sociale (più tempo libero, aumento della popolazione attiva a tempo parziale e dei pensionati), è notevolmente aumentato anche il traffico del tempo libero, che copre quasi la metà delle prestazioni di traffico per il trasporto di persone.

Situazione attuale: Complessivamente, per quanto riguarda i trasporti terrestri, vengono percorsi annualmente circa 110 mia. di persone-chilometri di cui circa 90 nel traffico stradale motorizzato privato.

Evoluzione futura: Per quanto concerne il futuro del trasporto di persone in Svizzera dal 2000 al 2030, si prevede, a dipendenza dello scenario considerato, un incremento delle prestazioni di traffico per il trasporto di persone tra il 15 e il 29 per cento. Nello scenario base, dove sono descritti i più importanti sviluppi delle ultime decadi, l'incremento è di circa il 24 per cento. In tutti gli scenari il traffico del tempo libero acquisisce maggiore importanza.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: Nonostante l'elevata densità abitativa e le brevi distanze rispetto agli altri Paesi, la Svizzera si situa ai primi posti in Europa in materia di consumo di mobilità in persone-chilometri per abitante.

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Prestazioni di trasporto nel traffico di viaggiatori su strada e su rotaia



* nuovo metodo d'inchiesta FFS dal 1995
UST (Enciclopedia statistica)

Prestazioni di trasporto nel traffico viaggiatori su strada e su rotaia nei Paesi UE e in Svizzera



ProgTrans (European Transport Report)

1.4.20 Prestazioni di trasporto nel traffico merci*

Scopo dell'indicatore

- Significato:** L'indicatore evidenzia, nell'ambito dei trasporti terrestri di merci, le prestazioni dei vettori di trasporto rotaia e strada. I vettori di trasporto acqua, aria e condotte (pipelines) non sono considerati.
- Definizione:** Prestazioni di trasporto di veicoli e treni svizzeri ed esteri circolanti in Svizzera (su strada: in tonnellata-chilometro peso lordo delle merci trasportate, imballaggio compreso, che senza container e cassa mobile corrisponde alla tonnellata-chilometro-netto-netto su rotaia; su rotaia in tonnellata-chilometro-netto-netto, ossia senza il peso del mezzo adibito al trasporto di merci nel caso della strada mobile SM come pure senza il peso di container, semirimorchi e casse mobili nel traffico combinato non accompagnato TCNA). Dal 1984, i dati sul trasporto di merci su strada sono stati riveduti sulla base delle nuove conoscenze ottenute grazie ai dati sulla TTPCP.
- Obiettivi politici:** Per riuscire a fronteggiare in modo sostenibile il volume del traffico in costante crescita, occorre incrementare il trasporto delle merci per ferrovia (art. 1 legge sul traffico pesante, misura 16 della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002 [FF 2002 3558]); questo si applica in particolare al traffico di merci attraverso le alpi (articolo Cost. sulla protezione della regione alpina, legge sul trasferimento del traffico e Accordo con l'UE sui trasporti terrestri). In tal senso, svolge un ruolo fondamentale il traffico combinato e una miglior collaborazione con l'UE. La legge sul CO₂ prescrive una riduzione delle emissioni di CO₂ dovute al traffico stradale dell'8% (rispetto ai valori del 1990) entro il 2010.
- Valori di riferimento futuri:** Non esistono valori di riferimento per le prestazioni di trasporto in generale bensì, in particolare, per il numero di corse nel traffico merci transalpino (cfr. Indicatore 1.4.22 del rapporto conformemente alla nota 2).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

- Evoluzione dal 1970:** Dal 1970 l'aumento registrato dal trasporto merci su strada è stato ancora più importante rispetto a quello per i passeggeri. Nel giro di un buon trentennio le prestazioni del trasporto merci su strada sono triplicate. Negli anni 70, la prestazione di trasporto del traffico di merci su rotaia era ancora superiore a quella del traffico di merci su strada; dagli anni Ottanta, la situazione si è capovolta. Negli ultimi anni, tuttavia, anche il traffico di merci su rotaia rivela un aumento più sostanziale. L'incremento più massiccio del traffico di merci rispetto al traffico viaggiatori è da ricondurre soprattutto al processo accelerato d'integrazione economica in Europa e all'economia globale in generale. Pertanto, la suddivisione del lavoro a livello internazionale ne esce rafforzata, ciò che porta a uno scambio intensivo soprattutto di prodotti semilavorati. La mobilità delle merci, sempre più buon mercato rispetto ai costi generali di produzione, accentua tale processo di specializzazione e concentrazione e rafforza ulteriormente l'attrattiva delle concezioni logistiche ad alta intensità di trasporto ampiamente diffuse.
- Situazione attuale:** Nel 2003, i trasporti terrestri in Svizzera hanno totalizzato ben 24 mia. di tonnellate-chilometri di merci, di cui 14,5 mia. su strada.
- Evoluzione futura:** Secondo le prospettive del traffico merci in Svizzera fino al 2030 (ARE, 2004), a dipendenza dello scenario considerato si prevede una crescita delle prestazioni del trasporto merci fra il 32 per cento e il 78 per cento rispetto al 2002 – nello scenario base l'incremento stimato è del 54 per cento. In particolare, il traffico su rotaia si svilupperà in modo molto dinamico secondo tutti gli scenari. Lo scenario base prevede per il trasporto su rotaia un incremento del 85 per cento, mentre per quello su strada un aumento del 35 per cento. Il traffico merci di transito assumerà un'importanza ancora maggiore rispetto ad oggi.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: —

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Prestazioni di trasporto nel traffico di merci su strada e su ferrovia



1.6.5 Sostegno a Governo e Parlamento nelle votazioni popolari*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore rileva il grado di sostegno dimostrato dai votanti nei confronti di Governo e Parlamento in occasione di votazioni popolari. Sono stati considerati tutti gli oggetti: referendum obbligatori e facoltativi, iniziative popolari e controprogetti di iniziative popolari. L'indicatore tiene conto di tutte le votazioni allo stesso modo, indipendentemente dal loro tema e dalla loro portata. Esso non è perciò rivelatore delle differenze di adesione alle posizioni di Governo e Parlamento in relazione all'importanza o alla minore pregnanza del contenuto degli oggetti.

Definizione: Quota percentuale dei votanti che si è espressa come consigliato dalle autorità: la media è stata calcolata rispetto a tutti gli oggetti in votazione durante una legislatura.

Obiettivi politici: Non esistono obiettivi politici che hanno un diretto riferimento con l'indicatore. Tuttavia, in una democrazia semidiretta come quella svizzera, l'indice di consenso dei votanti assume una notevole importanza politica.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1959: Dagli inizi della formula magica l'adesione alle posizioni di Governo e Parlamento nelle votazioni ammonta in media al 62,4 per cento (media dei valori medi di tutti i periodi di legislatura). In tempi più recenti, vale a dire durante le ultime legislature (dal 1987 fino a oggi) è stata osservata una continua crescita di tale consenso. Esso è infatti aumentato dal 57,8 al 66,8 per cento. Per Governo e Parlamento il bilancio delle votazioni nel periodo di legislatura 1999–2003 non è mai stato tanto positivo dall'inizio della formula magica. Questo fenomeno è dovuto in parte all'alto numero di iniziative. Dopo un netto calo nel 2004 (47,4%), nel 2005 la quota di consenso è aumentata al 52,7 per cento.

In linea di massima le posizioni di Governo e Parlamento sono maggiormente sostenute nei referendum obbligatori, in occasione dei quali in parte sono messi in votazione oggetti incontestati, e di iniziative popolari. Nel caso di referendum facoltativi (v. grafico sottostante) il favore riscosso conosce i livelli più bassi, anche se il successo dipende soprattutto dai temi in votazione. Il sostegno medio alle posizioni di Governo e Parlamento durante una legislatura dipende fortemente anche da numero, tipo e tema degli oggetti.

Situazione attuale: Nel 2005, in merito a 5 oggetti in votazione il 52,7 per cento dei votanti ha seguito le raccomandazioni di voto delle autorità. Nell'anno considerato, il consenso nei referendum facoltativi è risultato – atipicamente – elevato (54,8%).

Evoluzione futura: Al momento attuale non esistono scenari.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE / UE: —

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Sostegno a Governo e Parlamento nelle votazioni popolari


Adesione alle proposte delle autorità



Cancelleria federale

Sostegno a Governo e Parlamento nei referendum facoltativi

Adesione alle proposte delle autorità



Cancelleria federale

1.7.3 Carico fiscale sulle persone fisiche nei Cantoni*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore mostra le differenze esistenti tra i Cantoni relative al carico fiscale sopportato dalle persone fisiche derivante dalle imposte dirette cantonali e comunali (imposte sul reddito e sulla sostanza).

Definizione: Indice totale del carico fiscale sulle persone fisiche nei Cantoni (fino al 2002 compreso tenuto conto delle variazioni dovute al rincaro del reddito).

Obiettivi politici: Decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (FF 2003 5745), accettato nella votazione popolare del 28 maggio 2004: articolo modificato 135 capoverso 2 della Costituzione federale: La perequazione finanziaria intende ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e garantire ai Cantoni una dotazione minima di risorse finanziarie.

Si veda anche il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 2002 (FF 2002 2324): «Il nuovo sistema di perequazione riduce inoltre notevolmente le differenze nell'ambito della capacità finanziaria e del carico fiscale dei Cantoni. Secondo le presenti ipotesi di modello, lo scarto tra il carico fiscale più basso e quello più alto può essere ridotto fino al 20 per cento».

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: Negli anni Novanta lo scarto tra il carico fiscale più basso e quello più alto, calcolato in punti indicizzati, ha continuato a diminuire; dal 2001 è aumentato considerevolmente passando nel 2004 a 109,1 punti indicizzati. Analogamente, dal 2000 è aumentato lo scarto complessivo medio (considerato come scarto standard). Il grafico mostra come tra il 1990 e il 2004 la classifica dei Cantoni è in parte cambiata.

Situazione attuale: Nel 2004 l'indice totale del carico fiscale sulle persone fisiche più elevato era di oltre 3 volte superiore (3,2) all'indice più basso.

Evoluzione futura: Al momento attuale non esistono scenari.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE / UE: In nessun Paese come in Svizzera il carico fiscale delle imposte dirette sulle persone fisiche varia così tanto nei singoli enti territoriali.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Indice del carico fiscale sulle persone fisiche nei Cantoni

Svizzera = 100



AFC

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore permette un confronto internazionale dell'onere assunto dall'economia pubblica per il sistema della sicurezza sociale. I dati sul conto globale della sicurezza sociale (CGSS), raccolti sulla base di definizioni UE relative alla statistica europea della protezione sociale (GRSS), comprendono la maggior parte delle prestazioni fornite dalle assicurazioni sociali, l'insieme delle prestazioni sociali statali con accertamento delle fonti di reddito (prestazioni complementari, aiuto sociale, asilo, ecc.), una parte delle sovvenzioni statali (ospedali, protezione della gioventù, ecc.) nonché ulteriori settori della sicurezza sociale (versamento del salario in caso di malattia o maternità, prestazioni di istituti privati non orientati all'indicatore permette un confronto internazionale dell'onere assunto dall'economia pubblica per il sistema della sicurezza sociale. I dati sul conto globale della sicurezza sociale (CGSS), raccolti sulla base di definizioni UE relative alla statistica europea della protezione sociale (GRSS), comprendono la maggior parte delle prestazioni fornite dalle assicurazioni sociali, l'insieme delle prestazioni sociali statali con accertamento delle fonti di reddito (prestazioni complementari, aiuto sociale, asilo, ecc.), una parte delle sovvenzioni statali (ospedali, protezione della gioventù, ecc.) nonché ulteriori settori della sicurezza sociale (versamento del salario in caso di malattia o maternità, prestazioni di istituti privati non orientati al guadagno, ecc.).

Definizione: Per il calcolo, ai parametri economici (PIL, ecc.) si aggiungono, conformemente al conto nazionale, le prestazioni di libero passaggio e in denaro della previdenza professionale saldate e calcolate come prestazioni sociali nel CGSS. Quota delle entrate sociali CGSS: entrate destinate alla sicurezza sociale espresse percentualmente rispetto al PIL maggiorato. Quota delle spese sociali CGSS: spese della sicurezza sociale conformemente alla definizione surriferita (prestazioni, costi amministrativi, ecc.) espresse percentualmente rispetto al PIL maggiorato. Quota delle prestazioni sociali CGSS: prestazioni sociali espresse in per cento del PIL maggiorato. Quota di distribuzione CGSS: prestazioni sociali espresse percentualmente rispetto al reddito disponibile delle economie domestiche secondo lo SCN.

Obiettivi politici: Articolo 41 Cost., Obiettivi sociali. Articoli 111 – 117 Cost. Sicurezza sociale e sanità. Non esistono obiettivi politici che hanno un riferimento diretto con l'indicatore.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970: Due sono le fasi in cui le spese sociali svizzere hanno fatto registrare una crescita di molto superiore alla media: la prima durante la crisi economica degli anni 1974–1976, periodo in cui sono state massicciamente ampliate anche le prestazioni dell'AVS e dell'AI; la seconda nei primi anni Novanta, quando il fenomeno della disoccupazione in Svizzera ha raggiunto una tale ampiezza conosciuta solo negli anni Trenta. Contemporaneamente, l'andamento del prodotto interno lordo (PIL) era stagnante. Costituivano poi oneri supplementari l'incremento dei costi della sanità e l'immigrazione di rifugiati nel nostro Paese. Nel corso degli ultimi decenni, la quota delle spese sociali ha subito un notevole incremento passando dall'11,4 per cento nel 1970 al 19,7 per cento nel 1990, per situarsi nel 2003 a quota 29,9 per cento.

Situazione attuale: Secondo le prime stime, nel 2003 le spese complessive nominali per la sicurezza sociale hanno raggiunto i 129'681 milioni di franchi (2002: 123'472 mio). Il tasso di crescita nominale nel 2003 era del 5 per cento (2002: 3,8%). Questo andamento è da ricondurre in particolare all'aumento delle spese dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), dell'assicurazione per l'invalidità (AI) e dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS). Anche i sussidi ospedalieri cantonali e comunali, le prestazioni complementari all'AI e le spese per l'aiuto sociale hanno subito forti incrementi. Le entrate della sicurezza sociale, che nel 2002 ammontavano a 133'126 milioni di franchi, nel 2003 sono aumentate a 148'239 milioni. Questo tasso di crescita si spiega in gran parte con la nuova situazione borsistica, che ha assicurato alle casse pensioni redditi da capitale particolarmente elevati. Nel 2003, la quota delle spese sociali è passata dal 28,9 per cento al 29,9 per cento. Per interpretare le quote è necessario tenere in considerazione anche l'andamento del PIL: l'aumento nominale rispetto all'anno precedente nel 2002 era del 1,9°% e nel 2003 solo dello 0,9°%. Quando gli aggregati della sicurezza sociale subiscono un incremento maggiore rispetto al PIL, le quote aumentano.

Evoluzione futura: Al momento attuale non esistono scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: Nel 1990 la Svizzera, con una quota delle spese sociali CGSS del 20 per cento, si situava nel gruppo degli Stati UE e AELS con le quote più basse. Nel 2003, con una quota di spese sociali pari a circa il 30 per cento la Svizzera si situa nettamente al di sopra della media dell'Europa dei 15.


Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».

Spese sociali, prestazioni sociali ed entrate sociali in rapporto con il PIL* secondo il conto globale della sicurezza sociale (CGSS/SESPROS)




Quota delle spese sociali nei Paesi europei 1990




* Spese totali della sicurezza sociale in rapporto al PIL
Fonte: Statistiques sociales européennes (Protection sociale - Dépenses et recettes)
(disponibile nelle versioni francese, tedesca e inglese)

Quota delle spese sociali nei Paesi europei 2000



* Spese totali della sicurezza sociale in rapporto al PIL
Fonte: Statistiques sociales européennes (Protection sociale - Dépenses et recettes)
(disponibile nelle versioni francese, tedesca e inglese)

Quota delle spese sociali nei Paesi europei 2003



* Spese totali della sicurezza sociale in rapporto al PIL
Fonte: Statistiques sociales européennes (Protection sociale - Dépenses et recettes)
(disponibile nelle versioni francese, tedesca e inglese)

3.1.1 Aiuto pubblico allo sviluppo*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore mostra quanto spende all'anno uno Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in relazione al valore complessivo dei beni e servizi prodotti dalla sua economia nazionale (APS in per cento del reddito nazionale lordo di un Paese).

Definizione: Volume finanziario dell'aiuto pubblico allo sviluppo di un Paese in per cento del reddito nazionale lordo. Il calcolo dell'APS avviene conformemente alle direttive di notificazione statistica dell'OCSE. Periodicamente vengono effettuati degli adattamenti al fine di garantire una maggiore comparabilità internazionale e un migliore adeguamento allo sviluppo della cooperazione internazionale. Dal 2003, l'APS della Svizzera comprende anche nuove attività nell'ambito della garanzia della pace e della sicurezza, come pure determinati annullamenti del debito per Paesi in sviluppo. A partire dal 2004, la Svizzera si è conformata alla pratica seguita dalla maggior parte dei Paesi che fanno parte del CAD (Development Assistance Committee) e nel suo APS ha incluso anche i costi relativi ai richiedenti l'asilo provenienti da Paesi in via di sviluppo durante il primo anno del loro soggiorno in Svizzera.

Obiettivi politici: Rapporto di politica estera 2000, p. 249: „Il nostro [del Consiglio federale] obiettivo per il prossimo decennio consiste pertanto nel fornire una cooperazione allo sviluppo corrispondente allo 0,4% del prodotto nazionale lordo della Svizzera.” Le Nazioni Unite raccomandano lo 0,7% (1970 Assemblea generale risoluzione, Conferenze ONU di Johannesburg e Monterrey).

Diversi Paesi donatori (Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia) hanno già raggiunto o superato questi valori. Belgio e Finlandia si prefiggono di raggiungere questo obiettivo entro il 2010. Altri Paesi come Irlanda, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania hanno reso noto che cercheranno di raggiungere l'obiettivo dello 0,7 per cento entro il 2015, in modo tale da non venire meno agli impegni sul finanziamento dello sviluppo presi durante la Conferenza di Monterrey.

Valori di riferimento futuri: Aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo all'8 per cento nel periodo 2005–2008, corrispondente a un incremento annuo del 2,6 per cento (DCF 20 giugno 2005 nell'ambito del piano finanziario 2007–2009). In un secondo tempo, il Consiglio federale deciderà in merito al futuro sviluppo del volume dei fondi da destinare alla collaborazione allo sviluppo per il periodo dal 2009. (DCF 25. Mai 2005).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: Fra il 1995 e il 2002, l'APS oscillava fra lo 0,32 e lo 0,34 per cento del RNL. Nel 2003 il volume dell'APS raggiungeva lo 0,39 per cento del RNL e nel 2004 lo 0,41 per cento. L'aumento registrato nel 2004 è imputabile prevalentemente al conteggio nell'APS dei costi dovuti ai richiedenti l'asilo provenienti da Paesi in via di sviluppo durante il primo anno del loro soggiorno in Svizzera (cfr. definizione).

Situazione attuale: Nel 2004, l'APS era dello 0,41 per cento del RNL, ossia 1920 milioni di franchi svizzeri.

Evoluzione futura: Le stime effettuate con i parametri attualmente in uso valutano per gli anni dal 2005 al 2008 un valore dello 0,41 per cento. Tuttavia, questi calcoli non tengono conto delle previste misure di sdebitamento in favore dell'Iraq a partire dal 2005 (con un impatto tra lo 0,015 e lo 0,03 per cento del RNL) come pure di ulteriori misure di sdebitamento.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: In termini di percentuale del reddito nazionale lordo, la Svizzera si situa al 8° posto rispetto ai Paesi membri del CAS dell'OCSE e al 13° in termini assoluti.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera (Valutazione di importanti strumenti di condotta)».


Quota dell'aiuto svizzero allo sviluppo rispetto al RNL («reddito nazionale lordo»)



* Dal 2003 comprende le attività per la salvaguardia della pace e la sicurezza, così come certe cancellazioni del debito dei paesi in via di sviluppo. Inoltre, dal 2004 sono inclusi i costi per i richiedenti l'asilo provenienti dai paesi in via di sviluppo durante il primo anno del loro soggiorno in Svizzera.

Fonte: DSC

Quota dell'aiuto svizzero allo sviluppo rispetto al RNL nei Paesi dell'OCSE nel 2003



OCSE

Decreto federale che approva la gestione nel 2005 del Consiglio federale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti i rapporti del Consiglio federale del 15 febbraio 2006,
decreta:

Art. 1

La gestione nel 2005 del Consiglio federale è approvata.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Editore:

ISSN:

Distribuzione:

Disponibile pure su Internet:

Cancelleria federale svizzera

ISSN 1423-1859

UFCL, diffusione delle pubblicazioni, 3003 Berna, Online-shop: www.bundespublikationen.ch / www.publicationsfederales.ch

Form 101.130.i 03.06 750 148787/3

www.admin.ch